



Regione Umbria

Assessorato alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale dell'Umbria

Recepimento delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art. 6, paragrafi 3 e 4

Sommario

Finalità

Capitolo 1. La Valutazione di Incidenza

1.1 Introduzione

1.2 Contesto normativo

- *Direttiva 92/43/CEE "Habitat" – Articolo 6*
- *Struttura dell'Art. 6, e finalità dei suoi quattro paragrafi.*
- *Relazione tra l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 6, paragrafo 3*
- *D.P.R. 357/97, come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 – Articolo "Valutazione di Incidenza"*
- *Habitat e specie di interesse comunitario nel Codice Penale: artt. 727-bis e 731-bis*

1.3 Documenti di indirizzo della Commissione europea

1.4 L'applicazione dell'Art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat nei tre livelli procedurali

1.5 Standard Data Form Natura 2000

1.6 Obiettivi di Conservazione

1.7 Misure di Conservazione e Piani di Gestione

1.8 Definizione e criteri da rispettare per la Valutazione di Incidenza

1.9 Disposizioni generali per la procedura di Valutazione di Incidenza

- *Adeguate formazione tecnica per le Autorità delegate alla VInCA*
- *Necessità di coordinamento tra Regioni e PP.AA per le Valutazioni di Incidenza che coinvolgono siti Natura 2000 limitrofi appartenenti a Regioni amministrative diverse*
- *Livello minimo di approfondimento dei progetti, interventi e attività da sottoporre a VInCA*
- *Varianti di Piani e Programmi*

- *Modifiche di Progetti /Interventi/Attività*
- *Individuazione dell'Area Vasta di potenziale interferenza*
- *Espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate alla VINCA*
- *L'istituto del silenzio-assenso non è applicabile alla VINCA*

1.10 La Valutazione di Incidenza integrata nei procedimenti di VIA e VAS

1.11 Responsabilità delle Autorità competenti sul rispetto dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat

1.12 Partecipazione del pubblico ed accesso alla giustizia nei procedimenti di valutazione di incidenza

- *Modalità di partecipazione del pubblico nei procedimenti di Valutazione di Incidenza.*
- *Accesso agli atti e accesso alla giustizia*

Capitolo 2. Screening di Incidenza - Livello I

Premessa

2.1 Lo Screening di incidenza

Disposizioni

2.2 Determinazioni sul Livello di Screening

- *Conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000, che deve comprendere l'individuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione*
- *Terminologia corretta per individuare la fase di screening (Livello I della Valutazione di Incidenza)*
- *Non devono essere accettate "liste di interventi esclusi aprioristicamente dalla Valutazione di Incidenza"*
- *In fase di screening il Proponente deve solo presentare un'esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare, senza la necessità di elaborare uno studio di incidenza*
- *La valutazione del livello di screening deve essere svolta esclusivamente dal Valutatore, che già dispone delle necessarie informazioni sul sito Natura 2000 interessato*
- *Non devono essere accettate "autocertificazioni"*
- *Standardizzazione delle procedure di screening a livello nazionale mediante Format*
- *Non si possono delimitare aree buffer in modo aprioristico*

2.3 Pre-Valutazioni regionali

2.4 Condizioni d'Obbligo

2.5 Format del proponente per "Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening"

2.6 La procedura di Screening

2.7 Tempistiche e validità temporale dello screening

2.8 Lo screening di incidenza nelle procedure di VIA e VAS

Capitolo 3. Valutazione Appropriata - Livello II

Premessa

3.1 La Valutazione Appropriata.

3.2 Lo Studio di Incidenza

- *Allegato G al D.P.R. 357/97*

Disposizioni

3.3 Determinazioni sul Livello di Valutazione Appropriata

- *Requisiti della Valutazione Appropriata*
- *Peculiarità e specificità dello Studio di Incidenza*
- *Completezza, esaustività e oggettività delle analisi esperite negli Studi di Incidenza.*
- *Competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza*

- *Requisiti ed adempimenti richiesti agli estensori degli Studi di Incidenza*
- *Indicazioni sulla qualità dei dati*
- *Adeguate formazione tecnica per le Autorità delegate alla VINCA.*
- *Congruità delle misure di mitigazione appropriate al Livello II*

3.4 Contenuti dello Studio di Incidenza

- I. *Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A*
- II. *Raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati dai P/P/P/I/A*
- III. *Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000*
- IV. *Valutazione del livello di significatività delle incidenze*
- V. *Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione*
- VI. *Conclusioni dello Studio di Incidenza*
- VII. *Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio*

3.5 Obblighi e procedure da osservare da parte del Valutatore (Autorità competente per la VINCA)

3.6 Conclusioni della procedura di Valutazione Appropriata

Capitolo 4. Valutazione Soluzioni Alternative: pre-requisito alla deroga dell'art.6.4.

Premessa

4.1 L'analisi della Valutazione delle Soluzioni Alternative

Disposizioni

4.2 Determinazioni sulle Valutazione delle Soluzioni Alternative:

- *Valutazione delle Soluzioni Alternative all'interno della Valutazione Appropriata*
- *Criteri obbligatori di individuazione delle Soluzioni Alternative*
- *Esame approfondito delle Soluzioni Alternative proposte*
- *Non possono essere considerate soluzioni non praticabili o che già prevedono lo sviluppo di un maggior impatto*

4.3 Risultanze dell'analisi e individuazione delle Soluzioni Alternative

4.4 Conclusioni della Valutazione Appropriata a seguito della verifica delle Soluzioni Alternative

Capitolo 5. Misure di Compensazione - Livello III

Premessa

5.1 Le Misure di Compensazione

Disposizioni

5.2 Determinazioni sulle Misure di Compensazione:

- *Presupposti per l'avvio della procedura per l'attuazione delle Misure di Compensazione*
- *Motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico*
- *Individuazione e congruità delle Misure di Compensazione*
- *Tipologia di Misure di Compensazione*
- *Tempistica di adozione, localizzazione e monitoraggio delle Misure di Compensazione*

5.3 Valutazione delle Misure di Compensazione e conclusione del procedimento

Allegati

1 – Format “Proponente”

2 – Format “Valutatore”

Finalità

Le *Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza*, sono state predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) e per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l'EU Pilot 6730/14, in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

Successivamente adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nell'Intesa sancita il 28 novembre 2019 e pubblicate sulla GU n. 303 del 28 dicembre 2019 vengono recepite nel presente documento e costituiscono lo strumento di indirizzo a livello regionale per l'attuazione dell'art. 6, par. 3 e 4 della Dir. 92/43/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/97 e smi.

La Valutazione di Incidenza, ai sensi della Direttiva Habitat è una procedura preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, che non può prevedere soglie di assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone *buffer*, in assenza di opportune verifiche preliminari. Anche per tali peculiarità la Direttiva "Habitat" non ammette deroghe al proprio articolo 6.3.

Con la Comunicazione della Commissione C(2018)7621 *final* del 21.11.2018 (GU 25.01.2019) sono stati aggiornati il manuale "*Gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat), la Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*", che modifica la precedente versione del 2002.

Le linee guida evidenziano come il percorso di Valutazione di Incidenza configurato dall'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat" e ripreso nei capitoli del presente documento non deve intendersi come una frammentazione, bensì come una progressione continua, che si avvia con una fase di acquisizione di dati informativi di base relativi ad una proposta (piano/programma/progetto/intervento/attività) che, qualora non sufficienti a garantire l'assenza di incidenza significative, prosegue con gli approfondimenti tecnico scientifici oggetto di uno Studio di Incidenza, fino a raggiungere la eventualità di prospettare specifiche misure di compensazione, ove consentite nell'ambito di una specifica procedura di carattere eccezionale.

Nell'ambito di una pianificazione generale, la necessaria correlazione tra i diversi aspetti di tutela ambientale conduce a poter considerare il possibile cumulo degli effetti di diverse proposte, e alla necessità di interazione tra i diversi uffici che partecipano al processo evolutivo del territorio, che sempre più necessitano di essere composti da tecnici adeguatamente formati.

Capitolo 1. La Valutazione di Incidenza

1.1 Introduzione

La rete Natura 2000 è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciali (ZPS).

L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" stabilisce, in quattro paragrafi, il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, fornendo tre tipi di disposizioni: propositive, preventive e procedurali.

In particolare, i paragrafi 3 e 4 dispongono misure preventive e procedure progressive, volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione.

Ai sensi della Direttiva Habitat, la Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del Sito, lo strumento individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.

La necessità di introdurre questa nuova tipologia di valutazione deriva dalle peculiarità della costituzione e definizione della rete Natura 2000, all'interno della quale ogni singolo Sito fornisce un contributo qualitativo e quantitativo in termini di habitat e specie da tutelare a livello europeo, al fine di garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente di tali habitat e specie.

Attraverso l'art. 7 della direttiva Habitat, gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, sono estesi alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 147/2009/UE "Uccelli". Tale disposizione è ripresa anche dall'art. 6 del D.P.R. 357/97, modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003.

1.2 Contesto normativo

Si riportano di seguito i riferimenti normativi comunitari e nazionali riferibili all'applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza.

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti. MISURE DI CONSERVAZIONE

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. DEGRADO DEL SITO

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'Integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. VALUTAZIONE DI INCIDENZA

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. MISURE DI COMPENSAZIONE

Struttura dell'Art. 6, e finalità dei suoi quattro paragrafi.

In generale, l'Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE è il riferimento che dispone previsioni in merito al rapporto tra conservazione e attività socio economiche all'interno dei siti della Rete Natura 2000, e riveste un ruolo chiave per la conservazione degli habitat e delle specie ed il raggiungimento degli obiettivi previsti all'interno della rete Natura 2000.

Dette previsioni sono illustrate nell'ultima versione del documento "Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) pubblicata in data 21.11.2018 C(2018) 7621 final (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25.01.2019 - (2019/C 33/01)).

L'articolo 6, come riportato, è strutturato in quattro paragrafi che, nell'insieme, definiscono i principi e gli strumenti indirizzati alla conservazione e gestione dei siti. Come di seguito chiarito, all'interno di questa struttura esiste una distinzione tra l'Art. 6, paragrafi 1 e 2, che definiscono un regime generale e l'Art. 6, paragrafi 3 e 4, che definiscono una procedura applicabile a circostanze specifiche.

Il paragrafo 1, prevede l'istituzione di un *regime generale* che deve essere stabilito dagli Stati membri per tutte le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in quanto si applica a tutti i tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e alle specie di cui all'allegato II presenti nei siti, eccezion fatta per quelli definiti non significativi nello Standard Data Form Natura 2000. In tale contesto è opportuno ricordare che per le Zone di Protezione Speciale (ZPS), si deve comunque fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 147/2009/CE "Uccelli".

Di fatto le previsioni del paragrafo 1 si concretizzano in interventi positivi e proattivi definiti attraverso misure di conservazione generali e sito specifiche, basate sulle esigenze ecologiche di habitat e habitat di specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000 individuato.

Ad eccezione di quanto descritto per il paragrafo 1, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Direttiva Habitat, i successivi paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 si applicano anche alle ZPS.

Il paragrafo 2, ha come obiettivo generale quello di prevedere la possibilità di evitare il deterioramento degli habitat e il disturbo significativo delle specie che hanno condotto all'individuazione e designazione del sito Natura 2000. E' incentrato quindi sulla *azione preventiva*, anche nel rispetto del principio di precauzione previsto da Trattato che istituisce la Comunità europea.

L'ambito di applicazione di questo paragrafo è più ampio rispetto a quelli riguardanti l'attuazione dei successivi paragrafi 3 e 4, inerenti specifici piani o progetti, ed è esteso infatti anche ad altre attività quali ad esempio l'agricoltura, la pesca, la gestione delle acque, le manifestazioni turistiche, etc., anche nei casi in cui esse non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 6.3.

I paragrafi 3 e 4, stabiliscono invece una serie di garanzie procedurali e sostanziali che disciplinano piani e progetti che possono generare incidenze significative su un sito Natura 2000.

Il paragrafo 3 definisce e contestualizza l'introduzione della valutazione di incidenza quale procedura di "opportuna valutazione" (*Appropriate Assessment*) rivolta a piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito. Nella Guida all'interpretazione dell'art. 6 (2018) è chiarito che per "direttamente connessi o necessari" si intendono solo ed esclusivamente i piani e progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000.

Il paragrafo 4 fornisce invece precisi riferimenti da applicare solo nei casi particolari in cui, nonostante gli esiti negativi della valutazione di incidenza, occorra comunque procedere alla realizzazione della proposta, a seguito dell'analisi delle soluzioni alternative ed alla sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica.

Solo il rispetto dei riferimenti applicativi descritti nel paragrafo 4 permette infatti di derogare a quanto disposto dal paragrafo 3 attraverso l'individuazione e la realizzazione di "misure di compensazione" finalizzate al mantenimento della coerenza della Rete Natura 2000 istituita.

Relazione tra l'Art. 6, paragrafo 2 e l'Art. 6, paragrafo 3

Poiché entrambi i paragrafi hanno obiettivi generali simili, è logico concludere che tutti i piani o progetti approvati ai sensi dell'Art. 6, paragrafo 3, saranno anche conformi alle disposizioni dell'Art. 6, paragrafo 2.

Ciò è affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza C-127/02, nella quale è asserito che *"L'autorizzazione di un piano o di un progetto concesso a norma dell'Art. 6, paragrafo 3, presuppone necessariamente che si ritenga che non possa influire negativamente sull'integrità del sito in questione e, di conseguenza, non suscettibile di provocare deterioramenti o disturbi significativi ai sensi dell'Art. 6, paragrafo 2"*.

Tuttavia, non si può escludere che un piano o progetto possa successivamente dar luogo ad un deterioramento o disturbo anche nei casi in cui le autorità competenti non possano essere ritenute responsabili di eventuali errori.

In tali condizioni, l'applicazione dell'Art. 6, paragrafo 2, della Direttiva Habitat consente di soddisfare l'obiettivo essenziale della salvaguardia e della tutela della qualità dell'ambiente, ivi compresa la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche, come indicato nel primo "considerando" della Direttiva medesima.

D'altro canto, se l'autorizzazione per un piano o progetto è stata concessa senza rispettare l'Art. 6, paragrafo 3, in caso di deterioramento di un habitat o di perturbazione delle specie per i quali il sito è stato designato, si può riscontrare una violazione dell'Art. 6, paragrafo 2. (Causa C-304/05, C-388/05, C-404/09).

L'Art. 6, paragrafo 3 definisce una procedura graduale per valutare piani e progetti che possono avere un effetto significativo su un sito Natura 2000.

Le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'Art. 6, paragrafo 3, dovranno comunque essere compatibili anche con le disposizioni dell'Art. 6, paragrafo 1 o, nel caso delle ZPS, dell'Art. 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva Uccelli, e Art. 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat.

I piani e i progetti direttamente connessi alla gestione della conservazione del sito, singolarmente o come componenti di altri piani e progetti, dovrebbero generalmente essere esclusi dalle disposizioni dell'Art. 6, paragrafo 3, ma le loro componenti non direttamente finalizzate alla conservazione possono ugualmente richiedere una valutazione.

E' infatti utile tenere in considerazione che ci possono essere anche circostanze nelle quali un piano o un progetto direttamente connesso o necessario per la gestione di un sito può generare un interferenza significativa su un altro sito Natura 2000.

Inoltre è opportuno evidenziare che diversi contenziosi o pre-contenziosi comunitari avviati nei confronti dello Stato italiano relativi ad esclusioni dalla valutazione di incidenza di interventi o

attività che possono avere generare incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, possono trovare fondamento nell'ambito della presunta violazione dell'art. 6.2.

Questo in considerazione del fatto che, se non adeguatamente e preventivamente regolamentate attraverso specifiche Misure di Conservazione, tali azioni sono passibili di comportare un potenziale degrado degli habitat e perturbazione delle specie per le quali il sito è stato individuato.

Da ciò ne consegue che, tra le finalità generali del paragrafo 2, è anche ricompresa la corretta applicazione dei successivi paragrafi 3 e 4 e, dunque, eventuali difformità nell'applicazione della valutazione di incidenza, possono configurarsi come inosservanze rispetto all'applicazione dell'articolo 6.2.

Proprio per tale ragione le disposizioni dell'art. 6.3 devono essere estese non ai soli piani o progetti ma a tutte le azioni che possono generare incidenze significative sul sito Natura 2000.

Pertanto, alla luce delle conclusioni sopra raggiunte, la procedura di Valutazione di Incidenza si applica a tutti i piani, programmi progetti, interventi ed attività (di seguito nel testo **P/P/P/I/A**), compresi i regolamenti ittici ed i calendari venatori, non direttamente connessi alla gestione del sito Natura 2000 e la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sul sito medesimo.

D.P.R. 357/97, come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 - Articolo 5 "Valutazione di Incidenza"

1. *Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico- ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. CONTESTO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE*
2. *I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico- venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. STUDIO DI INCIDENZA - PIANI*
3. *I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. STUDIO DI INCIDENZA - INTERVENTI (Nel D.P.R. 357/97,*

modificato ed integrato con D.P.R. 120/2003, oltre a piani e progetti, è introdotta la categoria degli interventi).

- 4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G. VALUTAZIONE DI INCIDENZA INTEGRATA ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)*
- 5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER PIANI ED INTERVENTI*
- 6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime. TEMPISTICHE*
- 7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa. VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN AREE PROTETTE NAZIONALI*
- 8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. VALUTAZIONE DI INCIDENZA COME STRUMENTO PREVENTIVO E CONSULTAZIONE PUBBLICA*
- 9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante Interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al*

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. MISURE DI COMPENSAZIONE IN CASO DI PRESENZA DI SPECIE ED HABITAT PRIORITARI

Habitat e specie di interesse comunitario nel Codice Penale: artt. 727-bis e 733-bis

Con il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, l'Italia ha modificato il codice penale inserendo i reati di *“Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”* e di *“Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”*.

Nello specifico il provvedimento recepisce la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente che richiede agli Stati membri di sanzionare penalmente alcuni comportamenti che costituiscono gravi reati nel rispetto dell'obiettivo di tutela ambientale previsto dall'articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE).

Le modifiche al Codice penale hanno portato all'inserimento di due nuovi articoli: l'Art. 727- bis relativo alle specie e l'Art. 733-bis relativo agli habitat.

Art. 727-bis. *(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette):*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis *(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto):*

1. *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*
2. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 -bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli).*
3. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 -bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come*

zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli), o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).

1.3 Documenti di indirizzo della Commissione europea

La Valutazione di Incidenza Ambientale è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico.

Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario.

Pertanto, la Valutazione di Incidenza Ambientale si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, e che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.

La Commissione europea, per rispettare le finalità della Valutazione di Incidenza e per ottemperare al suo ruolo di "controllo" previsto dall'art. 9 della direttiva Habitat, ha fornito suggerimenti interpretativi e indicazioni per un'attuazione omogenea della Valutazione di Incidenza in tutti gli Stati dell'Unione.

La bozza della ***“Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat”*** (2019) rimanda all'autorità individuata come competente dallo Stato membro il compito di esprimere il proprio parere di Valutazione di Incidenza, basato anche sul confronto di dati e informazioni provenienti da più interlocutori e che non può prescindere da consultazioni reciproche dei diversi portatori di interesse.

Lo stesso documento e i casi più importanti della prassi sviluppata in ambito comunitario hanno condotto a un consenso generalizzato sull'evidenza che le valutazioni richieste dall'art. 6.3 della Direttiva Habitat siano da realizzarsi per i seguenti livelli di valutazione:

Livello I: screening - E' disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito.

Livello II: valutazione appropriata - Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del

sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.

Livello III: possibilità di deroga all'articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni.

Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.

La bozza della Guida metodologica (2019), ha sostituito la precedente versione del 2002, che prevedeva una valutazione articolata su quattro livelli, uno dei quali, precedente all'attuale Livello III, consistente in una fase a se stante di valutazione delle soluzioni alternative, ovvero la *“valutazione delle alternative della proposta in ordine alla localizzazione, al dimensionamento, alle caratteristiche e alle tipologie progettuali del piano o progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del Sito Natura 2000”*.

La valutazione delle soluzioni alternative, rappresentando una delle condizioni per poter procedere alla deroga all'articolo 6, paragrafo 3, e quindi proseguire con la procedura prescritta dal paragrafo 4, nella Guida metodologica (2019) è stata inclusa, quale pre-requisito, nelle valutazioni del Livello III.

L'applicabilità della procedura dipende da diversi fattori e, nella sequenza di passaggi, ogni livello è influenzata dal passaggio precedente.

L'ordine in cui vengono seguite le fasi è quindi essenziale per la corretta applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3. Per quanto riguarda l'ambito geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 non si limitano ai piani e ai progetti che si verificano esclusivamente all'interno o coprono un sito protetto, essi hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (cause C- 98/03, paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233).

Inoltre, la Corte ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat non osta a una misura di protezione nazionale più rigorosa che, ad esempio, potrebbe imporre un divieto assoluto di un determinato tipo di attività, senza alcun obbligo di valutazione dell'impatto ambientale del singolo progetto o piano sul sito Natura 2000 in questione (Causa C-2/10 39-75).

Ulteriori guide europee

La procedura della Valutazione di Incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata dalle parti coinvolte nel procedimento, costituisce una opportunità per garantire, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario e l'uso del territorio.

Questi criteri di base della Direttiva, sono stati in seguito sviluppati anche attraverso la pubblicazione di una serie di documenti tecnici/linee guida predisposti dalla Commissione Europea, indirizzati a fornire indicazioni e suggerimenti in relazione ad una serie di interventi ed attività progettuali, quali, ad esempio:

- Impianti eolici
- Attività estrattive
- Sviluppo portuale ed opere di dragaggio
- Impianti di acquacoltura
- Gestione delle foreste
- Agricoltura

Detti documenti, oltre alla *Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat* (2018) e alla citata *Guida metodologica*, sono scaricabili dal sito della Commissione Europea al link: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

L'obiettivo di tali guide è quello di fornire orientamenti su come garantire al meglio lo sviluppo delle attività di volta in volta trattate seguendo le disposizioni delle due direttive comunitarie ("Habitat" ed "Uccelli").

Nello specifico, i documenti affrontano le procedure da seguire ai sensi dell'articolo 6 commi 3 e 4 e forniscono chiarimenti su determinati aspetti chiave di questo processo di valutazione. In particolare la bozza di aggiornamento della **"Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat"** (2019), al capitolo 5, contiene riferimenti ai processi di integrazione delle valutazioni previste dall'art. 6.3, con le Direttive 2000/60/CE (WDF – Direttiva Quadro Acque), 2011/92/EU e 2014/52/EU, (VIA) e 2001/42/CE (VAS).

1.4 L'applicazione dell'Art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat nei tre livelli procedurali

In questo paragrafo, per meglio comprendere le relazioni tra le previsioni della Direttiva e quanto approfondito dai documenti di orientamento dell'UE, sono sintetizzati i principi fondamentali delle fasi procedurali e dei livelli di valutazione che costituiscono la VInCA.

I successivi capitoli approfondiscono e forniscono disposizioni per ogni singolo Livello, dando anche risalto ad una fase essenziale della Valutazione di Incidenza quale quella dell'Analisi delle Soluzioni Alternative, in quanto si configura come pre-requisito per acconsentire all'eventuale regime di deroga previsto dall'art. 6.4.

Nelle Figure 1 e 2 viene schematizzato l'intero processo. I Livelli previsti dalla *"Guida metodologica alle disposizioni dell'Art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat"*, pur rappresentando la necessaria progressione delle fasi di svolgimento della VInCA., debbono comunque essere considerati in coerenza con i rispettivi paragrafi della Direttiva.

In particolare, come espresso in dettaglio nei capitoli specifici, lo screening (Livello I) e la valutazione appropriata (Livello II) sono espressione dell'ambito di applicazione dell'Art. 6.3.

Lo screening (Livello I) non richiede uno Studio di Incidenza e non può prevedere misure di mitigazione che, in questa fase di preesame, comprometterebbero gli elementi della VInCA appropriata (Livello II) che non deve comportare lacune, ma avere rilievi e conclusioni completi, decisi e definitivi.

Anche se la fase di Valutazione delle Soluzioni Alternative, che prima costituiva un livello a se stante, appartiene formalmente all'ambito di applicazione dell'Art. 6.4 e quindi al Livello III, potrebbe, in ogni caso, risultare opportuno che il proponente, anche di concerto con l'Autorità competente, proceda ad una ricognizione preventiva sulle possibili Soluzioni Alternative nell'ambito degli opportuni approfondimenti previsti nella valutazione appropriata.

Infatti, una adeguata e completa analisi preliminare dell'ambito territoriale sul quale si intende intervenire e delle specifiche norme di tutela e di conservazione, può consentire al progettista di sviluppare e indirizzare la proposta verso soluzioni di minore interferenza ambientale senza giungere a conclusioni negative della valutazione appropriata (Art. 6.3).

Nel rispetto della Direttiva Habitat deve, dunque, prevalere il valore della biodiversità rispetto alle tipologie di proposte, qualsiasi esse siano, affinché presentino una interferenza minima o nulla nei confronti dei siti Natura 2000 interessati.

In concreto, l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, dovrà verificare se il proponente nello Studio di Incidenza ha correttamente sviluppato ed analizzato la proposta sulla base della soluzione con minore interferenza sui siti Natura 2000 potenzialmente interessati.

Nel caso in cui nello Studio di Incidenza emergano carenze in tal senso, l'Autorità competente per la VInCA potrà richiedere di rimodulare la proposta con la presentazione di ulteriori soluzioni progettuali e localizzative da parte del progettista, oppure proponendo direttamente le soluzioni ritenute più idonee affinché si possa escludere una incidenza significativa nelle conclusioni della Valutazione appropriata.

Tuttavia, da un punto di vista formale, così come riconosciuto nella sentenza della Corte di Giustizia UE nella Causa C 241/08, la "Valutazione delle Soluzioni Alternative", rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 6.4 e quindi risulta configurarsi come fase di approfondimento del Livello III.

Invero, è opportuno evidenziare che l'analisi delle Soluzioni Alternative" deve essere considerata come pre-requisito per il ricorso all'applicazione di detto art. 6.4, e quindi propedeutica alle valutazioni concernenti l'accordo del regime di deroga di cui al citato paragrafo 4 e peculiari del terzo Livello della VInCA, che possono condurre, qualora ne sussistano tutti i requisiti, all'approvazione della proposta con incidenze negative sul sito/i Natura 2000, mediante l'attuazione di idonee Misure di Compensazione.

Da quanto sopra consegue che l'applicazione del Livello III, descritto dalla Guida Metodologica, si applica solo nel caso in cui, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, adottando ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale della rete Natura 2000 sia tutelata.

In conclusione, solo a seguito di dette verifiche infatti, l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza potrà dare il proprio accordo alla realizzazione della proposta avendo valutato con ragionevole certezza scientifica che essa non pregiudicherà l'integrità del sito Natura 2000 interessato.

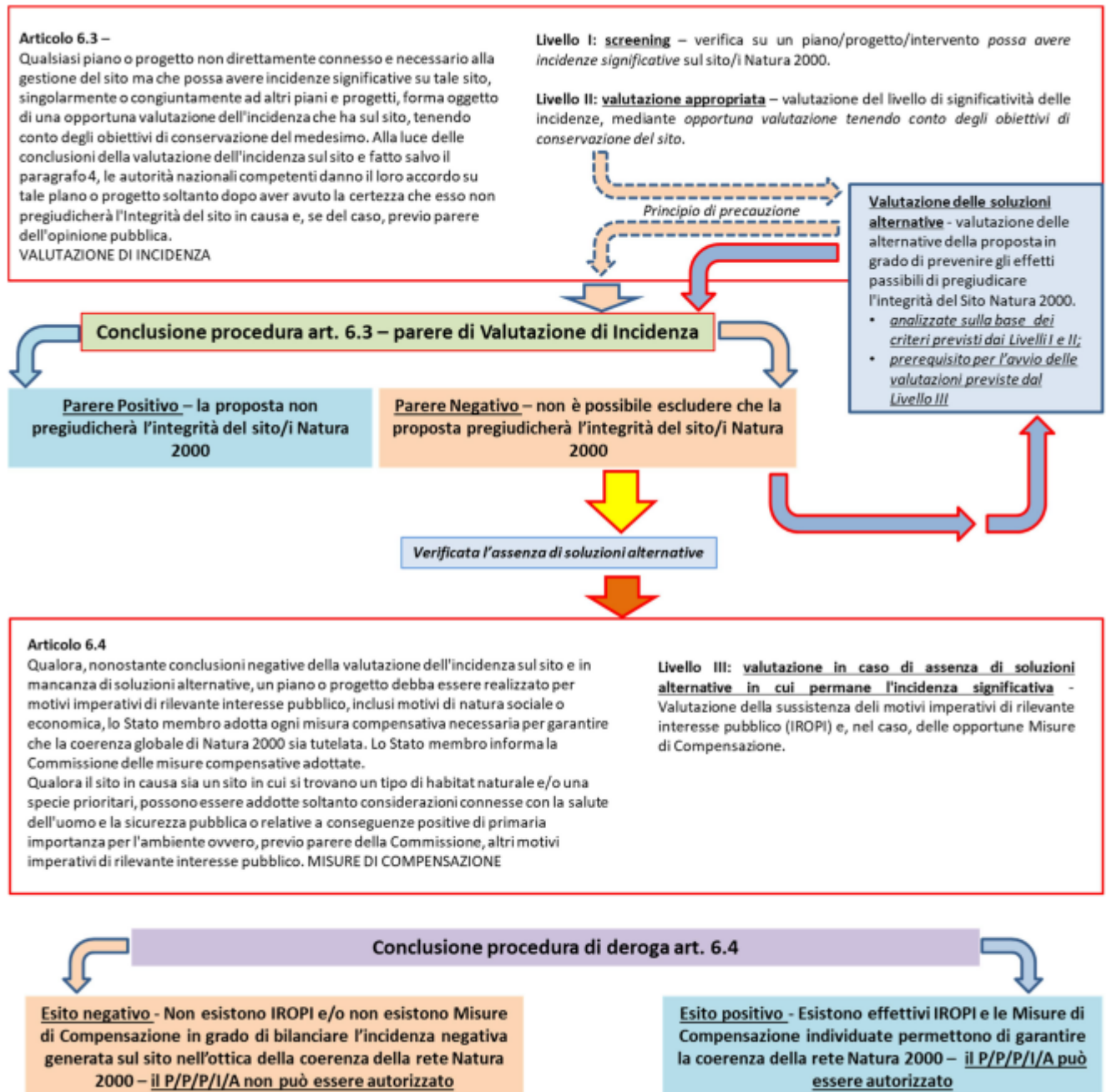


Figura 1 – Schema della procedura Valutazione di Incidenza in relazione all'articolo 6, paragrafo 3 e della Direttiva 92/43/CEE Habitat.



Figura 2 – Livelli della Valutazione di Incidenza nella Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) C(2018) 7621 final (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25.01.2019).

1.5 Standard Data Form Natura 2000

Natura 2000 Standard Data Form (SDF - Scheda o formulario standard Natura 2000) contiene per ogni Sito le informazioni e la documentazione necessaria per individuare gli obiettivi di conservazione (cfr. 1.6) ed il contributo dello stesso all'efficacia e coerenza della rete Natura 2000.

Tale scheda comprende, per ciascun sito, una mappa, la denominazione, l'ubicazione, l'estensione, nonché i dati ecologici relativi agli habitat e alle specie di Allegato I e II (cfr. art. 4.1 e criteri di cui all'Allegato III della Direttiva 92/43/CEE) per i quali il sito è stato individuato e designato.

Se nella Sezione 3 dello SDF, relativa alle informazioni ecologiche, il campo *"rappresentatività"* del tipo di habitat o *"popolazione nel sito"* della specie di interesse comunitario riporta una valutazione «non significativa», indicata con la lettera D, tali habitat e specie possono non essere considerati per definire gli «*obiettivi di conservazione del sito*».

Lo Standard Data Form racchiude inoltre informazioni che facilitano l'attività di gestione e monitoraggio della rete Natura 2000, come la lista delle altre specie animali e vegetali presenti, alle fonti bibliografiche utili, alle pressioni e minacce, etc..

Con la Decisione della Commissione 2011/484/UE dell'11 luglio 2011 C(2011) n. 4892 recante *"Nuovo Formulario standard per Zone di Protezione Speciale (ZPS) per zone proponibili per una identificazione come Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e per Zone Speciali di Conservazione (ZSC)"* è stata adottata l'ultima versione dello Standard Data Form con le relative note esplicative.

Sebbene valutati come «non significativi» nello Standard Data Form Natura 2000, nell'ambito di una valutazione ai sensi dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat, gli effetti di un progetto od intervento su habitat e specie classificati come D nello SDF devono essere analizzati nell'ottica del loro contributo all'integrità del sito Natura 2000, in considerazione della loro funzione di habitat, habitat di specie oppure di specie essenziali al mantenimento della funzionalità delle comunità biologiche presenti.

1.6 Obiettivi di Conservazione

Gli obiettivi di conservazione rappresentano delle finalità da conseguire in un sito Natura 2000 affinché questo possa concorrere il più possibile al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e specie in esso individuati, tenendo in considerazione il livello appropriato (nazionale o regionale, in base anche all'area di ripartizione dei rispettivi tipi di habitat o specie).

Questi sono individuati a partire dalle informazioni ecologiche riportate nello Standard Data Form Natura 2000 per ciascun habitat e specie di Allegato I e II per i quali il sito è stato designato.

Se la presenza del tipo di habitat dell'Allegato I o della specie dell'Allegato II è valutata «*non significativa*» nello Standard Data Form Natura 2000, tali habitat e specie non vanno considerati come inclusi negli «*obiettivi di conservazione del sito*», a meno che non sia esplicitamente previsto in ragione della loro potenziale funzione ecologica.

Infatti sulla base del principio di precauzione anche habitat e specie classificati come D possono essere individuati come *“obiettivi di conservazione”* al fine di addivenire ad un loro miglioramento o ripristino.

Nell'adottare gli obiettivi di conservazione per un sito Natura 2000 è essenziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva Habitat, *“[stabilire] le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti”*.

Sebbene, la Direttiva Habitat, all'art. 7 prescrive che l'articolo 6, paragrafo 1, non si applica alle ZPS, si evidenzia che gli artt. 3 e 4, paragrafi 1 e 2, della Direttiva Uccelli, contengono disposizioni analoghe che si applicano a decorrere dalla data della sua attuazione. Da ciò consegue che, come riportato nella Guida all'interpretazione dell'art. 6 (2018) *“è necessario stabilire obiettivi a livello di sito anche per le ZPS di cui alla direttiva Uccelli, per ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, di tale direttiva”*.

Di norma, occorre infatti definire obiettivi di conservazione a livello di sito non solo per tutte le specie e i tipi di habitat di interesse comunitario di cui alla Direttiva Habitat ma anche per tutte le specie ornitologiche di cui all'Allegato I della Direttiva Uccelli che sono presenti in maniera significativa in un sito Natura 2000, nonché per le specie migratrici che vi ritornano regolarmente.

Non è necessario invece stabilire obiettivi o misure di conservazione specifici per specie o tipi di habitat la cui presenza nel sito non è significativa secondo lo Standard Data Form Natura 2000

1.7 Misure di Conservazione e Piano di Gestione

Misure di Conservazione

Le Misure di Conservazione sono misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente (articolo 1, lettera a della Direttiva Habitat). In altri termini, sono misure atte a mantenere o raggiungere gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.

Dette Misure di Conservazione sono individuate ai sensi:

- dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della Direttiva ex 79/409/CEE "Uccelli", per le Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- dell'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Nonostante il collegamento previsto tra le due direttive, l'art. 6, paragrafo 1, della Direttiva Habitat non si applica alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), mentre per esse valgono comunque i disposti dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

In particolare l'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva Habitat prevede:

- esplicite misure, che siano conformi alle esigenze ecologiche degli habitat di allegato I e delle specie di allegato II presenti nei siti, intese a raggiungere l'obiettivo generale della direttiva. Le misure possono essere di tipo regolamentare, amministrativo o contrattuale e all'occorrenza prevedere specifici piani di gestione;
- istituisce un sistema di misure di conservazione che si applica a tutte le Zone Speciali di Conservazione della rete Natura 2000, senza eccezioni, ed a tutti i tipi di habitat naturale dell'allegato I e delle specie dell'allegato II presenti nei siti, ad eccezione di quelli identificati come non significativi nello Standard Data Form Natura 2000.

Inoltre le Misure di Conservazione devono tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lo scopo della Direttiva Habitat è infatti quello di «... *contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato*». Esiste quindi un obbligo di risultato.

È importante operare una chiara distinzione tra obiettivi e misure di conservazione.

E' ragionevole presupporre che gli obiettivi di conservazione siano relativamente stabili nel tempo, ed infatti, nella maggior parte dei casi debbono essere obiettivi a lungo termine.

E' probabile invece che le misure di conservazione necessarie per realizzare tali obiettivi mutino in risposta all'evoluzione dei tipi di pressioni alle quali i siti sono esposti e, ovviamente, agli effetti, auspicabilmente positivi, delle misure di conservazione già intraprese.

Pertanto, le misure di conservazione costituiscono gli interventi e i meccanismi veri e propri da predisporre per un sito Natura 2000 al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del medesimo e devono:

1. corrispondere alle esigenze ecologiche degli habitat dell'allegato I e delle specie dell'allegato II presenti nei siti;
2. soddisfare l'obiettivo generale della direttiva di mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

È utile ricordare che dette misure devono tenere conto delle priorità di conservazione, individuate nelle specie e negli habitat di maggiore rilevanza rispetto ai quali intervenire, e alle misure più importanti o urgenti da adottare.

Anche per habitat e specie valutati come D (*"non significativi"*) nello SDF ma individuati come obiettivi di conservazione devono essere individuate misure di conservazione almeno relative all'effettuazione di monitoraggi per addivenire ad un loro migliore conoscenza (*Assessment*).

Le priorità di conservazione sono definite nella nota della Commissione sulla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - Versione definitiva del 14 maggio 2012 e riportate nella Guida all'interpretazione all'art. 6 (2018):

- le esigenze ecologiche delle specie e degli habitat elencati nel formulario standard Natura 2000 (ossia presenza nel sito, eccezion fatta per quelli la cui presenza non è significativa secondo il formulario);
- lo stato di conservazione locale, regionale e nazionale degli habitat e delle specie;
- i rischi e i processi di degrado cui sono esposti specie e habitat;
- la coerenza complessiva della rete Natura 2000.

In funzione del recepimento nazionale della Direttiva Habitat, l'adozione e l'approvazione di Misure di Conservazione sito specifiche per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), è propedeutica alla loro designazione quali ZSC.

Piano di Gestione

Il Piano di Gestione si configura come uno strumento di pianificazione la cui adozione risulta necessaria solo qualora la situazione specifica del sito non consenta di garantire uno stato di conservazione soddisfacente attraverso l'attuazione delle misure regolamentari, amministrative o contrattuali e il cui principale obiettivo, coerentemente con quanto previsto anche dall'art. 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., è quello di garantire la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato l'individuazione del sito, mettendo in atto le più opportune strategie di tutela e gestione.

Infatti, secondo quanto stabilito dal DM 3 settembre 2002, solo nel caso in cui le misure di conservazione descritte al paragrafo precedente non siano sufficienti a garantire il conseguimento degli obiettivi di conservazione è opportuno procedere alla elaborazione di piani di gestione specifici per i siti della Rete Natura 2000.

La Direttiva Habitat (art. 6), al fine di garantire la conservazione dei siti Natura 2000, ha individuato nel Piano di Gestione uno strumento di pianificazione idoneo alla salvaguardia delle peculiarità di ogni singolo sito.

Tale strumento è in grado di integrare gli aspetti prettamente naturalistici con quelli socio-economici ed amministrativi. I piani di gestione dei siti Natura 2000 non sono sempre necessari ma, se usati, devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le attività previste.

Essi possono essere documenti a sé stanti oppure essere incorporati in altri eventuali piani di sviluppo.

Il Piano di Gestione, deve integrarsi completamente con altri piani di gestione del territorio ed in particolare con il Piano paesaggistico regionale, il Piano forestale regionale, il Piano faunistico venatorio regionale, i Piani urbanistici provinciali, i Piani urbanistici comunali, i Piani delle aree protette qualora il sito vi ricada in parte o tutto.

1.8 Definizioni e criteri da rispettare per la Valutazione di Incidenza

Principio di precauzione

Il principio di precauzione è contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) (ex articolo 174 del TCE). La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire obiettivi quali la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente. *Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".*

Secondo la Commissione europea, lo scopo del principio di precauzione è quindi quello di garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio.

Il principio di precauzione è invocato al fine di garantire un livello appropriato di protezione dell'ambiente e della salute, nonché quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza.

Nella procedura di Valutazione di Incidenza, il principio di precauzione deve essere applicato ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano/programma/progetto/intervento/attività sui siti della rete Natura 2000.

Stato di conservazione

Lo stato di conservazione è definito all'articolo 1 della Direttiva 92/43/CEE:

- per un habitat naturale è: *«l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche (...).»;*
- per una specie è: *«l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni.*

Stato di conservazione soddisfacente

Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando:

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che sono interessate sono stabili o in estensione,
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile,
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente.

Lo «stato di conservazione» di una specie è considerato «soddisfacente» quando:

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile,
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

Habitat di specie

L'habitat di specie è uno spazio multi-dimensionale definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

Integrità di un Sito Natura 2000

L'«integrità del sito» è stata definita come *«la coerenza della struttura e della funzione ecologiche del sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato»* (Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE, 2000).

Significatività

Il concetto di ciò che è «significativo» deve essere interpretato in modo obiettivo. La determinazione riguardo all'entità del piano o progetto non afferisce strettamente alla tipologia, bensì al livello di significatività che può generare nei confronti del sito o dei siti Natura 2000.

Al tempo stesso, bisogna determinare la significatività in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali del sito o dei siti potenzialmente oggetto di impatti da parte del piano o progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione di tale sito o di tali siti.

È importante notare che l'intenzione alla base della disposizione sugli effetti congiunti è quella di tener conto degli impatti cumulativi che spesso si manifestano con il tempo.

La procedura dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, è inoltre attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito, ma anche da quelli al di fuori di esso senza limiti predefiniti di distanza.

Per determinare se un piano o progetto «possa avere incidenze significative, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti» occorre considerare un rapporto di causa ed effetto.

E' da considerare inoltre la valutazione degli effetti a breve o lungo termine, temporanei o permanenti generati dal piano o progetto sul sito o sui siti Natura 2000.

Effetto cumulo

L'articolo 6, paragrafo 3, tratta questo aspetto considerando gli effetti congiunti di altri piani o progetti.

Nell'ambito di tale analisi si devono considerare piani o progetti che siano completati; approvati ma non completati; o non ancora proposti ma previsti in uno strumento di pianificazione territoriale e quelli in fase di approvazione.

Una serie di singoli impatti ridotti può, nell'insieme produrre un'interferenza significativa sul sito o sui siti Natura 2000.

Effetti probabili

In linea con il principio di precauzione, le salvaguardie di cui all'articolo 6, paragrafi 3, e soprattutto 4, sono attivate non solo da una certezza, ma anche da una probabilità del verificarsi di incidenze significative.

Effetti indiretti

Gli effetti indiretti sono tipologie di interferenze generate dalla realizzazione di una azione esterna o interna ai siti Natura 2000 i cui effetti possono alterare però in modo negativo lo stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 più prossimi.

Interferenza funzionale

E' definita interferenza funzionale un effetto indiretto di un piano, progetto, intervento o attività esterno o interno all'area ZSC o ZPS, determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del sito (ad es. emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete e corridoi ecologici).

Degrado

Il degrado è un deterioramento fisico che colpisce un habitat. In un sito si ha un degrado quando la superficie dell'habitat interessato viene ridotta oppure la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle specie tipiche ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale, descritta nell'ultimo aggiornamento disponibile degli Standard Data Form Natura 2000 del sito.

La valutazione del degrado è effettuata in funzione del contributo che il sito fornisce alla coerenza della rete. Inoltre deve essere valutato anche in relazione all'obiettivo di conservazione da raggiungere per l'habitat in questione e quindi alle misure di conservazione individuate per lo stesso (es. aumento della superficie dell'habitat del 20%).

Lo stato di conservazione si valuta tenendo conto di tutte le influenze che possono agire sull'ambiente che ospita gli habitat (spazio, acqua, aria, suolo). Se queste influenze tendono a modificare negativamente lo stato di conservazione dell'habitat rispetto alla situazione iniziale, tale deterioramento è da considerare come degrado.

Per valutare questo degrado rispetto agli obiettivi della direttiva, si può far riferimento alla definizione di stato di conservazione soddisfacente di un habitat naturale di cui all'articolo 1, lettera e), sulla base dei seguenti fattori:

- *«la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione».*
Qualsiasi evento o azione che contribuisca a ridurre le superfici di un habitat naturale per il quale il sito è stato designato può essere considerato un degrado. L'importanza della riduzione della superficie dell'habitat va valutata in relazione alla superficie totale che esso occupa nel sito, ed in funzione dello stato di conservazione dell'habitat medesimo, e del raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito.
- *«La struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile».*
Qualsiasi alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a lungo termine degli habitat può essere considerata un degrado. Le funzioni ecologiche necessarie per il mantenimento a lungo termine dell'habitat sono correlate chiaramente alla tipologia dell'habitat interessato e del raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito.

Perturbazione delle specie

La perturbazione è riferita alle specie, e può essere limitata nel tempo (rumore, sorgente luminosa ecc.) o come conseguenza del degrado del sito. L'intensità, la durata e la frequenza del ripetersi della perturbazione sono quindi parametri importanti.

Per essere considerata significativa una perturbazione deve influenzare lo stato di conservazione della specie, definito all'articolo 1, lettera i) della Direttiva Habitat.

Per valutare la significatività della perturbazione rispetto agli obiettivi della direttiva bisogna basarsi sui seguenti fattori:

- *«I dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene».*

Qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della popolazione della specie sul sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie può essere considerato una perturbazione significativa.

- *«L'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile».*

Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione dell'areale di distribuzione della specie nel sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie può essere considerato come una perturbazione significativa.

- *«Esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine».*

Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni dell'habitat di specie nel sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie può essere considerato una perturbazione significativa.

Si ha una perturbazione di una specie in un sito quando i dati sull'andamento delle popolazioni di questo sito indicano che tale specie non può più essere un elemento vitale dell'habitat cui appartiene rispetto alla situazione iniziale. Questa valutazione è effettuata anche conformemente al contributo che il sito fornisce alla coerenza della rete in base agli obiettivi di conservazione fissati a livello di sito.

Le perturbazioni devono essere considerate anche in relazione all'obiettivo di conservazione fissato per la specie in questione, e quindi valutate in base agli effetti che esse possono avere sul raggiungimento di tali obiettivi.

La perturbazione, così come il degrado, sono quindi valutati rispetto allo stato di conservazione di specie ed habitat interessati e agli obiettivi di conservazione fissati a livello di sito per tali specie ed habitat.

A livello di sito, la valutazione dello stato di conservazione è riportata nell'ultimo aggiornamento disponibile dello Standard Data Form Natura 2000, e sulla base dei monitoraggi di cui all'art. 17 della Direttiva Habitat e dell'art. 12 della Direttiva Uccelli.

P/P/P/I/A (Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività)

Nel testo del presente documento con P/P/P/I/A si intendono tutti i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività la cui attuazione potrebbe generare interferenze sui siti Natura.

Definizione di piano e programma

Sono definiti piani e programmi gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1. che sono elaborati e adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2. che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Incidenza

Per incidenza si intende qualsiasi effetto o impatto diretto o indiretto, a breve, medio o lungo periodo che può essere causato all'ambiente fisico e naturale in una ZSC o ZPS, da un piano, programma, progetto, intervento o attività (i termini incidenza, effetto, impatto, sono usati con lo stesso significato).

Incidenza significativa

L'incidenza è significativa quando un piano, progetto, intervento o attività produce effetti negativi, da solo o congiuntamente con altri piani, progetti, interventi o attività, sulle popolazioni vegetali ed animali, sugli habitat e sull'integrità del sito medesimo, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione del Sito o dei Siti Natura 2000 interessati. La determinazione della significatività dipende dalle caratteristiche e dalle condizioni ambientali e dagli obiettivi di conservazione del sito.

Misure di mitigazione (attenuazione)

Misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un piano, progetto od intervento, durante o dopo la sua realizzazione. Costituiscono parte integrante della proposta e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.

1.9 Disposizioni generali per la procedura di Valutazione di Incidenza

• *Adeguate formazione tecnica per le Autorità delegate alla VInCA*

Le Autorità delegate alla VInCA devono essere in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di Valutazione di Incidenza, compreso il livello di screening. Ai sensi dell'art.5 comma 4 del D.P.R. 357/97, è la Regione che, per quanto di propria competenza, norma l'attuazione della Valutazione di Incidenza e individua, in caso di deleghe, l'autorità competente per il suo svolgimento. Non è possibile delegare dette competenze a Strutture non adeguatamente formate a livello tecnico-scientifico.

In ogni caso, in attuazione al D.P.R. 357/97, la Regione esercita un ruolo di coordinamento e verifica sulle attività delle Autorità da esse delegate per la VInCA.

• *Necessità di coordinamento tra Regioni e PP.AA per le Valutazioni di Incidenza che coinvolgono siti Natura 2000 limitrofi appartenenti a Regioni amministrative diverse.*

Al fine di garantire la coerenza della rete Natura 2000 ed assicurare livello di valutazione omogeneo delle incidenze generate da P/P/P/I/A, le Regioni assicurano le opportune forme di coordinamento nelle procedure di VInCA nelle seguenti casistiche:

- Siti Natura 2000 limitrofi a confine tra Regioni amministrative diverse;
- Valutazione delle incidenze generate da P/P/P/I/A interregionali;
- Valutazione delle incidenze generate da P/P/P/I/A da attuare nel territorio di una Regione ma che possono generare interferenze significative su siti Natura 2000 appartenenti a Regioni limitrofe.

• *Livello minimo di approfondimento dei progetti, interventi e attività da sottoporre a VInCA*

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera g) del D.Lgs.152/2006, gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 *"Codice dei contratti pubblici"*, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e delle potenziali interferenze sui siti Natura 2000.

Per interventi ed attività, non sottoposti alle disposizioni della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 per i quali è richiesta la procedura di VInCA, la definizione del livello progettuale è concordata, caso per caso, tra proponente ed Autorità competente per la VInCA: spetta al proponente presentare all'Autorità competente gli elaborati progettuali utili alla corretta analisi della proposta e alla valutazione degli effetti sul sito Natura 2000. Rimane in capo al Valutatore la possibilità di richiedere integrazioni qualora la documentazione fornita non sia sufficiente.

• *Varianti di Piani/Programmi*

Qualora le varianti di Piani e Programmi comportino possibili impatti che interessano, anche parzialmente e indirettamente, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE *"Habitat"* e 2009/147/CE *"Uccelli"* sono sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS integrata con la VInCA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 (artt.13-18).

• *Modifiche di Progetti /Interventi/Attività*

Qualora le modifiche di progetti riportati negli Allegati II, III, IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, comportino possibili impatti, anche indiretti, su Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE *"Habitat"* e 2009/147/CE *"Uccelli"* le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA o a VAS sono integrate con la VInCA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 (artt.19-28).

Per le modifiche di progetti, interventi e attività, che non rientrano nel campo di applicazione della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e relative a iniziative già approvate con parere positivo di

valutazione di incidenza, è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VInCA che potrà confermare il parere reso, oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura e, qualora all'interno di un endoprocedimento, anche per il tramite dell'Amministrazione nella quale si incardina il rilascio del provvedimento finale di approvazione della variante.

- ***Individuazione dell'Area Vasta di potenziale incidenza***

Con area vasta di potenziale incidenza si intendono i limiti massimi spaziali e temporali di influenza del piano, programma, progetto, intervento od attività (P/P/P/I/A), ovvero l'intera area nella quale la proposta può generare tutti i suoi possibili effetti.

Il concetto di Area Vasta ha un campo di applicazione diversificato in considerazione del riferimento ad unità territoriali omogenee o interconnesse tra loro, che possono rivelare affinità sia in un piccolo che in un grande territorio, eventualmente delimitato da confini naturali. Quindi, l'individuazione dei limiti dell'area vasta deve essere condotta in modo oggettivo e varia in considerazione della tipologia di P/P/P/I/A proposto, della sua localizzazione e della sensibilità dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati.

In fase di screening l'area vasta è individuata dall'Autorità competente per la VInCA, sulla base degli elementi informativi forniti dal proponente e della propria discrezionalità tecnica, mentre in fase di valutazione appropriata, l'individuazione dell'area vasta di analisi è effettuata dal proponente, e deve essere verificata e condivisa dall'Autorità VInCA in sede di valutazione.

- ***Espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate alla VInCA.***

I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con l'espressione di un parere motivato da parte dell'Autorità competente per la VInCA .

Prima dell'espressione di detto parere, l'Autorità VInCA acquisisce il "sentito" dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la stessa o degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati. Quanto espresso dagli Enti Gestori deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere finale.

Il parere motivato deve dare evidenza in modo chiaro ed univoco delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte.

- ***L'istituto del silenzio-assenso non è applicabile alla VInCA***

L'art. 17bis, comma 4, della Legge 241/90, in merito l'istituto del silenzio-assenso, riporta che: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi". Pertanto il silenzio-assenso non è applicabile alle previsioni discendenti dall'applicazione dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

1.10 La Valutazione di Incidenza integrata nei procedimenti di VIA e VAS

Si richiamano nel seguito i principali aspetti connessi all'integrazione tra le procedure di VIA e di VAS e la Valutazione di Incidenza in base alle vigenti disposizioni normative nazionali ed agli indirizzi comunitari. La complessità e la rilevanza del tema dell'integrazione procedurale e le specificità delle diverse tipologie di Piani/Programmi e Progetti nonché dei contesti territoriali e ambientali coinvolti non possono tuttavia essere trattati in questa sede ma richiedono approfondimenti specifici, sia di carattere procedurale che tecnico, da condurre congiuntamente alle autorità competenti in materia di VIA e di VAS finalizzati ad una esaustiva trattazione che possa fornire criteri omogenei e condivisi a livello nazionale.

La valutazione degli effetti su habitat e specie di interesse comunitario tutelati delle Direttive Habitat ed Uccelli è uno degli elementi cardine delle procedure di Valutazione Ambientale (VAS e VIA) disciplinate dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. Per tale ragione la definizione di valutazione di incidenza, è stata inserita dal D.Lgs. 104/2017 all'art. 5, comma 1, lett. b-ter), del D. Lgs. 152/2006, come: *"procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso"*.

Il D.Lgs. 104/2017, modificando ed integrando anche l'art. 5 comma 1, lettera c), del D.Lgs.152/2006, ha altresì specificato che per impatti ambientali si intendono gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, su diversi fattori. Tra questi è inclusa la *"biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE"*.

La Valutazione di Incidenza è esplicitamente richiamata anche in altri articoli della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 di seguito riportati:

Art. 6 - Oggetto della disciplina (commi 1 e 2 – VAS; comma 7 - VIA)

1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*
2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
 - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

[omissis]

7. *La VIA è effettuata per:*

- a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;
- b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000.

[omissis]

Art. 10 - Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale (comma 3)

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza Ambientale oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Lo stesso D.P.R. 357/97 e ss. mm e ii., art. 5, comma 4, stabilisce che per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito del predetto procedimento che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere in modo ben individuabile gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità di conservazione della Rete Natura 2000, facendo riferimento all'Allegato G ed agli indirizzi di cui alle presenti linee guida.

Gli screening di incidenza o gli studi di incidenza integrati nei procedimenti di VIA e VAS devono contenere le informazioni relative alla localizzazione ed alle caratteristiche del piano/progetto e la stima delle potenziali interferenze del piano/progetto in rapporto alle caratteristiche degli habitat e delle specie tutelati nei siti Natura 2000, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:

- ✓ Gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati dal piano/progetto;
- ✓ Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 interessati
- ✓ Le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati e la coerenza delle azioni di piano/progetto con le medesime;
- ✓ Tutte le potenziali interferenze dirette e indirette generate dal piano/progetto sui siti Natura 2000, sia in fase di realizzazione che di attuazione.

Sia per la VIA che per la VAS, il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, all'art. 10, comma 3, stabilisce l'inclusione nel rapporto ambientale (procedure di VAS), nello studio preliminare ambientale (procedure di verifica di assoggettabilità a VIA) e nello studio di impatto ambientale (procedure di VIA) degli

elementi necessari ad una compiuta valutazione della significatività degli effetti (incidenza) sui siti Natura 2000, che consenta all'autorità competente di accertare il rispetto delle finalità e delle misure di conservazione stabilite per i siti interessati. L'evidenza pubblica dell'integrazione procedurale tra VAS o VIA e VInCA assicura l'informazione al pubblico sin dalle prime fasi del procedimento e la partecipazione del pubblico, anche per gli aspetti relativi alla VInCA, attraverso la possibilità di esprimere osservazioni durante la fase di consultazione pubblica.

Poiché la valutazione dell'autorità competente per la VIA o per la VAS *“si estende alle finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza Ambientale”* nell'ambito del provvedimento finale dovranno essere inclusi e chiaramente distinti e definiti gli esiti relativi alla valutazione di incidenza, rispetto ai diversi livelli a cui è stata condotta, ivi incluso quello relativo allo screening di incidenza.

Ai sensi degli articoli 7 e 7bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le Regioni e le Province Autonome, in conformità alla pertinente legislazione europea e nazionale, disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VAS e di VIA, individuando le forme più opportune di coordinamento tra i diversi soggetti o Enti competenti in materia di VAS/VIA e di VInCA, qualora non coincidenti.

Rispetto alla VIA, effettuata per specifiche tipologie progettuali definite negli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, la VAS ha un campo di applicazione più diversificato, che potenzialmente può interessare tutti i livelli di programmazione e di pianificazione, dal livello statale a quello comunale e di settore.

Occorre quindi considerare che i contenuti e il livello di dettaglio con cui è svolta la Valutazione di Incidenza devono corrispondere al livello territoriale degli strumenti di programmazione o di pianificazione oggetto di valutazione ambientale. Ulteriori approfondimenti, progressivamente più significativi a livello di definizione degli impatti, corrispondono alle fasi attuative di tali strumenti, nell'ambito della predisposizione dei progetti e degli interventi.

Caratteristica comune a molti strumenti di programmazione è l'assenza di una preventiva localizzazione degli interventi previsti in quanto espressamente demandati a successive procedure di assegnazione su istanza.

In tali casi, uno screening generale, può comunque fornire indicazioni riguardo alle Valutazioni di Incidenza che dovessero rendersi necessarie in attuazione dei progetti previsti, nel momento in cui sono definite le aree di intervento.

Aver assolto alla VInCA di un Piano/Programma in ambito VAS non determina la possibilità di disapplicare la VInCA relativamente ai progetti e alle opere eseguite in attuazione dei detti Piani e Programmi.

In relazione alla scala dimensionale del Piano o Programma si deve quindi applicare progressivamente la metodologia di approfondimento più coerente. Così come nell'ambito dei progetti e delle opere.

La bozza di aggiornamento della “Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat” (2019), capitolo 4, contiene specifiche indicazioni

sull'integrazione tra VAS e livello di Valutazione Appropriata. Utili indicazioni di carattere metodologico sono contenute nel documento predisposto dal MATTM- MIBACT - ISPRA insieme alle Regioni e Province Autonome *"VAS- Valutazione di Incidenza - proposta per l'integrazione dei contenuti"* (2011).

Per quanto concerne la procedura di VAS, introdotta nell'art. 6, commi 3 e 3-bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e disciplinata dall' art. 12, appare utile tenere conto di quanto affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza nella causa C-177/11.

Il giudice del rinvio aveva chiesto, in sintesi, se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS» debba essere interpretato nel senso che esso subordina l'obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba assoggettare a valutazione ai sensi della direttiva «habitat».

Come è noto, il citato articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS», richiede una valutazione ambientale ogni volta che è necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva «habitat».

Dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva «VAS» e dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» risulta che *"una valutazione è richiesta per qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito di importanza comunitaria, ma in grado di avere incidenze significative su un tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti"*.

A tal riguardo la Corte ribadisce che *"l'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat» subordina il requisito di un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato (sentenza del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Racc. pag. I-7405, punto 43)."* Condizione soddisfatta nel caso in cui *"non possa escludersi, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Irlanda, C-418/04, Racc. pag. I-10947, punto 227)"*.

La Corte afferma dunque che:

"un esame effettuato per verificare se un piano o un progetto può avere incidenze significative su un sito, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato"

e conclude che

"[...] l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS» deve essere interpretato nel senso che esso subordina l'obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione ai sensi della direttiva «habitat», compreso il presupposto che il piano possa avere incidenze significative sul sito interessato. L'esame effettuato per verificare se quest'ultima condizione sia soddisfatta è"

necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato.”

In tale contesto l'esito dello screening di incidenza condotto in fase di verifica di assoggettabilità a VAS è l'elemento discriminante per determinare la necessità di sottoporre il Piano o Programma a VAS. Tale fase di verifica è inclusa nel Rapporto preliminare ambientale, predisposto ai sensi dell'art. 12 (Verifica di assoggettabilità a VAS) del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

Infine, va in ogni caso considerato che, anche nel caso di Valutazione di Incidenza integrata nelle procedure di VAS o di VIA, l'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.

L'esito della Valutazione di Incidenza, integrata nelle procedure di VAS o di VIA, è conseguentemente vincolante anche ai fini delle successive fasi di approvazione/autorizzazione del piano/progetto.

1.11 Responsabilità delle Autorità competenti sul rispetto dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat

Con riferimento a quanto espresso nelle sentenze della Corte di Giustizia Europea in merito alla competenza tecnico-scientifica dei valutatori al fine dell'accertamento dell'assenza di effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito, è opportuno ricordare:

- *..., in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, un'opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto implica che, prima dell'approvazione di questo, siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti autorizzano un'attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti (v. in C-404/09, EU:C:2011:768, punto 99, C-399/14, EU:C:2016:10, punti 49 e 50, Causa C-243/15.).*
- *Inoltre, va rilevato che l'articolo 9, paragrafo 4, della Convenzione di Aarhus esige che le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della stessa offrano rimedi «adeguati ed effettivi». A tale proposito, va ricordato che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 istituisce un procedimento di controllo preventivo fondato su un criterio di autorizzazione severo che, contenendo il principio di precauzione, consente di prevenire efficacemente pregiudizi all'integrità dei siti protetti dovute ai piani o ai progetti proposti, dal momento che impone alle autorità nazionali competenti di negare l'autorizzazione di un piano o progetto qualora sussistano incertezze sull'assenza di effetti pregiudizievoli di tali piani o progetti per l'integrità di tali siti (v. in particolare, C-127/02, EU:C:2004:482, punti 57 e 58, C-399/14, EU:C:2016:10, punto 48, Causa C-243/15).*

Pertanto l'Autorità competente, e nello specifico il soggetto deputato alla valutazione (Valutatore) dei documenti prodotti per i Livelli I, II e III della VINCA, deve essere in possesso delle migliori

conoscenze disponibili sul sito Natura 2000 in esame, nonché essere in grado di effettuare una analisi rigorosa degli studi e delle informazioni trasmesse da parte del Proponente del piano/progetto/intervento o attività, ed avere le competenze necessarie per valutare in maniera oggettiva e certa in che modo la proposta possa incidere sul sito Natura 2000 interessato.

In generale il Valutatore, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i, è tenuto ad operare sulla base del principio di buona fede nell'azione amministrativa.

1.12 Partecipazione del pubblico ed accesso alla giustizia nei procedimenti di valutazione di Incidenza

Diversamente da quanto richiesto per le Valutazioni Ambientali, VAS e VIA (Direttive 2001/42/CE, 2014/52/UE) , la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" non impone per la Valutazione di Incidenza l'obbligo generale di acquisire il parere dell'opinione pubblica ma rimanda ad una valutazione da effettuarsi "caso per caso". Infatti, l'articolo 6, paragrafo 3, seconda parte, della Direttiva 92/43/CEE prevede che le Autorità nazionali competenti diano il loro accordo su un piano o progetto, soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

Nell'applicazione di tale disposizione si deve tuttavia tenere conto di quanto espresso dalla Corte di Giustizia europea, nella sentenza C-243/15, in cui si afferma che "l'art 6(3) della DH deve essere letto in combinato disposto con l'art. 6, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione di Aarhus, quale strumento che costituisce parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'UE".

La Convenzione internazionale di Aarhus (1998) ratificata dall'UE con Direttiva 2003/4/CE e dall'Italia con la legge 16 marzo 2001 n. 108, ha per oggetto l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), indicato dalla Corte nella sentenza C-243/15 dispone che ciascuna Parte contraente "in conformità del proprio diritto nazionale, applica inoltre le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative ad attività non elencate nell'allegato I che possano avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine le Parti stabiliscono se l'attività proposta è soggetta a tali disposizioni".

La Corte di Giustizia Europea ha pertanto riconosciuto alle Organizzazioni Non Governative (ONG) il diritto alla partecipazione del pubblico alle procedure attuate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, nonché stabilito che le decisioni ad esse correlate rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, garantendo pertanto l'accesso alla giustizia su tali provvedimenti come, ad esempio, in merito all'adeguatezza delle conclusioni delle valutazioni condotte.

Le associazioni di protezione ambientale, quali portatori di interesse in materia ambientale, sono individuate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, mediante decreto del Ministro dell'Ambiente.

Alla luce di tali disposizioni di seguito si riporta quanto previsto dall'ordinamento italiano in relazione alle diverse modalità di partecipazione del pubblico nelle procedure di Valutazione di Incidenza considerando che essa, anche nei casi non compresi nell'ambito delle procedure di VAS e VIA, non costituisce di per se un atto autorizzatorio. Infatti, nella quasi totalità dei casi, la Valutazione di Incidenza è parte integrante di un endoprocedimento, che risponde sia per la partecipazione del pubblico che per le modalità di accesso agli atti alle previsioni della Legge 241/90.

Modalità di partecipazione del pubblico nei procedimenti di Valutazione di Incidenza

1. Valutazione di Incidenza ricompresa ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nei procedimenti di VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, VAS e verifica di assoggettabilità di VAS:

- **Programmi, Piani, Progetti** che afferiscono alle procedure di VAS e VIA, includono la VInCA, e sono regolamentati dal D.lgs. 152/2006 che stabilisce sia il principio che le modalità atte a favorire la partecipazione e l'accesso agli atti.
- **Progetti**, sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, contengono nello Studio preliminare ambientale gli elementi inerenti la valutazione di incidenza; questi sono resi pubblici nel rispetto dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006.
- **Programmi, Piani** sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, contengono nel Rapporto preliminare gli elementi inerenti lo screening di incidenza; questi sono resi pubblici nel rispetto dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Nei casi in cui dallo screening di incidenza emerga la possibilità del verificarsi di incidenze negative sui siti Natura 2000, detti piani o programmi sono assoggettati direttamente a VAS, le cui modalità di partecipazione al pubblico sono disciplinate da quanto disposto dagli artt. 13-17 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

In sintesi, il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., così come modificato dal D.lg.s 104/2017, disciplina e regola le modalità di partecipazione del pubblico per le Valutazioni di Incidenza, ricomprese nelle seguenti procedure:

- Verifica di assoggettabilità a VAS (Titolo II - art. 12 D.Lgs.152/2006)
- VAS (Titolo II - artt. 11,13,14,16 e 17 D.Lgs.152/2006)
- Verifica di assoggettabilità a VIA (Titolo III – art. 19 D.Lgs.152/2006)
- VIA (Titolo III - artt. 23, 24, 24-bis e 25 D.Lgs.152/2006)
- Provvedimento unico in materia ambientale (art.27 D.Lgs.152/2006)
- Provvedimento autorizzatorio unico regionale (art.27- bis D.Lgs.152/2006)

2) Valutazione di Incidenza non inclusa nelle procedure di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i. condotta ai soli sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

- **Piani, Programmi, Progetti, Interventi, Attività**, non sottoposti a procedure di VAS e VIA, rientrano nella sfera degli endoprocedimenti che debbono attenersi a quanto stabilito dalla

L.241/90 in materia di partecipazione del pubblico interessato, al fine di conseguire l'atto finale di approvazione e la conseguente autorizzazione/concessione.

- **I pareri resi dall'Autorità competente per la VInCA**, devono essere resi pubblici ai sensi del D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, che disciplina, tra l'altro, gli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, la pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali e l'accesso civico a dati e documenti.
- Per quanto concerne il sopravvenuto Articolo 57, comma 2, della Legge 28 dicembre 2015, n.221, che prevede: *“2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani”*, è da considerare che lo stesso fa riferimento al solo aspetto della pubblicazione della iniziativa, e quindi non inficia gli altri commi dello stesso articolo 5, per i quali resta stabilito l'obbligo della Valutazione di Incidenza per i Progetti e Interventi. Pertanto, risulta non avere efficacia rispetto a quanto stabilito dalla L.241/90, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.

In sintesi, quanto previsto dalla legge 241/90, dal D.lgs. 33/2013, dal D.lgs. 97/2016 e dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. disciplina e regolamenta, anche per la fase di screening, le modalità di partecipazione del pubblico inerenti le procedure di Valutazione di incidenza non ricomprese nelle procedure di VAS e VIA di cui al D.lgs 152/06 e s.m.i.

- **Valutazione di Incidenza – fase di Screening** - Per i P/P/P/I/A, sottoposti a solo screening di incidenza, ma non ricompresi all'interno delle procedure di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la pubblicazione sul sito web dell'avvio del procedimento e della relativa documentazione è affidata alla discrezionalità dell'Autorità competente per la VInCA, in considerazione della consistenza della proposta e della necessità di approfondimenti con i portatori di interesse. **Il livello minimo garantito deve essere in ogni caso la tempestiva pubblicazione del parere finale nella sezione trasparenza dell'Autorità competente o in una specifica sezione tematica del sito web, in ottemperanza al D.lgs. 33/2013 e s.m.i..**

Resta salva la possibilità di accesso agli atti e accesso alla giustizia.

<https://www.va.regione.umbria.it/vinca/procedimenti>

- **Valutazione di Incidenza – Valutazione appropriata e fasi successive** - Le Autorità competenti per la valutazione di incidenza si impegnano alla pubblicazione sui propri siti web, nella fase iniziale del procedimento, tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare, garantendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni alla stessa. Il termine di presentazione delle osservazioni è di 30 gg. a decorrere dal momento di pubblicazione online. In caso l'Autorità competente richieda integrazioni o venga modificata la proposta, i 30 gg. decorrono nuovamente dal momento in cui dette informazioni vengono rese disponibili al pubblico.

Nell'espressione del parere l'Autorità competente si impegna a valutare e a tenere adeguatamente conto dei risultati del processo di partecipazione del pubblico ed a fornire,

mediante pubblicazione online, le informazioni sulla decisione adottata, il testo della decisione e dell'atto autorizzatorio, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda.

Accesso agli atti e accesso alla giustizia

Per i pareri di Valutazione di Incidenza espressi dalle Autorità competenti, la normativa italiana garantisce, oltre all'accesso agli atti e alle informazioni ai sensi della Legge 241/90 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., anche l'accesso alla giustizia da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge n.349/86 che, sulla base di quanto disposto dall'art. 18, comma 5 della medesima legge, hanno la possibilità di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

In sintesi la possibilità per le ONG di accedere agli atti delle P.A. e alla giustizia relative ai pareri espressi sulle Valutazioni di Incidenza è garantita attraverso:

- Legge 349/86 istituzione del Ministero dell'Ambiente (art. 18, comma 5)
- Legge 241/90
- D.lgs 33/2013 e s.m.i. (artt. 5, 9, 9 bis, 35, 40)

Capitolo 2. Screening di Incidenza - Livello I

Premessa

2.1 Lo Screening di incidenza

Lo **screening di incidenza** è introdotto e identificato dalla Guida metodologica CE sulla Valutazione di Incidenza art. 6 (3) (4) Direttiva 92/43/CEE "Habitat", come Livello I del percorso logico decisionale che caratterizza la VIInCA. Lo screening dunque è parte integrante dell'espletamento della Valutazione di Incidenza e richiede l'espressione dell'Autorità competente in merito all'assenza o meno di possibili effetti significativi negativi di un Piano/Programma/Progetto/ Intervento/Attività (P/P/P/I/A) sui siti Natura 2000.

In Italia il recepimento della Direttiva Habitat e della valutazione di incidenza è avvenuto con il D.P.R. 357/97, modificato con il D.P.R. 120/2003, senza esplicitare quanto indicato nella citata Guida metodologica CE del 2001 in merito ai quattro livelli e al percorso logico decisionale.

L'articolo 5 comma 3 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. ha considerato la stesura di uno studio di incidenza solo per gli *"interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi"*, coerentemente con quanto previsto dall'art. 6.3 della Direttiva Habitat.

La disposizione relativa al Livello I screening di incidenza, è tuttavia inclusa nel contenuto della

prima parte del citato art. 6.3, laddove indica la necessità della verifica su piani e interventi che "possono avere incidenze significative sul sito stesso".

Il mancato esplicito riferimento al principio che lo screening sia parte integrante della procedura di Valutazione di Incidenza (Livello I), e l'assenza di indicazioni sulle modalità del suo espletamento ha comportato una regolamentazione a livello regionale molto diversificata, che comprende al suo interno terminologie e procedure non correttamente aderenti al percorso di screening.

La Guida Metodologica CE identifica lo screening, all'interno della procedura di Valutazione di Incidenza, come un processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.

Funzione dello screening di incidenza è quindi quella di accertare se un **Piano/Programma/Progetto/ Intervento/Attività (P/P/P/I/A)** possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P/I/A, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici. Tale valutazione consta di quattro fasi:

- a) Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito;
- b) Descrivere il P/P/P/I/A unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri P/P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito o sui siti Natura 2000;
- c) Valutare l'esistenza o meno di una potenziale incidenza sul sito o sui siti Natura 2000;
- d) Valutare la possibile significatività di eventuali effetti sul sito o sui siti Natura 2000.

Per quanto concerne invece la quantificazione e la verifica del livello di significatività dell'incidenza, questa deve essere approfondita con la valutazione appropriata (Livello II) mediante uno specifico studio di incidenza.

Nella Guida metodologica CE viene indicato che *"Per completare la fase di screening l'autorità competente deve raccogliere informazioni da una serie di fonti. Molto spesso le decisioni in merito allo screening devono essere sempre improntate al principio di precauzione proporzionalmente al progetto/piano e al sito in questione. Per i progetti/piani di esigua entità l'autorità competente può concludere che non vi saranno effetti rilevanti semplicemente dopo aver esaminato la descrizione del progetto. Allo stesso modo, tali informazioni possono essere sufficienti per concludere che vi saranno effetti rilevanti per progetti di grande significatività. L'autorità competente deve decidere sulla base delle sue conoscenze sul sito Natura 2000 e a seconda dello status di classificazione e di conservazione. Laddove non è così chiaro se si verificheranno effetti rilevanti, è necessario un approccio molto più rigoroso in materia di screening"*.

Ne consegue che, essendo l'autorità competente a dover valutare sulla base delle proprie conoscenze sul sito Natura 2000 e sulle caratteristiche del P/P/P/I/A presentato, nella fase di screening non è specificatamente prevista la redazione di uno Studio di Incidenza.

Di fatto la procedura di screening, senza l'obbligatoria necessità della predisposizione dello studio di incidenza, rappresenta la prima vera semplificazione prevista nella *Guida metodologica CE (2001) sulla Valutazione di Incidenza art. 6.3 prima frase Direttiva 92/43/CEE*.

Il procedimento di Screening si deve concludere con l'espressione di un **parere motivato obbligatorio e vincolante** rilasciato dall'autorità competente, individuata a livello regionale. Tale parere deve essere reso pubblico affinché ne sia garantita la trasparenza (D.lgs 33/2013 e s.m.i.) e la possibilità di accesso alla giustizia.

Detto parere sarà, a seconda dei casi, incluso o meno nell'ambito di un procedimento amministrativo previsto da altra normativa.

Disposizioni

2.2 Determinazioni sulla fase di screening di Incidenza

- ***Conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000, che deve comprendere l'individuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione***

Esiste una stretta correlazione tra conoscenza dei siti Natura 2000 e procedura di valutazione di incidenza. Requisito fondamentale per una corretta valutazione delle possibili incidenze su habitat e specie di interesse comunitario è una conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000 da parte delle Autorità competenti, nonché l'accessibilità per gli estensori degli studi o per gli *stakeholders* a dette informazioni.

Il completamento del processo conoscitivo dei diversi siti Natura 2000 è strettamente connesso alla individuazione degli obiettivi di conservazione dei singoli siti della Rete. È infatti la definizione degli obiettivi di conservazione che è alla base della individuazione delle misure di conservazione necessarie al mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie per i quali il sito è stato individuato. È attraverso gli obiettivi di conservazione sito specifici, e quindi alle misure di conservazione per essi stabilite, che è possibile correlare la gestione di detti siti con la valutazione di incidenza ed il monitoraggio della Rete Natura 2000. Infatti lo stato di conservazione di habitat e specie deve essere valutato ogni 6 anni mediante il report ai sensi dell'ex art. 17 Direttiva Habitat che dal IV rapporto valuta più dettagliatamente gli habitat e le specie all'interno dei siti. In conseguenza di detta azione di monitoraggio le misure di conservazione e secondariamente gli obiettivi di conservazione possono essere rivisti. Da ciò ne consegue che anche nella fase di screening si dovrà tenere conto degli esiti di tale monitoraggio e dei conseguenti perfezionamenti degli obiettivi di conservazione.

- ***Terminologia corretta per individuare la fase di screening (Livello I della Valutazione di Incidenza)***

Qualsiasi tipologia di verifica atta a determinare se "un P/P/P/I/A possa essere suscettibile di causare incidenze sul sito Natura 2000" (es. denominata "pre-valutazione di VInCA", "procedura di esclusione a VInCA", "verifica di assoggettabilità a VInCA", etc.) deve essere indicata come screening di incidenza (Livello I della VInCA) e, pertanto, da considerarsi all'interno del campo di applicazione dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat e dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii..

Risulta improprio utilizzare terminologie differenti per identificare la fase di screening. Tali verifiche devono essere pertanto indicate esclusivamente come **screening di incidenza**.

La definizione "procedura di esclusione dalla VInCA" genera contenziosi nazionali e comunitari, anche se sottintende che la fase di screening è stata svolta positivamente e che, pertanto, è stato verificato che non si deve procedere al Livello II di Valutazione di incidenza appropriata. È fondamentale dichiarare esplicitamente nelle conclusioni del valutatore che la fase di screening è stata svolta.

- ***Non devono essere accettate "liste di interventi esclusi aprioristicamente dalla Valutazione di Incidenza"***

La Corte di Giustizia europea ha stabilito che la possibilità di esentare determinate attività dalla procedura di Valutazione di Incidenza non è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat (C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09).

Pertanto, non sono consentite liste di esclusioni aprioristiche dalla VInCA, se non sufficientemente motivate da valutazioni tecniche preliminari sito-specifiche condotte dall'Autorità regionale che tengano conto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, e configurabili quindi come screening di incidenza. Per quanto riguarda la necessità di snellimenti procedurali, la corretta individuazione degli obiettivi di conservazione e la dettagliata stesura delle Misure di Conservazione rappresentano il requisito necessario per introdurre semplificazioni nella procedura di screening di incidenza, nonché per eliminare l'utilizzo di prescrizioni nei pareri di screening.

- ***In fase di screening il Proponente deve solo presentare una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare, senza la necessità di elaborare uno studio di incidenza.***

Lo **studio (relazione) di incidenza**, propriamente detto, è riconducibile solo alla fase II della procedura di valutazione di incidenza, ovvero alla fase di valutazione appropriata. In fase di screening non è richiesto lo studio di incidenza. Lo screening è finalizzato alla sola individuazione delle implicazioni potenziali di un P/P/P/I/A su un sito Natura 2000. Ciò che viene richiesto al proponente in questa fase è una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare.

La predisposizione di studi di incidenza, non richiesti per il Livello I di screening, porta all'aggravio del carico di lavoro sia per il proponente che per il valutatore. Anche per superare queste criticità, detta fase della procedura di VInCA (Livello I) deve essere svolta dal Valutatore, sulla base della documentazione progettuale e della modulistica predisposta.

- ***La valutazione del livello di screening deve essere svolta esclusivamente dal Valutatore, che già dispone delle necessarie informazioni sul sito Natura 2000 interessato.***

La valutazione dello screening deve essere condotta a carico dell'Autorità competente per la VInCA (Valutatore), sulla base degli elementi progettuali ed informazioni fornite dal proponente. Il valutatore è infatti l'unico soggetto in grado di porre in essere una valutazione di screening oggettiva, disponendo già di tutte le informazioni, sia quelle riguardanti la conoscenza del sito Natura 2000 interessato dal P/P/P/I/A, sia quelle relative alle diverse azioni che insistono sul medesimo sito Natura 2000 (componente temporale e geografica) per la verifica dell'effetto

cumulo. Condizione necessaria è la preventiva adozione di obiettivi e misure di conservazione sito specifici, adeguati alle esigenze di conservazione dei relativi habitat e specie, sufficientemente definiti, dettagliati e, il più possibile, quantificati. Inoltre è necessario disporre, per ogni sito, di dati di monitoraggio aggiornati, carte degli habitat complete e a scala adeguata, mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, nonché informazioni complete e aggiornate sulle pressioni e minacce. Altresì è necessario che il valutatore abbia effettivamente accesso a informazioni e dati relativi ad altri P/P/P/I/A che possano determinare effetti cumulativi.

- ***Non devono essere accettate "autocertificazioni"***

Le "autocertificazioni" o "dichiarazioni di non Incidenza", non sono accettate. Nell'ordinamento giuridico italiano l'autocertificazione è ammessa quale dichiarazione sostitutiva di stati, qualità personali e fatti documentabili dal cittadino che si assume la responsabilità delle dichiarazioni in essa contenute, altrettanto può dirsi per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Tali forme di esclusione rappresentano una mera acquisizione di atti che per la loro natura non sono certificabili in quanto necessitano di essere verificati da parte del Valutatore o dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000. Non sono pertanto autocertificabili le valutazioni circa l'effettiva coerenza della proposta con gli obiettivi di conservazione del sito.

- ***Non si possono delimitare aree buffer in modo aprioristico***

La Direttiva 92/43/CEE "Habitat", il D.P.R. 357/97 e s.m.i, nonché i diversi documenti di indirizzo della Commissione europea, non prevedono l'individuazione di zone di buffer rispetto ai siti Natura 2000 all'interno delle quali i P/P/P/I/A devono essere o meno assoggettati alle disposizioni dell'art. 6.3 della Direttiva. Pertanto, nella discrezionalità tecnica dell'Autorità regionale, il criterio relativo alla individuazione di zone definite come *buffer* deve corrispondere a prevalutazioni condotte sull'effetto diretto ed indiretto di determinate tipologie di P/P/P/I/A nei confronti di singoli siti, poiché i livelli di interferenza possono variare in base alla tipologia delle iniziative e alle caratteristiche sito-specifiche. Per tale ragione una individuazione aprioristica di zone *buffer* non può essere accettata, ma deve essere individuata in modo differenziali per i diversi siti e le diverse categorie di progetto, in considerazione dell'area vasta di influenza del P/P/P/I/A.

- ***Standardizzazione delle procedure di screening a livello nazionale mediante Format***

Per uniformare a livello nazionale gli standard ed i criteri di valutazione in fase di screening, e condurre analisi che siano allo stesso tempo speditive ed esaustive, è stato prodotto un Format per "Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening", da compilare a carico del Valutatore.

È stato inoltre elaborato come modello di supporto un Format "Proponente" da utilizzare per la presentazione del P/P/P/I/A.

2.3 Pre-Valutazioni regionali.

Il processo di semplificazione della procedura di Valutazione di Incidenza e nello specifico della fase di screening, non può ricondursi alla mera esclusione di tipologie di opere ed interventi dalle necessarie ed inderogabili verifiche di cui all'art. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE, in quanto questo approccio non tiene conto della relazione tra potenziale incidenza del P/P/P/I/A rispetto agli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 oggetto di valutazione.

Tuttavia, la Regione, di concerto con gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000, può svolgere preventivamente **screening di incidenza** sito-specifici (pre-valutazioni) per alcune tipologie di interventi o attività, tenendo comunque conto degli obiettivi di conservazione dei siti, e delle pressioni o minacce che possono insistere su di essi e nel rispetto dell'art. 6.2 della Direttiva Habitat.

Pertanto l'Autorità competente, sulla base dei dati di monitoraggio, della conoscenza degli obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, può individuare siti o porzioni di sito nelle quali determinati interventi sono da ritenersi non significativamente incidenti sui siti Natura 2000 stessi.

Le pre-valutazioni possono essere condotte per gruppi di siti omogenei dall'Autorità regionale competente anche nei casi in cui, all'interno dei confini amministrativi, siano presenti siti della stessa regione biogeografica con un alto livello di omogeneità (es. stessi habitat di allegato I con medesimo grado di conservazione).

A titolo esemplificativo, una pre-valutazione condotta per gruppo di siti omogenei e per regione biogeografica nell'ambito della stessa regione amministrativa, potrebbe riguardare l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti nei centri urbani. Tale attività può essere valutata come non significativa in tutti i siti Natura 2000 nei quali sia stata accertata l'assenza del falco grillaio o dei chiropteri. Oppure altri interventi in aree antropizzate (manutenzione ordinaria dei sedimi stradali e ferroviari, asfaltatura delle strade senza modifica della loro sezione o del tracciato, apposizione di segnaletica, etc.) fatte salve disposizioni più restrittive legati per esempio alla presenza di habitat e specie di interesse comunitario.

Questa semplificazione deve condurre all'individuazione di tipologie di P/P/P/I/A che, se realizzate in determinate aree del sito Natura 2000, non determinano incidenze significative sul medesimo.

Elementi e contenuti delle pre-valutazioni

L'autorità regionale con **apposito Atto** dà evidenza degli esiti degli screening di incidenza effettuati e dichiara che specifiche tipologie di interventi/attività, ricadenti all'interno di determinati siti Natura 2000, sono stati preventivamente valutati come non incidenti in modo significativo sui siti Natura 2000 medesimi, in quanto è stato verificato che gli stessi non sono in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione; con l'attuazione delle misure di conservazione di tali siti; che non rientrano tra pressioni e minacce su tali siti; e che non possono generare effetti cumulativi con altri interventi/attività. Per tali interventi/attività lo screening di incidenza deve considerarsi esaurito e non devono essere oggetto di ulteriori valutazioni, fatta salva una **verifica di corrispondenza** tra la proposta presentata dal Proponente e quella pre-valutata.

L'iter procedurale preventivo all'adozione di dette pre-valutazioni da parte della Regione deve garantire la partecipazione del pubblico.

Gli elenchi degli interventi pre-valutati, ritenuti “*non significativi*” nei confronti dei diversi siti Natura 2000, nonché i pareri motivati espressi alla base di dette conclusioni, sono pubblicati sul sito web della Amministrazione competente per un termine minimo di 30 gg prima della loro adozione ufficiale mediante apposito Atto regionale.

Le eventuali osservazioni pervenute dal pubblico dovranno essere esaminate ed eventualmente recepite nel provvedimento finale.

In detti Atti, la Regione Umbria determina le modalità procedurali per l'espletamento delle **verifiche di corrispondenza** ed ha la facoltà di indicare, motivandone la scelta, le tipologie di P/P/P/I/A e i siti Natura 2000 per i quali gli esiti di dette verifiche devono essere trasmessi, per informativa, all'Autorità VInCA e all'Ente Gestore sito Natura 2000, (es. obbligatorie per interventi forestali). Altresì, se del caso, stabilire un termine massimo di 30 giorni per intervenire nel caso di eventuali difformità di applicazione delle pre-valutazioni da parte delle Autorità delegate territorialmente (es. Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione finale; Ente Gestore sito Natura 2000; etc.).

A seguito della sua adozione l'Atto regionale di pre-valutazione è comunque soggetto alle disposizioni relative all'accesso alla giustizia in maniera generalizzata, per le materie ambientali, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge n. 349/86, che prevede la possibilità per le Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della medesima legge n. 349/86, di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Nel caso in cui la Regione Umbria adotti la procedura delle pre-valutazioni, il proponente al momento della presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione principale (o del titolo abilitativo) dichiara, con l'apposito modulo, che il P/P/P/I/A proposto è conforme a quelli già valutati ai sensi del provvedimento di prevalutazione, mentre l'Autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione finale o altra Autorità delegata (es. Ente Gestore del sito Natura 2000) verifica la corrispondenza tra la proposta e le caratteristiche dei P/P/P/I/A pre-valutati. L'esito di tale verifica viene riportato nell'atto autorizzativo finale, come conclusione della procedura di screening derivante da pre-valutazione.

Nei casi previsti, viene informato l'Ufficio competente per la VInCA, senza che venga avviato un procedimento di screening specifico, e l'Ente gestore del sito per l'eventuale coordinamento delle attività di sorveglianza, mediante il supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA).

In conclusione:

- tutti i P/P/P/I/A oggetto di **pre-valutazioni** da parte della Regione devono essere considerati come già sottoposti a screening di incidenza, e pertanto la procedura di VInCA su di essi risulta espletata;
- le **pre-valutazioni** regionali e delle PP.AA. devono basarsi sugli Obiettivi e sulle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000, sugli eventuali Piani di Gestione, nonché sugli elementi minimi inseriti nel "**Format Valutatore**" (vedi Paragrafo 2.6 – Istruttoria per Screening specifico);

- l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione finale od altra Autorità delegata (es. Ente Gestore dei Siti Natura 2000) effettua una verifica sulla corrispondenza tra proposta presentata dal Proponente e P/P/P/I/A pre-valutati.

2.4 Condizioni d'Obbligo

Lo screening rappresenta una procedura speditiva, che deve avere un risultato inequivocabile, in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono condurre all'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata.

L'utilizzo delle prescrizioni, soprattutto quando si configurano come vere e proprie mitigazioni, fa di per sé ritenere che il P/P/P/I/A proposto possa in qualche modo generare una interferenza negativa sul sito Natura 2000, tale da richiedere l'avvio di una valutazione appropriata in quanto non può essere escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative sul sito, anche se potenziali.

Quindi l'inclusione di prescrizioni e mitigazioni nel parere di screening di VInCA deve essere esclusa, questo anche alla luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C- 323/17 del 12.04.2018, nella quale viene riferito che ogni misura atta ad impedire effetti sul sito Natura 2000 non deve essere tenuta in considerazione in questa fase.

In applicazione del principio di precauzione, possono essere individuate tuttavia particolari "indicazioni" atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività, come ad esempio i vincoli relativi alla limitazione dei lavori nel periodo di riproduzione delle specie, riconducibili a determinate Condizioni d'Obbligo (C.O.) determinate con apposito atto regionale o inserite nel Piano di Gestione o nelle Misure di Conservazione sito-specifiche.

Le sole C.O. che possono essere accettate nelle istanze di screening ed integrate nelle proposte, in quanto ritenute di scarsa rilevanza sulla valutazione complessiva delle potenziali incidenze significative, sono oggetto di definizione a livello regionale.

Con Condizioni d'Obbligo, si intende una lista di indicazioni standard che il proponente, al momento della presentazione dell'istanza, deve integrare formalmente nel P/P/P/I/A proposto assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione. La funzione prioritaria delle C.O., individuate a livello regionale, per sito o per gruppi di siti omogenei, è quella di indirizzare il proponente ad elaborare correttamente o a rimodulare la proposta prima della sua presentazione.

Se durante la fase di istruttoria il Valutatore rilevi una carenza nell'individuazione delle C.O. da parte del proponente può richiedere l'integrazione di ulteriori C.O. individuate esclusivamente tra quelle già codificate a livello regionale.

Qualora, durante la fase di valutazione, il valutatore ritenga che le C.O. inserite dal proponente non siano sufficienti a mitigare gli impatti del P/P/P/I/A, deve essere avviata la procedura di valutazione appropriata e non possono essere richieste ulteriori misure di mitigazione in fase di screening.

Le C.O. sono individuate con atto ufficiale della Regione, sulla base delle caratteristiche biogeografiche e sito-specifiche dei siti Natura 2000 interessati, che, preventivamente alla loro

adozione, ne danno informativa al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, ai fini dell'esercizio della funzione di Autorità nazionale di Sorveglianza sui siti Natura 2000.

L'Ente gestore del sito e l'Autorità competente alla VINCA devono rendere pubbliche ed accessibili le informazioni tecnico-naturalistiche necessarie al fine di consentire al proponente di ottemperare alle C.O. da integrare nella proposta, come ad esempio quelle riferite alle indicazioni dei periodi di riproduzione delle specie di interesse comunitario obiettivo di conservazione dei siti, o delle specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE.

Rimane nella facoltà della Regione decidere se adottare o meno lo strumento delle C.O..

Il valutatore dovrà verificare che le C.O. pertinenti siano state adeguatamente inserite nella proposta.

Il controllo del rispetto di dette C.O. è in capo all'Ente Gestore del Sito, che può avvalersi del supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA) e degli altri enti territoriali competenti in materia di vigilanza ambientale, i quali possono procedere alla sospensione dei lavori ed avviare le successive fasi di accertamento.

2.5 Format del proponente per "Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening"

Coerentemente a quanto previsto dalla CE per P/P/P/I/A, lo screening di incidenza può essere condotto mediante la valutazione da parte del Valutatore delle caratteristiche tecniche e progettuali di quanto proposto, sollevando il proponente da ogni onere connesso al reperimento di informazioni sulle peculiarità del sito Natura 2000, in quanto già in possesso dell'Autorità competente per la valutazione di incidenza.

Per questo motivo, sono stati elaborati due modelli di Format per **"Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening"**, uno di supporto per la presentazione del P/P/P/I/A da parte del Proponente e l'altro, da compilare a carico del Valutatore, per standardizzare, a livello nazionale, i criteri di valutazione in fase di screening e condurre analisi che siano allo stesso tempo speditive ed esaustive.

Per i Piani o Programmi gli elementi del Format "Proponente" possono essere inseriti nel Rapporto preliminare ambientale e nel Rapporto Ambientale di VAS.

Pertanto in fase di presentazione dell'istanza il Proponente od il Progettista incaricato deve avere cura di dettagliare nel migliore dei modi il P/P/P/I/A che intende proporre, tenendo in considerazione gli elementi presenti nel Format "Proponente", utili alla descrizione esaustiva e contestualizzazione della proposta da presentare.

Per quanto riguarda il Proponente, le informazioni da fornire nel Format sono:

- Nome/denominazione del P/P/P/I/A;
- Classificazione della tipologia del P/P/P/I/A;
- Nome/denominazione del Proponente;

- Nome del Sito Natura 2000 interessato;
- Nome dell'area protetta eventualmente interessata
- Informazioni relative all'esatta localizzazione dell'attività o intervento;
- Allegati tecnici e cartografici necessari alla comprensione dell'intervento e della sua contestualizzazione all'interno del sito Natura 2000;
- Relazione dettagliata dell'attività o intervento;
- Una decodifica delle principali azioni previste, quali trasformazione del suolo, apertura aree di cantiere, taglio o piantumazione di specie vegetali;
- Per interventi urbanistici su strutture esistenti, le informazioni relative alle precedenti autorizzazioni ottenute;
- Informazioni relative all'attività ed ai mezzi di cantiere necessari alla realizzazione dell'intervento, o allo svolgimento delle attività;
- Eventuale ripetitività dell'iniziativa;
- Cronoprogramma di dettaglio per la realizzazione e lo svolgimento dell'attività o intervento.

Per gli **aspetti Natura 2000**, nel Format “Proponente” sono inseriti i requisiti relativi a:

- presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione e Piano di Gestione dei siti Natura 2000 al fine di appurare se la proposta è coerente con la gestione dei siti stessi;
- qualora il P/P/P/I/A ne possieda i requisiti, **dichiarazione di corrispondenza** della proposta con i P/P/P/I/A pre-valutati dall’Autorità regionale competente per la VInCA.;
- elaborazione del progetto e delle fasi di realizzazione sulla base delle indicazioni fornite nelle Condizioni d’obbligo e alla assunzione di responsabilità sull’attuazione delle stesse.

Una volta verificate le informazioni progettuali acquisite, il Valutatore, avendo già a disposizione le necessarie conoscenze sul sito Natura 2000, può procedere alla valutazione della possibilità del verificarsi di incidenze negative dirette, indirette e cumulative generate dalla realizzazione dell'attività o intervento sul sito stesso, tenendo in considerazione gli obiettivi di conservazione definiti per gli habitat e le specie per i quali l'area è stata inserita nella rete Natura 2000.

Fermo restando l’ampia tipologia di casistiche rappresentate nel Format “Proponente”, predisposto come supporto ed allegato alle presenti linee guida, la Regione può adeguare, integrare e modificare le informazioni presenti nel suddetto Format sulla base delle esigenze operative o peculiarità territoriali, prevedendo, se del caso, anche Format specifici per particolari attività settoriali (es. manifestazioni, interventi edilizi, etc.); per Piani e Programmi; o format semplificati dedicati esclusivamente alle proposte pre-valutate da inoltrare, ove opportuno, alle sole Autorità che rilasciano l’autorizzazione finale.

2.6 La procedura di Screening

La Regione e PP.AA. (e dunque l'insieme delle autorità competenti eventualmente delegate) forniscono al pubblico le informazioni necessarie per espletare la procedura di screening mediante due modalità, entrambe attivate dal proponente con l'istanza corredata da un Format di supporto per il “Proponente” e concluse con la successiva valutazione svolta sulla base delle check-list presente nell’apposito Format “Valutatore”.

La procedura descritta di seguito è rappresentata nel diagramma di flusso in Figura 3.

Presentazione dell'istanza di screening e avvio del procedimento

Il proponente, mediante uno apposito Format, avvia l'istanza di screening di incidenza, descrivendo in modo dettagliato il P/P/P/I/A.

Nei casi nei quali il proponente abbia verificato e dichiarato che la proposta rientra tra le tipologie oggetto di pre-valutazione regionale, detta istanza viene presentata da parte del soggetto interessato direttamente all'Autorità preposta al rilascio del provvedimento autorizzativo finale, riportando nell'apposita sezione del Format "proponente" il riferimento normativo all'atto di pre valutazione regionale.

Nella possibilità di poter applicare le pre-valutazioni, il proponente non ha la necessità di coinvolgere direttamente l'Autorità delegata alla VInCA, e pertanto non viene avviato un procedimento di screening specifico.

Nel caso di screening specifico l'istanza viene invece presentata o direttamente all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, oppure all'Ufficio tecnico individuato per il rilascio dell'autorizzazione finale, che provvede a richiedere il parere di competenza all'Autorità competente per la VInCA.

Responsabilità del proponente è comunque quella di fornire una esaustiva e completa descrizione del P/P/P/I/A all'Autorità che rilascia l'autorizzazione finale e di attenersi a quanto emanato dal provvedimento regionale di pre-valutazione (es. rispetto delle Condizioni d'Obbligo).

La procedura varia a seconda dei casi in cui il Proponente presenti una proposta di P/P/P/I/A che rientri tra quelle pre-valutate, avviando così un procedura di **verifica di corrispondenza (A)**, oppure, in tutti gli altri casi, richieda l'avvio di uno screening specifico (B). **Istruttorie da parte delle Autorità competenti (casi A e B)**

A. Verifica di corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati

L'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione finale verifica:

- Se i contenuti e le modalità della proposta sono riferiti correttamente a pre-valutazioni regionali, conclude positivamente la verifica di corrispondenza. Dell'esito di tale verifica ne viene data evidenza nell'Atto autorizzativo finale.
- In caso di parziale dissonanza, in fase interlocutoria, richiede al proponente di inserire ulteriori riferimenti a pre-valutazioni regionali o integrazioni alla documentazione progettuale.
- Se le integrazioni sono recepite dal proponente che dichiara l'osservanza delle stesse, conclude positivamente la verifica di corrispondenza. Dell'esito di tale integrazione e verifica ne viene data evidenza nell'Atto autorizzativo finale.

Nel caso in cui dall'esame emerga che la proposta non corrisponda a quelle pre-valutate, si procede alla conclusione negativa della verifica e, se del caso, all'avvio della procedura di screening specifico

che viene effettuato dall'Autorità competente per la VInCA, oppure dell'archiviazione istanza per eventuali motivazioni di carattere amministrativo.

Nel caso di esito positivo, quando previsto, viene informata l'Autorità VInCA, che entro 30 giorni può intervenire qualora fossero rilevate carenze valutative e l'Ente Gestore del Sito.

A livello amministrativo il procedimento di verifica di corrispondenza si conclude con il rilascio del provvedimento o atto autorizzativo finale, nel quale viene data evidenza dell'esito positivo della verifica effettuata che assume la valenza di parere di screening derivante da pre-valutazioni.

B. Screening specifico - Istruttoria da parte dell'Autorità competente per la VInCA – Format Valutatore

Il Valutatore, al fine di contestualizzare la proposta, verifica, in prima istanza, l'eshaustività delle informazioni fornite dal proponente, la completezza della documentazione tecnico-progettuale e procede ad inserire alcune informazioni generali riguardo al sito/i Natura 2000:

- Identificazione dei siti Natura 2000;
- La distanza del P/P/P/I/A dai siti Natura 2000;
- Se il sito dispone di Obiettivi e Misure di Conservazione e del Piano di Gestione;
- Se il sito Natura 2000 è ricompreso parzialmente o integralmente in aree protette.

Successivamente, il Valutatore deve accertare la completezza delle informazioni in suo possesso riguardo al sito Natura 2000; qualora non siano sufficienti alla corretta verifica delle potenziali interferenze della proposta, il Valutatore, sulla base del principio di precauzione, deve richiedere direttamente l'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata (Sezione 3 Format "Valutatore").

Espletata positivamente tale verifica, si procede alla compilazione delle informazioni di maggior dettaglio riguardanti (Sezione 4 Format "Valutatore"):

- Gli obiettivi di conservazione, fissati per gli habitat e le specie di interesse comunitario del sito Natura 2000, presenti nell'area del P/P/P/I/A proposto;
- Lo stato di conservazione degli habitat e specie potenzialmente interferiti dall'iniziativa;
- I fattori di pressione e minaccia che insistono su habitat e specie di interesse comunitario.

Conclusa questa fase preliminare, si procede all'espletamento sostanziale delle quattro fasi di analisi previste dalla Guida Metodologica CE per il livello di screening, mediante il completamento delle varie sezioni del "Format Valutatore":

1) Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito:

- Il contenuto del P/P/P/I/A con accertate finalità mirate alla gestione del sito viene considerato quale azione volta alla «conservazione» del sito medesimo.
- Le modalità di attuazione del P/P/P/I/A con accertate finalità mirate alla gestione del sito non devono implicare interferenze significative.

- Se tale verifica risulta positiva, viene fornita comunicazione al proponente riguardo alla compatibilità del P/P/P/I/A con gli obiettivi di conservazione del sito.
- In caso di verifica parzialmente positiva, si deve procedere con le successive fasi dello screening.

2) Verificare gli elementi del P/P/P/I/A e individuazione di altri P/P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000:

- Il Valutatore verifica se la descrizione e caratterizzazione progettuale fornita dal proponente sia adeguata per l'esecuzione dello screening specifico e per l'individuazione di potenziali effetti su area vasta. In caso negativo, si procede alla richiesta di eventuali integrazioni.
- Il Valutatore deve individuare ulteriori P/P/P/I/A che interessano il medesimo sito o i medesimi siti potenzialmente interessati da quelli oggetto del P/P/P/I/A sotto esame. A tale scopo le Autorità competenti si devono dotare di una banca dati contenente l'elenco di tutti i P/P/P/I/A che interessino i siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale, rendendola disponibile per la consultazione.
- Se la proposta risulta vincolata al rispetto di alcune C.O., il Valutatore ne verifica la coerenza ed adeguatezza.

Il Valutatore procede alla verifica della completezza delle integrazioni acquisite, sia per gli aspetti tecnico-progettuali che per quelli concernenti le Condizioni d'Obbligo, rispetto alle quali il Proponente ne deve dichiarare l'osservanza.

2) Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000.

Il valutatore, mediante il Format dedicato, effettua l'istruttoria dello screening sul P/P/P/I/A per il quale è stata presentata istanza (Format proponente).

L'istruttoria viene condotta dal valutatore attraverso esplicito confronto e riferimento allo Standard Data Form, agli obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali il sito è stato designato e al loro stato di conservazione a livello di regione biogeografica (art. 17 Direttiva Habitat e art. 12 Direttiva Uccelli) e di sito.

In questa fase vengono analizzate le potenziali incidenze sul sito Natura 2000, da valutare considerando in particolare:

- Se il P/P/P/I/A proposto rientra nelle pressioni individuate nell'ambito del report di cui all'art. 17 della Direttiva Habitat;
- Se il P/P/P/I/A proposto rientra nelle pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di conservazione del sito nel Piano di Gestione, nelle Misure di Conservazione e nel formulario standard;
- Se le modalità di esecuzione del P/P/P/I/A sono conformi a quanto previsto dalle Misure di Conservazione e Piano di Gestione del Sito Natura 2000;
- Se le eventuali Condizioni d'obbligo sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito.

4) Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000.

Descrivere come il P/P/P/I/A, isolatamente o cumulativamente con altri può produrre effetti, sia permanenti che temporanei, sul sito Natura 2000, oppure illustrare le ragioni per le quali tali effetti non sono stati considerati significativi.

Per l'analisi della significatività delle potenziali incidenze sul sito Natura 2000, sia permanenti che temporanee, occorre considerare se il P/P/P/I/A proposto comporti:

- La possibile perdita o frammentazione o danneggiamento in termini qualitativi di habitat di interesse comunitario;
- La possibile perturbazione di specie di interesse comunitario, la possibile perdita diretta delle stesse ed il possibile danneggiamento/riduzione dei loro habitat di specie;
- Possibili effetti cumulativi con altre iniziative che insistono nella medesima area;
- Possibili effetti indiretti sul sito Natura 2000.

Nel Format del Valutatore sono riportate le informazioni "standard" necessarie per questo livello di istruttoria, inclusa una sezione per la richiesta di integrazioni ed una di sintesi, che comprende un campo aperto nel quale redigere le conclusioni dell'istruttoria e le motivazioni dell'esito della valutazione (parere motivato), da riportare nell'atto di conclusione del procedimento.

Superate le fasi sopra descritte, il Valutatore può concludere la procedura esprimendo un parere motivato, che tiene conto delle valutazioni per le quali:

- *L'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e cumulative su **habitat** di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000;*
- *L'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e cumulative su **specie** di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000;*
- *L'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e cumulative sull'**integrità** del sito Natura 2000.*

L'istruttoria da parte del Valutatore termina con la compilazione dell'esito dello screening, sintetizzato nella sezione 12 del Format "Valutatore", che prevede tre possibili risultati: 1) positivo; 2) archiviazione istanza; 3) negativo, in quest'ultimo caso con la possibilità di procedere a valutazione appropriata oppure di ritenere improcedibile l'istanza in quanto in contrasto con obiettivi o misure di conservazione.

Conclusione del procedimento di screening

Fatti salvi i casi di verifiche di corrispondenza derivanti da pre-valutazioni, lo screening specifico si può concludere con le seguenti modalità:

- a) è possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/P/I/A non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;
- b) le informazioni acquisite indicano che il P/P/P/I/A determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa.

Solo nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione a) il P/P/P/I/A può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste *ex lege*.

Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione *b)*, si prosegue nell'ambito della Valutazione Appropriata (Livello II della VInCA.).

Tra i casi di esito negativo dello screening specifico rientrano anche le proposte che risultano essere state valutate in contrasto con gli obiettivi e misure di conservazione generali e sito-specifiche.

Nel caso in cui la fase istruttoria si sia invece conclusa con l'archiviazione dell'istanza, motivata da carenze documentali e mancate integrazioni, il procedimento amministrativo si conclude con comunicazione scritta al Proponente.

In considerazione della peculiarità della VInCA., intesa come procedura di verifica caso per caso, le conclusioni del Valutatore possono essere riferite a P/P/P/I/A sia di limitata entità che di particolare consistenza.

Pertanto, il documento ufficiale con il quale si esprime il parere motivato definitivo di screening, deve essere rapportato alla rilevanza del P/P/P/I/A e quindi espresso per mezzo di una lettera o mediante altro idoneo provvedimento.

Il parere di screening viene pubblicato nella sezione del sito web appositamente dedicata, e comunicato all'Ente Gestore del Sito (se non coincidente con il Valutatore) per il coordinamento dell'esercizio di eventuali attività di sorveglianza, mediante il supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA).

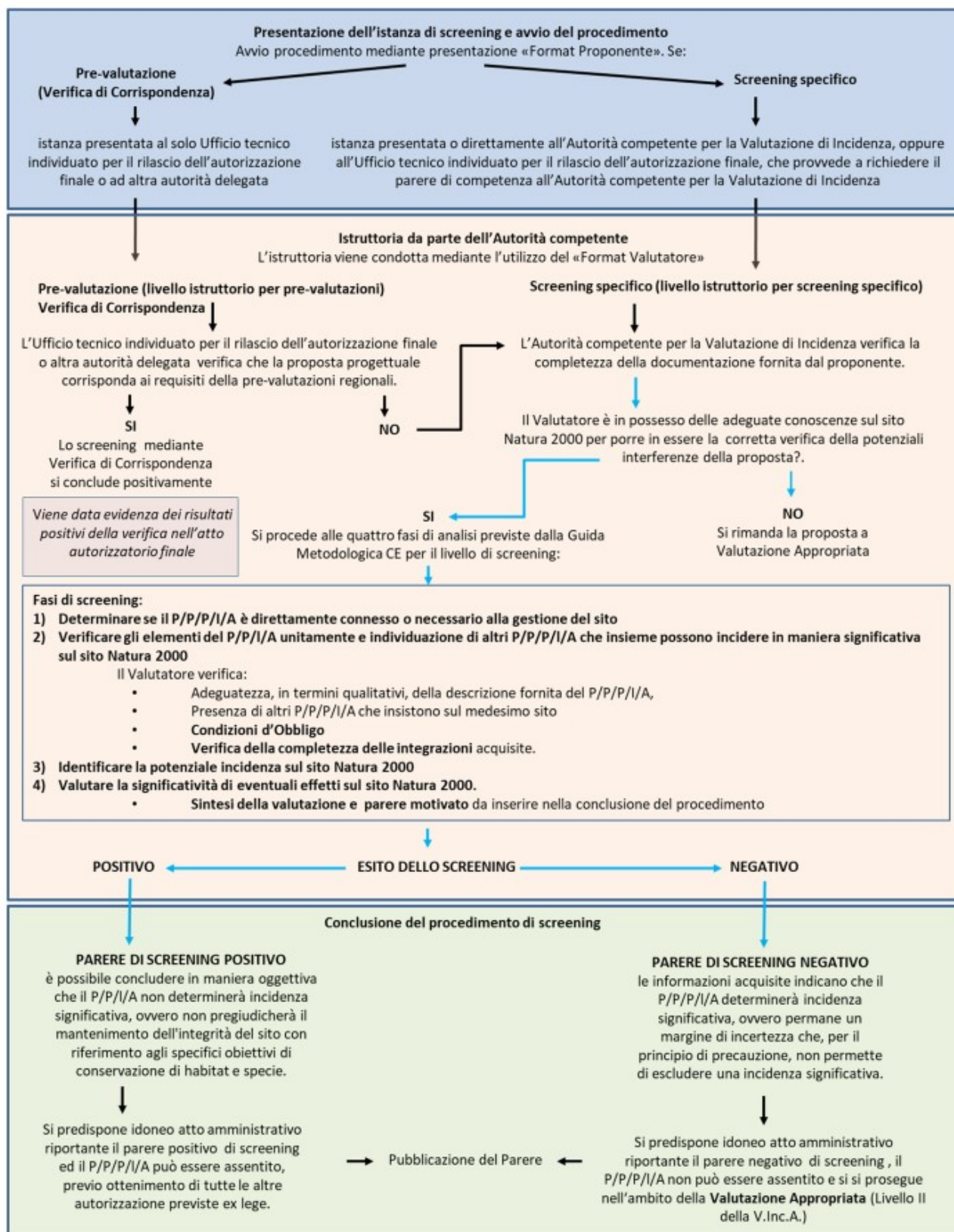


Figura 3 – Diagramma di flusso della procedura di screening di incidenza

2.7 Tempistiche e validità temporale dello screening

Tempistiche

Il D.P.R. 357/97 e s.m.i., all'art. 5, comma 6, prevede che la Valutazione di Incidenza Appropriata sia effettuata entro il termine di 60 giorni; tale termine è esteso anche allo screening di incidenza.

Nei casi nei quali lo screening di incidenza su P/P/P/I/A interessi Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, il rilascio del parere di screening da parte dell'Autorità competente è subordinato al rispetto dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i., ovvero all'ottenimento del "sentito" dell'Ente di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91.

In tali casi, qualora l'Ente di Gestione dell'area protetta non si sia già espresso, rilasciando sia il "sentito" sulla Valutazione di Incidenza, che l'eventuale nulla-osta ai sensi dell'art. 13 della legge 94/91, i termini per la conclusione del procedimento di screening, coerentemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 7, e dall'art. 17, della Legge 241/90, vengono sospesi, fino all'ottenimento del relativo parere.

Il "sentito", previsto per gli Enti Gestori delle Aree protette è esteso anche all'Ente di Gestione del sito Natura 2000, qualora non coincidente con l'Autorità competente per la VInCA.

Rimane nella discrezionalità della Regione la facoltà di inserire il "sentito" anche per le aree protette di competenza regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato quale Ente gestore dei siti Natura 2000.

Per quanto riguarda la richiesta di integrazione da parte del Valutatore, questa comporta una interruzione dei termini del procedimento fino alla data di acquisizione della documentazione richiesta. Il termine di 60 giorni decorre nuovamente a partire da tale data.

Validità temporale del parere di screening

Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali. Nei casi di procedura integrata VIA-VInCA, si applica quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i..

Per le varianti di P/P/P/I/A è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VInCA che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura e, qualora all'interno di un endoprocedimento, anche per il tramite dell'Amministrazione deputata al rilascio del provvedimento finale di approvazione della variante.

Nei casi di attività ripetute con cadenza temporale prestabilita (es. sfalcio degli argini dei canali), il parere ha valenza pluriennale e rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l'intervento. Nel caso in cui la periodicità di esecuzione del P/P/P/I/A non sia puntualmente definita nella proposta approvata, l'Autorità VInCA può specificare nel parere di screening l'obbligo da parte

del Proponente di comunicare con un anticipo di 30 giorni l'avvio delle attività per l'espletamento delle opportune verifiche e per il coordinamento dell'esercizio di eventuali attività di sorveglianza. In ogni caso, al termine dei cinque anni è necessario ripetere la procedura di screening.

2.8 Lo screening di incidenza nelle procedure di VIA e VAS

Nel caso in cui lo screening di incidenza sia ricompreso nelle procedure di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i., di VIA e VAS, l'Autorità competente per la valutazione, oltre ad acquisire gli elementi minimi individuati nel Format "Proponente", può richiedere anticipatamente anche le informazioni ed i dati concernenti i siti Natura 2000 interessati dalla proposta, con un livello minimo di dettaglio utile ad espletare in modo esaustivo lo screening di incidenza medesimo.

L'utilizzo del Format, nonché la raccolta delle suddette informazioni sui siti Natura 2000, può essere sostituita dai contenuti dello Studio preliminare ambientale e dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), per la VIA, e dal Rapporto Preliminare o dal Rapporto Ambientale (RA), per la VAS.

Tali studi devono quindi contenere gli aspetti riconducibili alla dislocazione del P/P/P/I/A in rapporto alla pianificazione e alle tutele ambientali presenti nell'area, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:

- La coerenza del P/P/P/I/A con le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati;
- Gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente interessati dal P/P/P/I/A;
- Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti;
- Tutte le eventuali interferenze generate dal P/P/P/I/A sui siti Natura 2000
- La presenza di altri P/P/P/I/A realizzati, in fase di realizzazione o approvazione, in fase di valutazione.

Se sulla base degli elementi forniti non è possibile escludere la possibilità del verificarsi di incidenze negative sul sito Natura 2000, si avvia il Livello II di Valutazione Appropriata con la redazione di uno specifico Studio di Incidenza, che andrà integrato con lo Studio di Impatto Ambientale e con il Rapporto Ambientale.

Nel caso in cui il livello di pianificazione oggetto di VAS non individui la localizzazione delle progettualità previste, occorre prescrivere la valutazione di incidenza dei singoli interventi che dovranno tuttavia essere verificati anche in considerazione dell'effetto cumulo generato dagli stessi.

Come è noto, i Giudici della Corte di giustizia delle comunità europee, nella causa C-177/11, hanno interpretato l'art. 3, paragrafo 2, lettera (b) della direttiva VAS nel senso che esso "*subordina l'obbligo di sottoporre un determinato piano o programma a valutazione ambientale strategica al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a Valutazione di Incidenza Ambientale - ai sensi della direttiva habitat*", pertanto la verifica della sussistenza di possibili impatti sui siti della rete Natura 2000 (esito negativo dello screening di incidenza) effettuata in fase di verifica di assoggettabilità a VAS del piano o programma, determina il successivo assoggettamento dello stesso a VAS e a Valutazione di Incidenza appropriata.

In tale contesto appare evidente il significativo contributo rappresentato dalla completezza di informazioni inerenti la Direttiva Habitat, che non ammette deroghe alla applicazione del proprio art. 6.3, in materia di Valutazioni di Incidenza.

Capitolo 3. Valutazione Appropriata - Livello II

Premessa

3.1 La Valutazione Appropriata.

La **Valutazione Appropriata** è identificata dalla Guida metodologica CE (2001) sulla Valutazione di Incidenza (art. 6.3 Direttiva 92/43/CEE "Habitat"), come Livello II del percorso logico decisionale che caratterizza la VInCA, formato da quattro livelli. Essa segue il Livello I e viene attivata qualora la fase di screening di incidenza si sia conclusa in modo negativo, ovvero nel caso in cui il Valutatore, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, non sia in grado di escludere che il (P/P/P/I/A) possa avere effetti significativi sui siti Natura 2000.

Per quanto riguarda la Valutazione Appropriata è opportuno evidenziare che gli interessi di natura sociale ed economica non possono prevalere rispetto a quelli ambientali.

Ai sensi dell'articolo 5 commi 2 e 3 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. la Valutazione Appropriata prevede la presentazione di informazioni da parte del proponente del (P/P/P/I/A) sotto forma di **Studio di Incidenza**. Spetta all'autorità delegata alla VInCA condurre l'istruttoria della Valutazione Appropriata. Anche in questa fase l'incidenza del P/P/P/I/A sull'integrità del sito Natura 2000, sia isolatamente che congiuntamente con altri P/P/P/I/A, è esaminata in termini di rispetto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 e in relazione alla loro struttura e funzione ecologica.

Per quanto riguarda i progetti ricadenti nelle procedure VIA, l'articolo 5 comma 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. prevede che la Valutazione di incidenza sia ricompresa nell'ambito della medesima procedura e lo Studio di impatto ambientale debba contenere gli elementi finalizzati alla conservazione di habitat e specie tutelati dalla Rete Natura 2000. Tuttavia con l'emanazione del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. all'articolo 10, comma 3, detta previsione viene meglio esplicitata e, in combinato disposto con l'articolo sei, estesa anche ai Piani e Programmi assoggettati alla procedura di VAS.

3.2 Lo Studio di Incidenza

L'art. 5 del D.P.R. 357/97, ai commi 2 e 3 recepisce la Valutazione di Incidenza Appropriata individuando in un apposito studio (Studio di Incidenza), lo strumento finalizzato a determinare e valutare gli effetti che un P/P/P/I/A può generare sui Siti della rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi

Lo Studio (o Relazione) di Incidenza è stato quindi introdotto nella normativa italiana con lo scopo di ottenere un documento ben identificabile che renda conto della "opportuna Valutazione di Incidenza Ambientale " richiesta dall'art.6, commi 3 e 4, della direttiva Habitat.

Tale studio deve essere predisposto dai proponenti degli strumenti di pianificazione (piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti) e dai proponenti di P/P/P/I/A non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000.

In merito all'integrazione della Valutazione di incidenza nelle procedure di VIA e VAS (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale (SIA), devono quindi contenere in modo ben individuabile lo Studio di incidenza.

I professionisti incaricati dal proponente a svolgere lo Studio di Incidenza devono preliminarmente verificare e documentare, in modo trasparente e adeguato, tutti i potenziali elementi che potranno essere oggetto di valutazione.

• ***Allegato G al D.P.R. 357/97***

L'attuale normativa prevede che lo Studio di Incidenza debba essere elaborato sulla base degli indirizzi forniti dall'Allegato G del D.P.R. 357/97, denominato *"Contenuti della Relazione per la Valutazione di Incidenza di Piani e Progetti"*. La formulazione di tale documento di indirizzo è invariata rispetto a quanto definito nel 1997 dal D.P.R. 357, non essendo stato raggiunto l'accordo in Conferenza Stato Regioni sul nuovo testo discusso nel 2003, quando è stato emanato il D.P.R. di modifica e integrazione n. 120, che ha consentito di archiviare la procedura di infrazione avviata per recepimento non conforme della direttiva Habitat.

Tale allegato, se da una parte ha rappresentato per i primi anni di attuazione del D.P.R. un punto di riferimento utile per comprendere che l'espletamento della Valutazione di Incidenza, a differenza della VIA, non dipende dalle tipologie progettuali, dall'altra ha comportato e tutt'ora comporta delle limitazioni dovute all'eccessiva generalizzazione degli aspetti trattati rispetto agli obiettivi di conservazione richiesti dalla direttiva Habitat.

Tali aspetti sono infatti individuati genericamente come interferenze sul sistema ambientale considerando e componenti abiotiche, biotiche e le loro connessioni ecologiche.

L'assenza nell'Allegato G di definizioni e riferimenti a habitat e specie di interesse comunitario, all'integrità di un sito, alla coerenza di rete, e alla significatività dell'incidenza, rappresenta nella prassi un limite al corretto espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.

Le disposizioni di seguito riportate nelle presenti Linee Guida costituiscono interpretazione e approfondimento dei disposti dell'Allegato G assicurandone la piena e corretta attuazione in modo uniforme e coerente.

Disposizioni

3.3 Determinazioni sul Livello di Valutazione Appropriata

• ***Requisiti della Valutazione Appropriata:***

1. *Deve obbligatoriamente prendere in considerazione gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000;*
2. *Deve riportare i risultati e le conclusioni delle analisi svolte sulle specie di Allegato II della Direttiva Habitat, delle specie di Allegato I della Direttiva Uccelli e di tutti gli uccelli migratori che ritornano regolarmente nel sito, nonché di tutti gli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;*
3. *L'analisi deve essere svolta alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili;*
4. *Deve essere fornita una approfondita analisi rispetto agli obiettivi di conservazione stabiliti per il sito;*
5. *Deve contenere complete, precise e definitive dichiarazioni e conclusioni sui risultati ottenuti;*
6. *Deve essere interamente documentata;*
7. *Deve essere garantita la partecipazione del pubblico.*

• ***Peculiarità e specificità dello Studio di Incidenza***

Al fine di consentire il corretto espletamento di detta Valutazione, uno Studio di Incidenza, oltre a quanto stabilito nell'allegato G del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., deve essere integrato con i riferimenti:

- agli obiettivi di conservazione del sito/dei siti;
- agli habitat e alle specie di interesse comunitario presenti nel sito/nei siti;
- agli habitat di specie presenti nel sito/nei siti;
- al loro stato di conservazione a livello di sito e di regione biogeografica;
- all'integrità del sito;
- alla coerenza di rete;
- alla significatività dell'incidenza.

Lo Studio di Incidenza ha la finalità di approfondire e analizzare in dettaglio l'incidenza dell'azione nei confronti dei siti natura 2000.

Tale incidenza deve essere valutata singolarmente o congiuntamente ad altre azioni, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito stesso e del contributo che il Sito fornisce alla coerenza della rete, nonché dei suoi obiettivi di conservazione.

Seppure l'allegato G del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. risulta contenere alcuni elementi tipici degli Studi di Impatto Ambientale (SIA), lo Studio di Incidenza si deve distinguere da esso per i riferimenti specifici agli habitat e alle specie per cui i siti Natura 2000 potenzialmente interessati sono stati designati.

Nello studio di incidenza le analisi delle componenti ambientali tipiche del SIA (es. aria, acqua, atmosfera, suolo, rumore, fauna e flora, etc.), vengono approfondite e riportate solo quando ritenute fondamentali per la valutazione delle interferenze nei confronti degli obiettivi di conservazione sito specifici.

• ***Completezza, esaustività e oggettività delle analisi esperite negli Studi di Incidenza.***

Non è consentito sottostimare alcune tipologie di incidenza, oppure tralasciare taluni approfondimenti su habitat, specie o habitat di specie presenti, potenzialmente interferiti dal P/P/P/I/A poiché ciò potrebbe condurre a raggiungere conclusioni non oggettive dello Studio di Incidenza.

• **Competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza**

Gli Studi di Incidenza devono essere redatti da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il sito siti Natura 2000 è stato individuato.

L'estensore dello studio di incidenza deve essere in grado di esporre in modo adeguato le argomentazioni necessarie, **dimostrando di conoscere le componenti ambientali oggetto di tutela, le caratteristiche del sito, con riferimento ai contenuti dello Standard Data Form Natura 2000 e degli obiettivi di conservazione del sito e di poter valutare le eventuali interferenze che il P/P/P/I/A può determinare sull'integrità del sito stesso**, anche con riferimento a quegli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche così come riportato dall'art. 10 della Direttiva 92/43/CEE.

Quando necessario, lo studio dovrà essere redatto da un gruppo interdisciplinare che coinvolga figure con competenza ed esperienza specifica e documentata nelle diverse specializzazioni in campo ambientale.

Nel caso in cui l'Autorità competente per la VInCA rilevi carenze tecnico-scientifiche nello Studio di Incidenza, questa potrà richiedere l'integrazione dello stesso, indicando gli aspetti settoriali da approfondire.

• **Requisiti ed adempimenti richiesti agli estensori degli Studi di Incidenza**

Come sopra riportato, **i professionisti incaricati di redigere lo Studio di Incidenza devono essere in possesso di effettive competenze per l'analisi del grado di conservazione di habitat e specie, degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, nonché per la valutazione delle Interferenze generate dal P/P/P/I/A sul sito o sui siti Natura 2000 interessati.**

Pertanto lo Studio di Incidenza deve essere redatto secondo i criteri metodologici ed i contenuti descritti nelle presenti linee guida e deve essere predisposto preferibilmente da un gruppo interdisciplinare e necessariamente firmato da un professionista con esperienza specifica, documentabile in campo naturalistico ed ambientale.

L'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, potrà riservarsi comunque la possibilità di richiedere la presentazione di specifico *curriculum vitae* comprovante il possesso delle necessarie specifiche competenze professionali. Inoltre, anche al fine di evitare il cosiddetto fenomeno del copia/incolla, il professionista incaricato deve rilasciare la liberatoria di responsabilità sulla proprietà Industriale e Intellettuale dei dati presentati (D.lgs. 10.2.2005, n. 30 e L. 633/1941).

Trattandosi di dati di tipo ambientale, negli Studi di Incidenza deve essere inserita la previsione che consente all'Autorità competente la diffusione, la comunicazione, e la pubblicazione dei contenuti

e delle risultanze degli studi con qualsiasi modalità, accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore. Quanto sopra in ottemperanza al D.lgs 33/2013 e s.m.i. sulla trasparenza.

Sarà cura poi dell'Amministrazione interessata rendere accessibili tali dati, anche nel rispetto dell'art. 40 "*Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali*" del citato D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e della Convenzione di Aarhus.

- ***Indicazioni sulla qualità dei dati***

Nello Studio di Incidenza devono essere indicati l'origine, le caratteristiche principali e il livello di completezza delle informazioni utilizzate, evidenziando eventuali lacune e incertezze nella raccolta ed elaborazione dei dati. Vanno indicati i principali studi e pubblicazioni scientifiche (e divulgative) e le banche dati utilizzate per le analisi dei contenuti naturalistici e per l'analisi dell'incidenza. Vanno indicati gli Organismi e gli Enti consultati (referenti). La completa citazione delle fonti utilizzate va inserita nella bibliografia.

- ***Adeguate formazione tecnica per le Autorità delegate alla VInCA.***

Le Autorità delegate alla VInCA. devono essere in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di Valutazione di Incidenza.

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., è la Regione che, per quanto di propria competenza, norma l'attuazione della Valutazione di Incidenza e individua eventualmente l'autorità competente per il suo svolgimento. Non è possibile delegare dette attività a Strutture non adeguatamente formate a livello tecnico-scientifico.

E' quindi la Regione che provvede ad una verifica nel merito delle effettive capacità tecniche degli Uffici ai quali intende delegare l'attuazione della procedura.

- ***Congruità delle misure di mitigazione appropriate al Livello II***

Come introdotto dalle Guide dell'Unione europea, le misure di mitigazione, o attenuazione, sono misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un P/P/P/I/A, durante o dopo la sua realizzazione. Ne costituiscono parte integrante e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.

Gli Studi di Incidenza con esito positivo relativo al Livello II, non debbono presentare l'inserimento di un elevato numero di misure di mitigazione o attenuazione, poiché questo condurrebbe erroneamente a non avviare una esaustiva analisi di soluzioni alternative.

Le misure di mitigazione utilizzate nelle procedure di VIA non sono sempre configurabili come misure idonee nell'ottica della procedura di Valutazione di Incidenza. Infatti le mitigazioni in ottica VIA possono fare riferimento anche ad eventuali misure non strettamente riconducibili agli effetti generati dal progetto, quali: provvedimenti di carattere gestionale; mitigazioni di natura sociale ed economica; interventi di ottimizzazione dell'inserimento paesaggistico; interventi tesi a riequilibrare eventuali impatti indotti sull'ambiente non relazionati alla coerenza della rete Natura 2000; etc.

Le mitigazioni, nei criteri della Direttiva "Habitat", devono invece avere la sola finalità di ridurre le interferenze su habitat e specie di interesse comunitario, garantendo che non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e il contenimento degli effetti negativi sull'integrità del sito Natura 2000 al di sotto della soglia di significatività.

Le misure di mitigazione possono essere considerate congrue solo se non si configurano come Misure di Compensazione tese a bilanciare una incidenza significativa non mitigabile, in quanto la loro individuazione corrisponde al Livello III della Valutazione di Incidenza.

Solo dopo la conclusione della valutazione delle incidenze, il Valutatore può accettare le eventuali misure di mitigazione presentate dal proponente, rifiutarle e chiederne modifiche ed integrazioni, oltre che stabilirne di nuove.

Qualora non previste nel P/P/P/I/A, nelle sue integrazioni, o comunque ritenute insufficienti dall'Autorità competente alla VInCA, nel parere espresso di Valutazione Appropriata debbono essere identificate e integrate ulteriori misure di mitigazione, sotto forma di prescrizioni.

Quanto considerato per le misure di mitigazione presentate dal proponente, vale anche per il Valutatore che deve evitare di inserire nel proprio parere un elevato numero di prescrizioni, anziché procedere all'eventuale possibilità di avviare l'analisi di soluzioni alternative.

Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche del P/P/P/I/A.

3.4 Contenuti dello Studio di Incidenza

Nello Studio di Incidenza devono essere descritte ed identificate le potenziali fonti di impatto ed interferenza generate dal P/P/P/I/A sul sistema ambientale, con riferimento a parametri quali: estensione, durata, intensità, periodicità e frequenza.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare metodologie standard o indici esistenti, si può ricorrere a metodi "soggettivi" di previsione (es. il "giudizio esperto"). In tal caso, qualora la stima degli effetti di tali fonti di impatto sia valutata non significativa dallo studio e confermata come tale dal valutatore, la conseguente approvazione dovrà contenere comunque una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un programma di monitoraggio, che ha la sola funzione di verificare i metodi soggettivi con dati oggettivi, allo scopo di accertare la coerenza delle previsioni di incidenza individuate nella V.In.cA e, se del caso, attuare misure correttive.

Il monitoraggio non deve essere utilizzato come strumento per la verifica degli effetti degli impatti significativi negativi già ritenuti probabili in sede di Valutazione di Incidenza. Quanto sopra in considerazione della sentenza C-142/16 che cita quanto segue: *"Le autorità nazionali competenti autorizzano un'attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito"*.

Sulla base della stima dei potenziali impatti deve essere identificato e definito il limite temporale e spaziale di riferimento dell'analisi. In termini spaziali deve essere individuata una area vasta all'interno della quale possono verificarsi interferenze generate dal P/P/P/I/A sul sistema

ambientale. Al di fuori di detti limiti spazio-temporali deve essere escluso, con ragionevole certezza scientifica, il verificarsi di effetti legati al P/P/P/I/A.

La descrizione del P/P/P/I/A e degli effetti deve tenere in considerazione tutti gli ulteriori P/P/P/I/A (già eseguiti, adottati, approvati o in progetto) i cui effetti si manifestano interamente o parzialmente all'interno del sito.

Lo Studio di Incidenza, deve contenere come requisiti minimi le seguenti informazioni ed illustrare in modo completo ed accurato i seguenti aspetti:

- I. Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A*
- II. Raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati dal P/P/P/I/A*
- III. Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000*
- IV. Valutazione del livello di significatività delle incidenze*
- V. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione*
- VI. Conclusioni dello Studio di Incidenza*
- VII. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio*

I. Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A

In questa fase dello Studio di Incidenza si inseriscono tutti quegli elementi utili a rappresentare e comprendere il contesto territoriale in cui si colloca il P/P/P/I/A, nonché si descrivono ed identificano tutte le azioni della proposta che, che, isolatamente o congiuntamente con altri, possono produrre effetti significativi sul sito Natura 2000.

In particolare:

- Localizzazione ed inquadramento territoriale
- Descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti

Per una migliore comprensione delle informazioni da fornire nell'ambito delle diverse azioni potenzialmente suscettibili di generare incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, si ritiene opportuno dettagliare per ogni tipologia (P/P/P/I/A) gli elementi minimi da considerare.

Piani o Programmi) (P/P)

Per i Piani o Programmi) (P/P) la descrizione deve essere rivolta essenzialmente alla trattazione delle strategie, degli obiettivi e delle azioni previsti in relazione alle aree ove si applicano, in rapporto alla pianificazione e programmazione e alle previsioni precedentemente in essere e al loro periodo di validità e durata. Inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del Piano sono connessi o necessari ulteriori P/P/P/I/A e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

- Localizzazione ed inquadramento territoriale

- Dato vettoriale georeferenziato e cartografia generale del Piano o Programma con sovrapposti i perimetri delle ZSC e delle ZPS con campitura riferita all'interno della ZSC e delle ZPS, rappresentate in scala adeguata con legende riferite a tutti i tematismi raffigurati sulle cartografie medesime (richiesta soprattutto per Piani esterni ai siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sui siti più prossimi);
- Relazione generale tecnico-descrittiva che illustri i vincoli e le tutele presenti sul territorio interessato dal Piano o Programma;
- Descrizione del rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste;
- Settore di pertinenza del Piano o Programma (residenziale, turistico ricreativo, infrastrutturale, industriale, ecc.);
- Descrizione generale del contesto territoriale nel quale si colloca il Piano o Programma con indicazione degli eventuali elementi naturali e antropici salienti, anche se non direttamente connessi ai contesti ambientali tutelati delle Direttive Habitat ed Uccelli.
- Descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti, con riferimento a:
 - Tipologia di piano e programma e le relazioni con altri strumenti pianificatori specificando se questi sono stati già stato oggetto di Valutazione di Incidenza all'interno di una procedura di VAS;
 - Relazione di piano o programma, azzonamento o carta delle previsioni di piano (con indicazione delle variazioni nel caso di variante parziale), norme di piano, eventuale Rapporto Preliminare ambientale di VAS;
 - Qualora si tratti di una variante di piano o programma, relazione che metta in evidenza, anche a livello cartografico, le norme o gli elementi oggetto di modificazione;
 - Verifica di compatibilità:
 - con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree naturali protette, qualora il piano interessi territorialmente un Parco naturale o una Riserva, sia nazionale che regionale, istituita ai sensi della L. 394/91;
 - con gli obiettivi di conservazione dei Natura 2000 interessati; o con le misure di conservazione o con i piani di gestione vigenti nei siti Natura 2000 interessati;
 - con altre norme e regolamentazioni in materia di tutela della biodiversità;
 - Eventuali altri pareri/autorizzazioni ambientali acquisiti o da acquisire (nulla osta idraulico, vincolo idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, altro);
 - Dati dimensionali di pertinenza e altri dati ritenuti necessari per la comprensione del piano tra cui (se pertinenti al tipo di piano o programma):

- superficie del piano (Ha);
 - superficie coperta prevista/consentita (mq) o indice di copertura medio (mq/mq);
 - volumetria prevista/consentita (mc) o indice volumetrico medio (mc/mq);
 - altezza massima prevista/consentita (m);
 - incremento della capacità insediativa residenziale, turistica, ecc.;
- Cambiamenti fisici che deriveranno dall'attuazione del Piano o Programma;
 - Descrizione delle eventuali alternative strategiche o pianificatorie prese in esame nella stesura del piano o programma e motivazione delle scelte effettuate.

Progetti/Interventi/Attività (P/I/A)

Per i progetti ed interventi (P/I) la descrizione deve invece incentrarsi sull'analisi delle loro finalità in relazione alle aree direttamente interessate, tenendo conto del consumo di suolo e delle risorse naturali, delle caratteristiche dimensionali, del cronoprogramma dei lavori, delle infrastrutture da utilizzare durante il cantiere (es. viabilità) e deve inoltre contenere una descrizione di tutte le precauzioni adottate al fine di evitare possibili impatti sull'ambiente, come ad esempio le iniziative volte alla riduzione del verificarsi di incidenti ambientali rilevanti o più semplicemente le misure di gestione del cantiere volte a ridurre al minimo le interferenze con il territorio o le specie (es. lavaggio degli attrezzi).

Per le attività (A), in genere legate allo svolgimento di eventi e manifestazioni (gare sportive, concerti, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.), nella descrizione, oltre alle finalità dell'evento e alla stima del carico antropico previsto (es. partecipanti su mq), devono essere analizzati diversi fattori quali: l'occupazione temporanea di suolo; il rumore prodotto; la necessità di realizzare infrastrutture permanenti o temporanee, la produzioni di rifiuti o reflui, etc..

Inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del P/I/A sono connessi o necessari ulteriori P/P/P/I/A e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

- **Localizzazione ed inquadramento territoriale**
- Dato vettoriale georeferenziato e cartografia generale del P/I/A con sovrapposti i perimetri delle ZSC e delle ZPS con campitura riferita all'interno delle ZSC e delle ZPS, rappresentate in scala adeguata con legende riferite a tutti i tematismi raffigurati sulle cartografie medesime (richiesta soprattutto per P/I/A esterni ai siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sui siti più prossimi);

- Dato vettoriale e cartografia con l'ubicazione del P/I/A in area vasta (scala 1:25.000 o minore, se necessario) ed in area ristretta (auspicabile la scala 1:10.000 /1:5.000), riferiti ai perimetri delle ZSC e delle ZPS, con adeguata legenda.
- Localizzazione territoriale del P/I/A, su ortofoto, rispetto ai siti Natura 2000 interessati (mediante cartografia di dettaglio) con indicazione delle coordinate geografiche che individuano il punto (se trattasi di intervento puntuale) o serie di punti che delimitano il poligono interessato (se l'intervento interessa un'area): il sistema geografico di riferimento deve essere specificato.
- Informazioni circa la distanza dal Sito o dai Siti Natura 2000 rispetto all'area nella quale si colloca il P/I/A (per P/I/A esterni ai siti Natura 2000, ma per i quali è comunque necessario condurre una valutazione ai sensi dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat);
- Documentazione fotografica a colori riportante la data dell'Istantanea e l'identificazione su cartografia delle foto, dei relativi coni visuali e didascalie, attinenti l'area d'intervento;
- Relazione generale tecnico-descrittiva che illustri i vincoli e le tutele presenti sul territorio interessato dal P/I/A;
- Descrizione del rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste;
- Settore di pertinenza del P/I/A (residenziale, turistico ricreativo, infrastrutturale, industriale, evento o manifestazione privata o pubblica, ecc.);
- Descrizione generale del contesto territoriale nel quale si colloca il P/I/A con indicazione degli eventuali elementi naturali e antropici salienti, anche se non strettamente riconducibili agli habitat di Direttiva (ad esempio presenza di siepi, alberi isolati, cespuglieti, muri a secco, edifici diroccati, attività agro-zootecniche in atto, pozze permanenti e corsi d'acqua, pareti rocciose, scarpata sabbiosa, etc.), e sintetica descrizione degli eventuali principali fattori di degrado o alterazione del medesimo contesto territoriale;
- Descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti, con riferimento a:
 - Indicazioni in merito all'interesse pubblico o privato del P/I/A;
 - Elaborati grafici del P/I/A (piante, prospetti, sezioni, etc.);
 - Identificazione di limiti temporali e spaziali dell'analisi ambientale;
 - Descrizione ed individuazione dell'area vasta potenzialmente interferita dal P/I/A;
 - Attestazione inerente la destinazione urbanistica del sito d'intervento e il rispetto delle norme nazionali e regionali in materia urbanistica;
 - Descrizione delle eventuali alternative strategiche, progettuali od organizzative prese in esame nella stesura del P/I/A e motivazione delle scelte effettuate;

- Per i P/I/A, qualora si tratti di una variante progettuale, relazione che metta in evidenza, anche a livello cartografico, gli elementi oggetto di modificazione;
- Riferimenti alle sostanze e alle tecnologie utilizzate;
- Dimensioni, entità, superficie e volumi occupati, riferiti alla fase di cantiere (movimenti terra, mezzi utilizzati e quantificazione del loro utilizzo, viabilità e piste temporanee, nuove o preesistenti, etc);
- Dimensioni, entità, superficie e volumi occupati, riferiti alla fase di esercizio del P/oppure allo svolgimento permanente o temporaneo dell'attività (A);
- Cambiamenti fisici che deriveranno dal P/I/A (da scavi, fondamenta, opere di dragaggio, livellamenti, etc.);
- Identificazione e quantificazione delle emissioni sonore, luminose e di sostanze nell'aria, nell'acqua e nel suolo;
- Quantificazione delle risorse naturali utilizzate (per es. gestione della risorsa idrica, gestione forestale, etc.);
- Produzione di rifiuti ed altri materiali di risulta e loro modalità di smaltimento;
- Specifico cronoprogramma;
- Durata e periodo complessivo di attuazione del P/I/A;
- Durata, periodo e modalità di svolgimento delle singole fasi di realizzazione del P/I/A (fasi di cantiere, di realizzazione, di esercizio, etc.);
- Descrizione ed individuazione degli impatti cumulativi con altri P/I/A;
- Ogni altra informazione ritenuta utile alla migliore comprensione del P/I/A e del contesto in cui si colloca.

II. Raccolta dati inerenti i siti Natura 2000 interessati dai P/P/P/I/A

In questa sezione dello Studio di Incidenza rientra la raccolta e la descrizione dei dati inerenti i siti della rete Natura 2000 oggetto della Valutazione Appropriata.

Pertanto è necessario che vengano acquisite le seguenti informazioni:

- A. *Standard Data Form Natura 2000*;
- B. Obiettivi di conservazione specifici da conseguire nel sito stabiliti nell'atto di designazione ai sensi dell'articolo 4(4) della Direttiva Habitat;
- C. Piano di Gestione o Misure di Conservazione sito specifiche;
- D. Documentazioni e pubblicazioni esistenti sul sito Natura 2000 interessato;

- E. Documentazioni e pubblicazioni disponibili afferenti le componenti naturalistiche presenti nell'area di intervento al momento della progettazione (studi su habitat, specie e habitat di specie);
- F. Carta degli habitat e carta di distribuzione delle specie di interesse comunitario eventualmente disponibili presso le Autorità competenti;
- G. Eventuali altre carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, carta degli acquiferi e geologiche, ecc.), in scala adeguata;
- H. Con riferimento a P/I/A, eventuali rilievi di campo se necessari.

Approfondimento di dettaglio sulla porzione del sito/i Natura 2000 interessati dal P/I/A

Per l'area specifica di intervento dei P/I/A, sulla base di tutti i dati raccolti (punti A-G) e di **eventuali rilievi di campo**, devono essere acquisite le seguenti informazioni:

- Carta degli habitat puntuale e delle componenti naturalistiche relative alla zona di attuazione del P/I/A con sovrapposizione dell'impronta delle opere, del cantiere e delle azioni collegate (dato vettoriale);
- Descrizione delle componenti naturalistiche d'interesse comunitario cioè habitat, specie e habitat di specie, così come individuati nel Natura 2000 - Standard Data Form del Sito, esistenti sull'area di intervento e nell'area immediatamente circostante, al momento della progettazione del P/I/A.

Il livello di dettaglio da raggiungere deve essere sufficiente a fornire i seguenti elementi:

Specie floristiche e faunistiche

1. Individuazione delle stazioni (siti o aree circoscritte, con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici e di collegamento) di presenza delle specie di interesse comunitario o prioritarie ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE individuate nello Standard Data Form Natura 2000 del Sito o degli habitat di specie, potenzialmente idonei ad ospitarle e loro descrizione (indispensabile);
2. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) delle stazioni di presenza delle specie di interesse comunitario/prioritarie ai sensi delle direttive 2009/147/CE idem e 92/43/CEE o degli habitat faunistici potenzialmente idonei, con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici ed ai corridoi di collegamento (indispensabile);
3. Individuazione delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 dello Standard Data Form Natura 2000) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali;
4. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 dello Standard Data Form Natura 2000) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali;

Habitat sensu direttiva 92/43/CEE

1. Individuazione e descrizione degli habitat di interesse comunitario o prioritari ai sensi della direttiva 92/43/CEE, Allegato I, segnalati nella scheda Natura 2000 del sito e presenti nell'area di intervento (indispensabile);
2. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) degli habitat di interesse comunitario prioritari e non, presenti nell'area di Intervento, se già non rese disponibili dall'Autorità competente (indispensabile);
3. Descrizione di ulteriori habitat e associazioni o formazioni vegetali di interesse segnalati da enti o associazione scientifiche o individuati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento;
4. Cartografia della vegetazione in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) di ulteriori habitat e associazioni o formazioni vegetali di interesse individuati da enti o associazione scientifiche o rilevati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento.

I rilievi di campo per l'approfondimento della presenza di specie faunistiche e floristiche oltre che degli habitat devono essere realizzati in periodi coerenti rispetto all'ecologia delle singole specie.

Le Autorità competenti e gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000 hanno la facoltà di individuare, sulla base delle conoscenze dei siti designati a gestire, calendari e periodi idonei per l'effettuazione di rilievi, analisi e monitoraggi di campo delle specie ed habitat di interesse comunitario presenti nei diversi siti (es. periodo di fioritura orchidee per habitat cod. 6210(*):

*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)).*

III. *Analisi ed individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000*

Per l'individuazione delle incidenze devono essere individuati gli effetti del P/P/P/I/A sui siti Natura 2000 mediante sovrapposizione delle informazioni progettuali con i dati raccolti sui siti stessi.

L'analisi dovrà prevedere una relazione generale tecnico-descrittiva che illustri gli elementi del P/P/P/I/A in rapporto ai siti della Rete Natura 2000.

Con riferimento alla integrità e coerenza della rete Natura 2000, agli habitat e alle specie interessati dall'analisi, deve essere data evidenza del rispetto della normativa vigente, della coerenza tra i piani adottati e approvati e delle indicazioni derivanti dagli obiettivi di conservazione individuati per i siti, dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di gestione dei siti interessati.

Le metodologie utilizzate per la valutazione degli effetti determinati dal P/P/P/I/A devono essere esplicite e documentate con riferimento al grado di conservazione di habitat e specie e agli obiettivi di conservazione dei siti, anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto". Per ciascun habitat e specie, elencati nel formulario ed eventualmente individuati nei rilievi di campo, deve essere indicato se l'effetto è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole o reversibile, e deve essere definito in relazione alle diverse fasi

del cronoprogramma di attuazione del P/P/P/I/A. Deve essere indicato per ciascun habitat, habitat di specie e specie, se l'effetto sia isolato o agisca in sinergia con altri effetti, e se l'effetto possa essere cumulativo con quello di altri P/P/P/I/A.

Pertanto gli elementi essenziali che devono essere valutati sono i seguenti:

- Effetti Diretti e Indiretti;
- Effetto cumulo;
- Effetti a breve termine (1-5 anni) o a lungo termine;
- Effetti probabili;
- Localizzazione e quantificazione degli habitat, habitat di specie e specie interferiti;
- Perdita di superficie di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie (stimata sia in ettari sia in percentuale rispetto alla superficie di quella tipologia di habitat indicata nello Standard Data Form del sito Natura 2000 interessato);
- Deterioramento di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie in termini qualitativi;
- Perturbazione di specie.

Nello specifico deve essere valutato e descritto quanto segue:

- Il P/P/P/I/A interessa habitat prioritari (*) di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se, Sì:
 - Quali habitat prioritari vengono interferiti?
 - Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?
- Il P/P/P/I/A interessa habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se, Sì:
 - Quali habitat di interesse comunitario vengono interferiti?
 - Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?
- Il P/P/P/I/A interessa habitat di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, non figuranti tra quelli per i quali il sito/i siti sono stati designati (riportati con la lettera D nel Site Assessment)? Se, Sì:
 - Quali habitat prioritari vengono interferiti?
 - Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?
- Il P/P/P/I/A interessa o può interessare specie e il loro habitat di specie, di interesse comunitario prioritarie (*) dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati?

- Quali specie vengono interessate nel sito/siti?
 - Quale è la loro consistenza di popolazione nel sito /siti (es. individui, coppie etc.)?
 - Qual è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione?
 - Quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat di specie?
- Il P/P/P/I/A interessa o può interessare specie e il loro habitat di specie, di interesse comunitario non prioritarie dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE per i quali il sito/i siti sono stati designati?
- Quali specie vengono interessate nel sito/siti?
 - Quale è la loro consistenza di popolazione nel sito /siti (es. individui, coppie etc.)?
 - Qual è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione?
 - Quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
 - Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat di specie?
- Il P/P/P/I/A ha un impatto sugli obiettivi di conservazione fissati per gli habitat/specie per i quali il sito/i siti sono stati designati? Il loro raggiungimento è pregiudicato o ritardato a seguito del P/P/P/I/A? Il P/P/P/I/A può interrompere i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di conservazione?
- In che modo il P/P/P/I/A incide, sia quantitativamente che qualitativamente, su habitat/specie/habitat di specie sopra individuati? Deve essere indicato e descritto quanto segue:
- la superficie di habitat di interesse comunitario interessata dal P/P/P/I/A viene persa definitivamente?
 - la superficie di habitat di specie interessata dal P/P/P/I/A viene persa definitivamente?
 - la superficie di habitat di interesse comunitario o habitat di specie viene frammentata?
 - il P/P/P/I/A interessa direttamente un sito riproduttivo, di svernamento, sosta, transito, rifugio foraggiamento di specie di interesse comunitario?
 - il P/P/P/I/A produce perturbazioni o disturbi su una o più specie nelle fasi del proprio ciclo biologico, su uno o più habitat/habitat di specie?
 - la realizzazione del P/P/P/I/A comporta cambiamenti in altri elementi ambientali, naturali e seminaturali, e morfologici del sito (es. muretti a secco, ruderi di edifici, attività agricole e forestali, zone umide permanenti o temporanee, etc.)?
 - la realizzazione del P/P/P/I/A comporta l'interruzione di potenziali corridoi ecologici? Se sì, in che modo e da quali specie possono essere utilizzati?
- La realizzazione del P/P/P/I/A comporta il rischio di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di conservazione individuati per habitat e specie di interesse comunitario sia in termini qualitativi che quantitativi? Perché?
- In che modo il P/P/P/I/A incide sull'integrità del sito? Deve essere descritto quanto segue:

- la realizzazione del P/P/P/I/A può provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti che determinano la funzionalità del sito in quanto habitat o ecosistema?
- la realizzazione del P/P/P/I/A può condurre alla modifica delle dinamiche ecosistemiche che determinano la struttura e le funzioni del sito?
- la realizzazione del P/P/P/I/A può condurre a modifiche degli equilibri tra le specie principali e ridurre la diversità biologica del sito?
- la realizzazione del P/P/P/I/A può provocare perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie principali?

Tale analisi deve essere accompagnata da una quantificazione delle incidenze per ogni habitat, habitat di specie e specie interferiti, indicatori come indicato nella Figura 4.

Perdita di superficie di habitat/habitat di specie per effetti:					☐ ettari tot. Habitat SDF*		Sintesi	
Diretti	☐	☐	ettari interferiti	☐	Incidenza %**	☐	Ettari totali interferiti permanentemente	
Indiretti	☐	☐	ettari interferiti	☐	Incidenza %**	☐	Incidenza %**	
A breve termine	☐	☐	ettari interferiti	☐	Incidenza %**	☐	Ettari totali interferiti temporaneamente	
A lungo termine	☐	☐	ettari interferiti	☐	Incidenza %**	☐	Incidenza %**	
Permanente/irreversibile	☐	☐	ettari interferiti	☐	Incidenza %**			
Legati alla fase di:								
Cantiere	☐	☐	ettari interferiti	☐	Incidenza %**	☐	Ettari totali interferiti	
Esercizio	☐	☐	ettari interferiti	☐	Incidenza %**	☐	Incidenza %**	
Dismissione	☐	☐	ettari interferiti	☐	Incidenza %**			
Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie:			☐ Sì ☐ No	Descrivere: _____ ☐ ettari interferiti		☐ Incidenza %**		
						☐ ettari tot. Habitat Odc***	☐ Incidenza %****	

Frammentazione di habitat/habitat di specie per effetti:				Descrivere:	
Diretti	☐	Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie: ☐ Sì ☐ No			
Indiretti	☐				
A breve termine	☐				
A lungo termine	☐				
Permanente/irreversibile	☐				
Legati alla fase di:					
Cantiere	☐				
Esercizio	☐				
Dismissione	☐				

Perturbazione di specie per effetti:					☐ n. individui/coppie/nidi nel sito SDF*		Sintesi	
Specificare se: Individui - Coppie - Nidi:								
Diretti	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	Incidenza %**	☐	N. tot. individui/coppie/nidi interferiti permanentemente	
Indiretti	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	Incidenza %**	☐	Incidenza %**	
A breve termine	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	Incidenza %**	☐	N. tot. individui/coppie/nidi interferiti temporaneamente	
A lungo termine	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	Incidenza %**	☐	Incidenza %**	
Permanente/irreversibile	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	Incidenza %**			
Legati alla fase di:								
Cantiere	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	Incidenza %**	☐	N. tot. individui/coppie/nidi interferiti	
Esercizio	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	Incidenza %**	☐	Incidenza %**	
Dismissione	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	Incidenza %**			
Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine delle specie:			☐ Sì ☐ No	Descrivere: _____		☐ n. individui/coppie/nidi nel sito Odc*** ☐ Incidenza %****		

Effetti sull'integrità del sito/i Natura 2000				Descrivere in che modo viene perturbata l'integrità del sito/i Natura 2000:	
Diretti	☐	Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine dell'integrità del sito/i Natura 2000: ☐ Sì ☐ No			
Indiretti	☐				
A breve termine	☐				
A lungo termine	☐				
Permanente/irreversibile	☐				
Legati alla fase di:					
Cantiere	☐				
Esercizio	☐				
Dismissione	☐				

* Superficie habitat riportato o numero di individui/coppie/nidi riportati sull'ultimo aggiornamento dello Standard Data Form (SDF)
 ** Rapporto tra superficie di habitat interferita e numero totale di individui/coppie/nidi perturbati rispetto al valore riportato su SDF
 *** Superficie di habitat o numero di individui/coppie/nidi previsti dallo specifico Obiettivo di Conservazione (Odc) da raggiungere individuato (se disponibile)
 **** Rapporto tra superficie di habitat interferita o numero totale di individui/coppie/nidi perturbati rispetto al valore individuato negli Odc

Figura 4 - Quantificazione delle incidenze

IV. Valutazione del livello di significatività delle incidenze

Per ciascun habitat e specie di interesse comunitario deve essere quantificato e motivato, sulla base di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti, il livello di significatività relativo all'interferenza negativa individuata nella fase di screening. Si ha una incidenza significativa quando dagli esiti della valutazione emerge una perdita o variazione sfavorevole del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o degli habitat di specie all'interno del sito e in riferimento alla regione biogeografica di appartenenza. Altresì l'incidenza è significativa se viene alterata l'integrità del sito o viene pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione sito-specifici.

Per gli **habitat di interesse comunitario**, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, devono essere valutati i seguenti aspetti:

- I. il grado di conservazione della struttura*
- II. il grado di conservazione delle funzioni*

I - Il grado di conservazione della struttura viene valutato mediante la comparazione della struttura della specifica tipologia di habitat con quanto previsto dal manuale d'interpretazione degli habitat (<http://vnr.unipg.it/habitat/>) e con lo stesso tipo di habitat in altri siti della medesima regione biogeografica. Più la struttura dell'habitat si discosta dalla struttura tipo, minore sarà il suo grado di conservazione.

II - Il grado di conservazione delle funzioni viene valutato attraverso:

- a) il mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi,
- b) le capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli.

Per le **specie di interesse comunitario**, incluse le specie avifaunistiche tutelate dalla Direttiva 2009/147/UE, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, devono essere valutati i seguenti aspetti:

- I. il grado di conservazione degli habitat di specie*

I – Per il grado di conservazione degli habitat di specie si effettua una valutazione globale degli elementi dell'habitat in relazione alle esigenze biologiche della specie. Per ciascun habitat di specie vengono verificate e valutate la struttura (compresi i fattori abiotici significativi) e le funzioni (gli elementi relativi all'ecologia e alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali sia per quelle vegetali) dell'habitat in relazione alle popolazioni della specie esaminata.

Sulla base delle indicazioni sopra fornite, ad ogni habitat e specie di importanza comunitaria o habitat di specie interferito o meno dagli effetti del P/P/P/I/A, deve essere associata una valutazione della significatività dell'incidenza:

- Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito);
- Bassa (non significativa – genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito e non ne compromettono la resilienza);
- Media (significativa, mitigabile);

- Alta (significativa, non mitigabile);

I criteri in base ai quali sono individuati i diversi livelli di significatività dell'incidenza (incidenza non significativa o nulla - bassa - media - alta) con riferimento agli habitat e alle specie devono essere espressamente indicati e descritti. Parimenti, le metodologie utilizzate per la valutazione degli effetti devono essere espresse e documentate, anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto".

I dati relativi agli areali delle specie e degli habitat di interesse comunitario che potenzialmente potranno subire incidenze significative basse, medie, o alte legate all'attuazione del P/P/P/I/A in esame dovranno essere prodotti in formato vettoriale specificando il sistema di riferimento geografico utilizzato.

L'analisi di cui sopra deve potersi concludere con:

- una valutazione delle alterazioni sull'Integrità del Sito Natura 2000;
- una sintesi del livello di Significatività del P/P/P/I/A nei confronti degli habitat, habitat di specie, specie;
- una scheda sintetica di valutazione accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto anche delle modalità del verificarsi delle diverse incidenze generate dall'insieme degli effetti (cumulo, diretti e indiretti, a breve/lungo termine, alla fase di cantiere/funzionamento/dismissione, etc.).

V. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione

Le Guide dell'Unione europea introducono le misure di mitigazione, o attenuazione, della Valutazione di Incidenza quali misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo di un piano/programma o progetto durante o dopo la sua realizzazione. Dunque le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o annullare gli effetti negativi del P/P/P/I/A sui siti al di sotto della soglia di significatività, sia nella fase di attuazione o realizzazione, sia dopo il suo completamento, senza arrecare ulteriori effetti negativi sugli stessi.

L'individuazione delle misure di mitigazione deve essere riferita a ciascun fattore di alterazione che implica incidenze significative negative.

Ogni misura di mitigazione proposta deve basarsi su principi scientifici che ne garantiscono l'efficacia.

La descrizione della misura di mitigazione deve chiarire dettagliatamente in che modo la stessa annullerà o ridurrà gli effetti negativi che sono stati identificati, definendo le condizioni e i valori di riferimento da conseguire per mantenere l'effetto al di sotto della soglia di significatività.

La descrizione di ciascuna misura di mitigazione dovrà essere articolata rispetto ai seguenti argomenti:

- il responsabile dell'attuazione;
- le modalità di finanziamento;
- i fattori di disturbo e interferenza coinvolti e la definizione dei parametri che caratterizzano gli effetti a seguito delle misure di mitigazione proposte;
- la fattibilità tecnico-scientifica e l'efficacia;
- le modalità di attuazione;

- l'estensione degli habitat di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione a livello di ciascun sito interessato;
- la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione a livello di ciascun sito interessato;
- i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie, da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di mitigazione;
- le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
- la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al P/P/P/I/A;
- il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura;
- le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
- le probabilità di esito positivo.

A seguito della previsione degli esiti delle misure di mitigazione sulla significatività dell'incidenza riscontrata è necessario svolgere una verifica nell'ambito dello Studio di Incidenza tenendo conto dell'applicazione di dette misure di mitigazione, ed esprimere una valutazione complessiva utilizzando sinteticamente i diversi livelli di seguito elencati:

Verifica dell'incidenza a seguito dell'applicazione di misure di mitigazione:

- Mitigata/Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito);
- Mitigata/Bassa (non significativa – incidenza già mitigata che genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito e non ne compromettono la resilienza);
- Mitigata/Media (significativa, non ulteriormente mitigabile);
- Mitigata/Alta (significativa, non ulteriormente mitigabile);

La verifica deve essere accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto anche degli effetti e dell'efficacia, sia in termini qualitativi che quantitativi, derivanti dall'applicazione delle misure di mitigazione sopra richiamate. In caso di esito di incidenza mitigata Media e Alta, le interferenze si devono considerare come significative.

Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche del P/P/P/I/A.

A conclusione di questa fase, è necessario inserire una tabella riassuntiva sull'esito delle valutazioni svolte in merito alla significatività delle interferenze, con e senza l'individuazione di misure di mitigazione (Figura 5).

E' opportuno evidenziare che qualora, nonostante l'individuazione delle Misure di Mitigazione permanga una incidenza significativa (media ed alta), e via intenzione da parte del proponente di realizzare comunque il P/P/P/I/A, occorre avviare una fase di analisi e valutazione delle Soluzioni Alternative, che a loro volta possono prevedere mitigazioni.

Tabella riassuntiva sulla significatività delle incidenze						
Elementi rappresentati nello Standard Data Forma del Sito Natura 2000 IT	Descrizione sintetica tipologia di interferenza	Descrizione di eventuali effetti cumulativi generati da altri P/P/I/A	Significatività dell'incidenza	Descrizione eventuale mitigazione adottata	Significatività dell'incidenza dopo l'attuazione delle misure di mitigazione	
Habitat di interesse comunitario						
Specie di interesse comunitario						
Habitat di specie						
Altri elementi naturali importante per l'integrità del sito Natura 2000						

Figura 5 - Tabella riassuntiva del livello di significatività delle incidenze prima e dopo l'adozione delle misure di mitigazione.

VI. Conclusioni dello Studio di Incidenza

In base al percorso fin qui effettuato, nelle conclusioni dello Studio di Incidenza, è necessario esplicitare se l'incidenza sul Sito o sui siti Natura 2000 può essere significativa, non significativa, o non conosciuta o prevedibile.

Lo studio si può concludere con due modalità:

- a) è possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/P/I/A non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito/i Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;*
- b) non è possibile escludere che il P/P/P/I/A determinerà incidenza significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000.*

La conclusione riportata dovrà essere sottoscritta, per assunzione di responsabilità, dal Tecnico o dal team di specialisti incaricati alla redazione dello Studio di Incidenza.

Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione b), lo Studio di incidenza da presentare all'Autorità competente per la valutazione potrà già contenere una analisi delle possibili Soluzioni Alternative di minor impatto ambientale.

VII. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio

Al fine di consentire una consultazione speditiva dello Studio di Incidenza da parte del valutatore, si suggerisce di inserire oltre alla bibliografia anche un'appendice che includa tutti gli strumenti e i documenti di consultazione bibliografico utili, anche utilizzando collegamenti ipertestuali.

A titolo di esempio, possono essere inseriti:

- *Scheda Natura 2000 (Standard Data Form - Natura 2000) aggiornata del sito e relativa cartografia;*
- *Misure di conservazione dei siti Natura 2000 generali e specifiche;*
- *Eventuali Piani di Gestione di Siti Natura 2000 adottati dalla Regione;*
- *Eventuali studi specifici o risultati di attività di monitoraggio;*
- *Bibliografia scientifica di settore;*
- *La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat" 92/43/CEE" - Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità Europee, 2018;*
- *Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE). "Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, Coerenza globale, parere della commissione";*

- *"Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE" - Commissione europea DG Ambiente, Novembre 2001;*
- *"Manuale per la gestione dei siti Natura 2000", elaborato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del progetto LIFE Natura 99/NAT/IT/006279;*
- *"Le misure di compensazione nella direttiva habitat" (2014) della DG PNM del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;*
- *Manuale italiano di interpretazione degli habitat (Direttiva 92/43/CEE) (2010) <http://vnr.unipg.it/habitat/>*
- *Genovesi P., Angelini P., Bianchi E., Dupré E., Ercole S., Giacanelli V., Ronchi F., Stoch F. (2014). Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend. ISPRA, Serie Rapporti, 194/2014*

3.5 Obblighi e procedure da osservare da parte del Valutatore (Autorità competente per la VInCA)

L'Autorità competente per la VInCA, acquisito lo Studio di Incidenza ne dispone la tempestiva pubblicazione online.

Il Valutatore deve verificare la qualità, la completezza e la coerenza dello Studio prodotto e, nel corso dell'intero iter, notifica al proponente e contestualmente al pubblico le relative decisioni riguardanti eventuali richieste di integrazioni o il rigetto dello Studio medesimo in caso di gravi carenze.

Durante la fase istruttoria, il Valutatore acquisisce il sentito dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000 (se non coincidente con il Valutatore medesimo) (o gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati), e quello dell'eventuale Area protetta nazionale presente (art. 5, comma 7, D.P.R. 357/97 s.m.i.).

Rimane nella discrezionalità della Regione la facoltà di inserire il "sentito" anche per le aree protette di competenza regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato quale Ente gestore dei siti Natura 2000.

Le osservazioni dei diversi portatori di interesse e delle ONG dovranno pervenire entro il 30 esimo giorno dalla data di pubblicazione e, se debitamente motivate, tenute in considerazione in fase istruttoria e di predisposizione del parere e della conclusione della valutazione appropriata.

L'istruttoria da parte del Valutatore deve prevedere:

- Analisi della completezza dello Studio di Incidenza;
- Analisi della coerenza delle informazioni riportate per i siti Natura 2000 rispetto alle informazioni già in possesso del Valutatore;
- Analisi della coerenza e della riproducibilità dei metodi e degli indicatori usati per la valutazione del grado di significatività delle incidenze su habitat e specie di interesse comunitario;

- Analisi sulla completezza e coerenza della valutazione condotta sugli impatti cumulativi ed eventuale integrazione, sulla base delle conoscenze del Valutatore, in merito ad ulteriori P/P/P/I/A in fase di autorizzazione/valutazione;
- Analisi della coerenza della stima dell'incidenza riportata (nulla, bassa, media, alta) su habitat e specie di interesse comunitario rispetto ai dati, agli indicatori e alle informazioni fornite;
- Analisi della validità ed efficacia delle Misure di mitigazione proposte ed eventuale integrazione delle stesse;
- Analisi della coerenza delle determinazioni raggiunte nello Studio di Incidenza sul mantenimento dell'integrità del sito Natura 2000;
- Analisi della necessità di richiedere integrazioni, a seguito di eventuali carenze riscontrate e osservazioni da parte degli stakeholders;
- Analisi della completezza e della coerenza, rispetto ai punti precedenti, delle integrazioni pervenute da parte del Proponente;
- Analisi della coerenza delle conclusioni riportate nello Studio di Incidenza rispetto alle indicazioni ed alle informazioni fornite nello stesso.

Il Valutatore, concluse queste verifiche e valutate in modo oggettivo le informazioni riportate nello Studio e nelle eventuali integrazioni richieste, può procedere alla stesura del parere motivato di competenza, confermando le conclusioni raggiunte nello Studio medesimo o rifiutando le stesse rigettando la proposta.

3.6 Conclusioni della procedura di Valutazione Appropriata

La procedura di Valutazione appropriata, si conclude con provvedimento espresso dall'Autorità competente (parere), sentito l'Ente gestore dei sito/i Natura 2000 interessati (se non coincidenti), entro 60 gg consecutivi dal ricevimento dell'istanza e dell'allegata documentazione. Per le procedure di Valutazione di Incidenza integrate nelle procedure di VIA e VAS si fa riferimento ai termini previsti dal D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Durante l'istruttoria è possibile richiedere, di norma una sola volta, precisazioni, chiarimenti e integrazioni in relazione ai contenuti della documentazione allegata all'istanza, con conseguente interruzione dei termini della procedura.

Allo stesso tempo l'istruttoria deve esaminare le osservazioni espresse nella fase di partecipazione del pubblico.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di archiviare l'istanza, nei termini usuali del procedimento amministrativo, per improcedibilità determinata dal mancato riscontro alla richiesta di integrazione o da carenze nei contenuti di merito, non colmate a seguito di eventuale richiesta di integrazione.

La Valutazione appropriata si conclude con un parere favorevole, con o senza prescrizioni, o con un parere negativo.

In entrambi i casi le conclusioni devono essere debitamente motivate e rese pubbliche .

Nello specifico nel parere dell'Autorità competente deve essere esplicitato che le informazioni trasmesse dal Proponente sono complete, che non vi sono omissioni significative, e che le conclusioni sono ragionevolmente e oggettivamente accettabili.

Quindi, completate tutte le necessarie analisi e approfondimenti da parte del Valutatore, la Valutazione di Incidenza potrà concludersi con una delle due seguenti modalità:

- a) *si rilascia parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative sul sito/i Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.*

Il parere di cui al punto a) può eventualmente contenere prescrizioni, che dovranno essere rispettate integralmente da parte del Proponente.

- b) *si rilascia parere negativo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, non è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000.*

Solo nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione a) il P/P/P/I/A può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste *ex lege*.

Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione b), e qualora il Proponente sia interessato a proseguire l'iter di valutazione per l'eventuale approvazione del P/P/P/I/A, si prosegue nell'ambito della Valutazione delle Soluzioni Alternative .

L'esito della Valutazione appropriata, comprensivo delle eventuali prescrizioni e misure di mitigazione, deve essere oggetto di un apposito provvedimento amministrativo. In caso di esito positivo i riferimenti ed i contenuti, anche con riguardo alle eventuali prescrizioni, dovranno essere esplicitati anche nel provvedimento di approvazione e autorizzazione del P/P/P/I/A.

E' bene ricordare che, qualora permangano incidenze significative anche a seguito dell'individuazione di Misure di Mitigazione, secondo gli orientamenti della Corte di Giustizia europea, gli Stati Membri non devono autorizzare "interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti, pertanto in tali casi non è possibile approvare o autorizzare il piano, progetto o intervento con i procedimenti previsti dall'art. 6.3".

Validità temporale della valutazione appropriata

La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.). Nei casi di procedura integrata VIA-VInCA, si applica quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i..

In caso di attività che si ripetono annualmente o con cadenza temporale predefinita e con le stesse modalità di intervento (es. ripulitura degli argini dei canali di bonifica), nel parere può essere espressamente previsto che l'autorizzazione rilasciata per quello specifico intervento è da intendersi

confermata annualmente per l'intero periodo dei 5 anni, senza necessità di avvio di una nuova istanza, a condizione che le modalità di realizzazione dell'attività siano le stesse dell'intervento approvato. Il Proponente ha l'obbligo in ogni caso di comunicare l'avvio delle attività all'Ente Gestore del Sito Natura 2000 ed al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA), per l'espletamento delle opportune verifiche circa il rispetto delle modalità operative approvate. Oltre i 5 anni è necessario espletare nuovamente l'istruttoria di Valutazione di Incidenza, in considerazione delle eventuali modifiche dello stato di conservazione, degli obiettivi e delle misure di conservazione determinati per gli habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000.

Qualora non sottoposte a valutazioni ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per le varianti sostanziali, è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VInCA che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura. Qualora la variante sia soggetta ad ulteriori autorizzazioni, il parere dell'Autorità competente per la VInCA viene espresso in fase endoprocedimentale.

Sorveglianza

Ai fini delle attività di sorveglianza previste dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 357/1997, il provvedimento formale deve essere trasmesso anche all'unità del CUFA competente per territorio ed eventualmente ad altre strutture di sorveglianza previste dai diversi ordinamenti della Regione.

Inoltre, nel caso di progetti, interventi o attività, il provvedimento favorevole di Valutazione appropriata, deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle richiamate autorità di sorveglianza competenti per territorio.

Capitolo 4. Valutazione Soluzioni Alternative: pre-requisito alla deroga dell'art.6.4.

Premessa

4.1 L'analisi della Valutazione delle Soluzioni Alternative

In caso di incidenza negativa o nessuna certezza in merito all'assenza di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata, di cui al Livello II, occorre esaminare lo scenario delle eventuali soluzioni alternative possibili per l'attuazione e realizzazione del P/P/P/I/A.

La procedura di cui all'art.6.3 della Direttiva Habitat non prevede esplicitamente che vengano prese in considerazione soluzioni alternative.

Tuttavia nei casi previsti dall'art. 6.4 della Direttiva Habitat, relativo alle Misure di Compensazione (Livello III della Valutazione di Incidenza), è necessario dimostrare innanzitutto che non ci sono Soluzioni alternative, in grado di mantenere il P/P/P/I/A al di sotto della soglia di incidenza negativa significativa.

Nella nuova **“Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat”** (2019), la “valutazione delle soluzioni alternative” non è più considerata come un livello a se stante, tuttavia nelle presenti Linee Guida si ritiene opportuno trattarlo attraverso un capitolo specifico in considerazione della sua rilevanza nell’ottica della possibilità di derogare l’art. 6.3 della Direttiva.

Infatti, sebbene la Corte di Giustizia europea nella Causa C-241/08 ne abbia riconosciuto la sussistenza solo in connessione con il successivo art. 6.4, dal punto di vista metodologico l’individuazione di Soluzioni Alternative segue le verifiche previste dall’art. 6.3 della Direttiva Habitat, in quanto la valutazione delle stesse è attuata con gli stessi criteri della opportuna valutazione.

Per tale motivo, anche alla luce del principio di precauzione, si ritiene che la valutazione delle soluzioni alternative, essendo pre-requisito all’avvio dell’iter di cui all’art. 6.4, debba essere integrata nelle verifiche previste nella fase di opportuna valutazione di cui all’art. 6.3 della Direttiva Habitat, in quanto l’analisi di ogni alternativa progettuale/pianificatoria della proposta è effettuata sulla base dei principi previsti dal medesimo articolo.

Nella Guida metodologica CE (2019), la valutazione delle soluzioni alternative implica l’analisi delle modalità alternative per l’attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità del sito Natura 2000.

A seguito della decisione del Proponente di proseguire nel procedimento nonostante la conclusione negativa della Valutazione Appropriata, spetta comunque all'autorità competente la decisione di procedere o meno alla revisione del P/P/P/I/A mediante soluzioni alternative.

Tali alternative possono risultare da indicazioni della stessa autorità competente, da ipotesi del proponente, così come da quelle di altri interlocutori che hanno formulato motivate osservazioni nella fase di Valutazione Appropriata di cui al Livello II.

Nella documentazione finale relativa alla valutazione delle soluzioni alternative o di modifica del P/P/P/I/A, è importante menzionare tutte le soluzioni considerate e il loro rispettivo impatto sul sito/sui siti Natura 2000.

Occorre comunque considerare che una progettazione svolta sulla base di una corretta e completa analisi di tutte le componenti ambientali può condurre alla formulazione di una proposta che già costituisce quella con interferenza minore o nulla. Il raggiungimento di tale impostazione rappresenterebbe uno snellimento procedurale, in quanto la preventiva individuazione e aprioristica ricerca di soluzioni alternative di minore o nulla interferenza potrebbe condurre ad una conclusione positiva del Livello II di Valutazione Appropriata.

Disposizioni

4.2 Determinazioni sulla Valutazione delle Soluzioni Alternative

- **Valutazione delle Soluzioni Alternative all'interno della Valutazione Appropriata**

La fase di valutazione delle Soluzioni Alternative, ed in considerazione della sua rilevanza quale prerequisito alla deroga dell'art.6.4, andrebbe espletata nel processo di opportuna valutazione, prima della conclusione della Valutazione Appropriata e dopo aver esaminato tutte le misure di mitigazione possibili, nel caso in cui lo studio di incidenza evidenzia impatti significativi su uno o più siti Natura 2000 rispetto alla proposta originaria.

Infatti, gli elementi di approfondimento del Livello II devono essere considerati in ogni valutazione concernente le diverse Soluzioni Alternative, in altre parole su ogni Soluzione Alternativa proposta deve essere svolta nuovamente una analisi basata sui criteri della Valutazione Appropriata.

Di fatto, qualora sia individuata una soluzione alternativa non incidente sulla Rete Natura 2000, tale soluzione conduce a una conclusione positiva della Valutazione Appropriata posta in essere sull'alternativa esaminata.

Pertanto, si configura opportuno procedere all'integrazione della verifica delle soluzioni alternative anche all'interno della Valutazione Appropriata, in ogni caso, laddove, accertata l'incidenza significativa della proposta originaria, si ritenga comunque necessario realizzare il P/P/P/I/A in presenza di ulteriori motivazioni.

• Criteri obbligatori di individuazione delle Soluzioni Alternative

Con riferimento alla Direttiva Habitat, l'analisi e l'individuazione delle Soluzioni Alternative di un P/P/P/I/A deve essere condotta in modo appropriato, in considerazione degli effetti che le stesse possono avere sull'integrità del sito o dei siti Natura 2000.

Questo significa che:

- a) l'esame delle soluzioni Alternative deve avere il solo scopo di fare in modo che l'impatto sulla rete Natura 2000 sia nullo o comunque sotto la soglia di significatività;
- b) gli unici criteri che devono essere presi in considerazione devono essere quelli ambientali ed in particolare occorre valutare la potenziale incidenza sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati;
- c) deve essere considerata anche l'opzione "zero".

• Esame approfondito delle Soluzioni Alternative proposte

Il necessario confronto delle Soluzioni Alternative deve essere svolto solo in considerazione della minore o maggiore incidenza rispetto agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 avendo già acquisito, nel Livello II, i fattori che hanno determinato risultanze di incidenze significative negative

Tale esame è infatti mirato a determinare se esista una soluzione con minore interferenza sul sito Natura 2000 o se, al contrario, concludere che obiettivamente non esistono alternative al P/P/P/I/A proposto.

La possibilità di non procedere con il P/P/P/I/A (opzione zero) deve essere sempre analizzata e valutata in questa fase, ed è considerata soluzione alternativa.

In assenza di una valutazione adeguata di tutte le alternative ragionevoli disponibili, non si può concludere che non vi siano soluzioni alternative.

Le soluzioni devono quindi essere comparate fra di loro rispetto a ciascun habitat, habitat di specie e specie interessati dall'incidenza significativa.

Nel caso in cui, a seguito del periodo di consultazione, l'autorità competente ritiene che permangano alcuni effetti negativi nonostante le soluzioni alternative e le misure di mitigazione per il P/P/P/I/A proposto, si può ragionevolmente e oggettivamente concludere che non esistono soluzioni alternative.

- **Non possono essere considerate soluzioni alternative non praticabili o che già prevedono lo sviluppo di un maggior impatto**

Le diverse proposte devono rispettare i criteri di fattibilità ed avere un impatto inferiore rispetto alla proposta iniziale. In altre parole, tra le alternative proposte non possono essere considerate soluzioni non praticabili o che già prevedono un impatto maggiore.

Non è accettabile da parte dei proponenti di P/P/P/I/A la presentazione di alternative con impatti ambientali più elevati, al fine di orientare l'Autorità competente a mantenere il progetto iniziale.

4.3 Risultanze dell'analisi e individuazione delle Soluzioni Alternative

La corretta individuazione delle Soluzioni Alternative richiede che l'analisi sia svolta a partire dalle risultanze dello Studio di Incidenza, concluso con esito negativo, e contestualizzata nell'ambito dei fattori di pressione sugli obiettivi di conservazione individuati nel corso della valutazione.

In particolare, si devono considerare i seguenti elementi emersi nel Livello II:

- Localizzazione di dettaglio del P/P/P/I/A rispetto ai siti Natura 2000 interessati con indicazione degli habitat, specie, e habitat di specie;
- Elementi interessati e risultati interferiti quali - obiettivi di conservazione, habitat, specie, habitat di specie, processi/funzioni ecologiche, etc.;
- Elementi interessati nelle aree del P/P/P/I/A inclusi i cantieri;
- Elementi interessati negli sviluppi lineari del P/P/P/I/A inclusi cantieri;
- Elementi interessati dai periodi di attività dei cantieri;
- Elementi interessati dallo smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A;
- Elementi interessati dai metodi di ripristino delle aree, nella condizione *ante operam*;
- Carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, ecc.) a scala adeguata;
- Altro.

In considerazione delle risultanze degli elementi sopra descritti, le diverse Soluzioni Alternative devono essere vagliate sulla base delle seguenti indicazioni.

Individuazione e descrizione delle potenziali soluzioni alternative, ivi compresa l'opzione

"zero", per P/P/P/I/A permanenti:

- Aree interessate dal P/P/P/I/A; Ubicazioni alternative (parziali o totali);
- Aree di cantiere; Ubicazioni alternative (parziali o totali);
- Sviluppi lineari interessati dal P/P/P/I/A; tracciati infrastrutturali alternativi (parziali o totali);
- Sviluppi lineari interessati dai cantieri; tracciati alternativi (parziali o totali);
- Dimensioni del P/P/P/I/A; modifiche (parziali o totali);
- Dimensioni del cantiere; modifiche (parziali o totali);
- Nuova impostazione generale del P/P/P/I/A;
- Nuova impostazione generale del cantiere;
- Nuova impostazione delle fasi di sviluppo, dei processi e delle metodologie costruttive del P/P/P/I/A;
- Nuova impostazione delle fasi di attività e dei metodi operativi del cantiere;
- Nuova impostazione di gestione del P/P/P/I/A *post-operam*;
- Calendarizzazione dei cantieri;
- Tipologie progettuali alternative per il conseguimento della stessa finalità;
- «Opzione zero»;
- Altro .

In alcuni casi, la valutazione delle soluzioni alternative dovrebbe anche tenere presenti tipologie progettuali differenti, in grado di garantire il raggiungimento del medesimo interesse pubblico e finalità della proposta originale. Qualora la proposta sia presentata e accertata come di interesse pubblico riferito ad esempio alla produzione di una determinata quantità di energia da fonte rinnovabile da un progetto di produzione di energia idroelettrica, tra le alternative dovrebbero essere valutate anche quelle basate sulle scelte energetiche strategiche e strutturali già pianificate a livello territoriale, concernenti la produzione di energia rinnovabile da fonti alternative, come quella solare, eolica e geotermica. In tali casi, la Valutazione di Incidenza deve essere conclusa con esito negativo opportunamente motivato con l'indicazione della soluzione alternativa individuata. Il proponente potrà quindi presentare il nuovo progetto e relativo studio di incidenza.

Individuazione e descrizione delle potenziali soluzioni alternative, ivi compresa l'opzione "zero", per P/P/P/I/A temporanei:

- Aree interessate dal P/P/P/I/A; Ubicazioni alternative (parziali o totali);
- Aree di cantiere; Ubicazioni alternative (parziali o totali);
- Dimensioni del P/P/P/I/A; modifiche (parziali o totali);
- Dimensioni del cantiere; modifiche (parziali o totali);
- Tipologie progettuali alternative per il conseguimento della stessa finalità;
- Metodi di smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A;
- Metodi di ripristino delle aree, nella condizione *ante-operam*;
- Calendarizzazione dei cantieri;
- Calendarizzazione dell'utilizzo temporaneo;
- «Opzione zero»;
- Altro.

Individuazione e descrizione di eventuali misure di mitigazione relative alle potenziali soluzioni alternative per P/P/P/I/A/ sia permanenti che temporanei:

Misure di Mitigazione in grado di ridurre le interferenze su habitat e specie di interesse comunitario e habitat di specie, quali:

- date e tempi di realizzazione (ad esempio divieto di interventi durante il periodo di riproduzione di una data specie);
- tipo di strumenti ed interventi da realizzare (ad esempio uso di una draga speciale ad una distanza stabilita dalla riva per non incidere su un habitat fragile);
- zone rigorosamente inaccessibili all'interno di un sito (ad esempio tane di ibernazione di una specie animale);
- Altro.

Un esame di possibili misure di mitigazione collegate alle soluzioni alternative può consentire di appurare se, alla luce di tali soluzioni e misure di mitigazione, il P/P/P/I/A non interferirà in maniera significativa sull'integrità del sito.

Secondo i principi di mitigazione, come già indicato nel Livello II, le misure possono riferirsi a:

- Evitare o ridurre interferenze alla fonte
- Evitare o minimizzare interferenze sul sito

Documentazione da produrre:

- Rappresentazione con localizzazione di dettaglio delle modifiche apportate al P/P/P/I/A rispetto ai siti Natura 2000 interessati con indicazione degli habitat, specie, e habitat di specie risultati interferiti dalla Valutazione di Incidenza Appropriata di Livello II;
- Rappresentazione delle modifiche apportate alle fasi di sviluppo del P/P/P/I/A;
- Rappresentazione delle fasi di attività e dei metodi operativi del P/P/P/I/A modificato e del cantiere;
- Calendarizzazione dei cantieri;
- Metodi di smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A;
- Metodi di ripristino delle aree, nella condizione *ante operam*;
- Calendarizzazione dell'utilizzo temporaneo;
- Altro.

4.4 Conclusioni della Valutazione Appropriata a seguito della verifica delle Soluzioni Alternative

A seguito della valutazione delle Soluzioni Alternative, il nuovo percorso di Valutazione Appropriata può concludersi in tre diversi modi:

- a) qualora la soluzione alternativa prescelta non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, senza mitigazioni, la Valutazione Appropriata si conclude con esito positivo;

- b) qualora la soluzione alternativa prescelta con le mitigazioni adottate non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, la Valutazione Appropriata si conclude con esito positivo, riportando tutte le mitigazioni necessarie nell'atto autorizzativo e le indicazioni sui relativi monitoraggi;
- c) se, viceversa, la soluzione alternativa prescelta, anche con le mitigazioni identificate, presenta ancora incidenze significative, la Valutazione Appropriata si conclude con esito negativo e il P/P/P/I/A non può essere autorizzato;
- d) qualora il P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico previa verifica della rispondenza a quanto stabilito dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 s.m.i. e dall'art. 6.4 della Direttiva Habitat, in materia di Misure di Compensazione si procede con il Livello III.

L'esito della Valutazione delle Soluzioni Alternative viene espresso nel parere di Valutazione Appropriata, comprensivo delle eventuali prescrizioni e misure di mitigazione e deve essere oggetto di un apposito provvedimento amministrativo. Tali contenuti, devono essere esplicitati anche nel provvedimento di approvazione e autorizzazione del P/P/P/I/A.

Ai fini delle attività di sorveglianza previste dall'art. 15, comma 1 del D.P.R. 357/97, il provvedimento formale deve essere trasmesso anche all'unità del CUFA competente per territorio, e ad altre strutture di sorveglianza previste dai diversi ordinamenti della Regione.

Nel caso di progetti, interventi o attività il provvedimento favorevole di Valutazione appropriata, inoltre, deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle richiamate autorità di sorveglianza competenti per territorio.

Tempistiche

L'analisi delle Soluzioni Alternative da parte dell'Autorità competente viene effettuata nell'ambito dei 60 giorni previsti dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. La richiesta di ulteriori soluzioni alternative rispetto a quelle già previste nello Studio di Incidenza avviene o nell'ambito della richiesta di integrazioni o nell'ambito della comunicazione dei motivi ostativi: in entrambi i casi si ricade nelle forme di interruzione del procedimento amministrativo e quindi il termine di 60 giorni si riavvia nuovamente al sopraggiungere delle integrazioni o delle controdeduzioni ai motivi ostativi.

Qualora le soluzioni proposte come Soluzioni Alternative si configurino come un nuovo progetto, che richiede pertanto la redazione di un nuovo Studio di Incidenza, la procedura di valutazione appropriata si chiude in modo negativo indicando al proponente la necessità di avviare un nuovo iter di valutazione di incidenza.

Capitolo 5. Misure di Compensazione - Livello III

Premessa

5.1 Le Misure di Compensazione

In caso di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata, di cui al Livello II, e dopo aver esaminato e valutato tutte le possibili soluzioni alternative del P/P/P/I/A, compresa l'opzione "zero", qualora si sia in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (*IROPI - Imperative Reasons of Overriding Public Interest*) opportunamente motivati e documentati, può essere avviata la procedura di cui all'art. 6.4 della Direttiva Habitat, ovvero il Livello III della Valutazione di Incidenza, corrispondente all'individuazione delle Misure di Compensazione.

Il Livello III della VInCA è normato a livello nazionale dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e s.m.i., che corrispondono all'art. 6.4, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

In questo Livello si valuta la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, che consentirebbero, in deroga ai disposti dell'art. 6 della Direttiva Habitat, di realizzare comunque un P/P/P/I/A, attuando però preliminarmente ogni necessaria Misura di Compensazione atta a garantire comunque gli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza della rete Natura 2000.

I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere documentati e motivati dalle Amministrazioni sovraordinate deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell'uomo, nonché dalle Istituzioni che coordinano politiche economiche e strategiche dello Stato membro.

A livello regionale, la valutazione della consistenza e dell'importanza strategica dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico rispetto al verificarsi di un impatto significativo sul sito Natura 2000 è effettuata dalla Giunta regionale, sulla base della documentazione e delle attestazioni fornite dal proponente e delle valutazioni dell'Autorità competente per la VInCA.

Le Misure di Compensazione si configurano pertanto come deroga alla Direttiva "Habitat" e per tale motivo il ricorso a questa tipologia di misura deve rispettare gli stringenti criteri previsti dall'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva e dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico documentati è necessario verificare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dal paragrafo 4, dell'art. 6, della Direttiva 92/43/CEE.

Di seguito si riportano i tre scenari possibili:

1) art. 6, par. 4.1: non sono coinvolti habitat e specie prioritari

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza non coinvolge habitat e specie prioritarie e al P/P/P/I/A è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L'autorità competente verifica, e se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette lo specifico Format al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione.

2) art. 6 par. 4.2 parte 1: sono coinvolti habitat e specie prioritari

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e la realizzazione del P/P/P/I/A comporta esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, opportunamente dimostrate e ufficializzate, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione.

L'autorità competente verifica, e se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette il Format al MiTE che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione.

3) 3) art. 6 par. 4.2 parte 2: sono coinvolti habitat e specie prioritari ma si è in assenza delle precedenti motivazioni

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e sussistono altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi da esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate, l'autorità competente può avviare l'iter di adozione delle Misure di Compensazione, compilare il Format e inviarlo al MiTE per la verifica e il successivo inoltro per richiesta di parere alla Commissione Europea.

Si ricorda che la Commissione Europea non esprime pareri sull'adozione di Misure di Compensazione prima che sia stata conclusa da parte dello Stato Membro la valutazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ed adottato il relativo provvedimento ufficiale.

Se le condizioni illustrate nei punti 1, 2 non sono verificate o in caso di parere negativo della Commissione Europea nello scenario 3, **non è possibile accettare le Misure di Compensazione, né autorizzare il P/P/P/I/A.**

Considerato che l'attuazione delle Misure di Compensazione richiede il rispetto di stringenti requisiti, tale procedura è stata chiarita ed esplicitata in diversi documenti tecnici, tra i quali:

- Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE) - CHIARIFICAZIONE DEI CONCETTI DI: SOLUZIONI ALTERNATIVE, MOTIVI IMPERATIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO, MISURE COMPENSATIVE, COERENZA GLOBALE, PARERE DELLA COMMISSIONE (Commissione europea 2007/2012) (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/Documento_di_orientamento_sull'articolo_6x_paragrafo_4x_della_direttiva_xHabitatx_92_43-CEE_-_Gennaio_2007.PDF);
- *"Le Misure di Compensazione nella Direttiva Habitat"* - Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare - 2014(http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/misure_compensazione_direttiva_habitat.pdf).

Disposizioni

5.2 Determinazioni sulle Misure di Compensazione

- **Presupposti per l'avvio della procedura per l'attuazione delle Misure di Compensazione**

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, vanno applicate quando i risultati della valutazione svolta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, sono negativi o incerti, ossia:

1. quando un P/P/P/I/A incide negativamente sull'integrità del sito/siti interessato/i;
2. quando permangono dubbi sull'assenza di effetti negativi per l'integrità del sito/siti dovuti al P/P/P/I/A interessato;
3. dopo che si è proceduto a verificare e documentare in maniera inequivocabile l'assenza di soluzioni alternative in grado di non generare incidenza significativa sui siti Natura 2000.
4. quando sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI), inclusi "motivi di natura sociale o economica".

I punti 1 e 2 e 3 sono direttamente collegati alle conclusioni della valutazione delle Soluzioni Alternative, tenendo presente che l'alternativa finale prescelta deve essere comunque la meno dannosa per gli habitat, le specie, gli habitat di specie e per l'integrità dei siti Natura 2000 interessati, a prescindere dalle considerazioni economiche, ed avendo accertato l'assenza di altre alternative possibili in grado di non presentare incidenze significative.

Quanto indicato al punto 4, evidenzia che le Autorità competenti possono autorizzare l'attuazione di un P/P/P/I/A, in deroga ai disposti dell'art. 6.3, solo nei casi in cui sia stato verificato che l'equilibrio di interessi tra gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 prescelti per la loro realizzazione ed i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia a favore di questi ultimi.

- **Motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI)**

La verifica sulla sussistenza degli IROPI deve basarsi sulle seguenti considerazioni:

- a) l'interesse pubblico deve essere **rilevante**: è chiaro quindi che non tutti i tipi di interesse pubblico, di natura sociale o economica, sono sufficienti, principalmente se contrapposti al peso particolare degli interessi tutelati dalla direttiva;
- b) l'interesse pubblico deve essere rilevante unicamente se si tratta di un interesse **a lungo termine**. Gli interessi economici a breve termine o altri interessi che apporterebbero soltanto benefici nel breve periodo per la società non sembrano sufficienti per superare in importanza gli interessi di conservazione a lungo termine tutelati dalla direttiva.

È importante considerare che i "*motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica*" (IROPI) si devono riferire a situazioni nelle quali i P/P/P/I/A previsti risultano essere indispensabili e opportunamente attestati:

- A. *nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (sanità, sicurezza, ambiente);*
- B. *nel contesto di politiche fondamentali per lo Stato e la società;*
- C. *nell'ambito della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.*

- **Individuazione e congruità delle Misure di Compensazione**

Le Misure di Compensazione previste dalla direttiva Habitat devono mirare a garantire il mantenimento del contributo di un sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o più habitat naturali, habitat di specie popolazioni di specie di interesse comunitario nell'ambito della regione biogeografica rotta di migrazione per cui il sito è stato individuato. Tali misure vanno valutate principalmente alla luce dei criteri di mantenimento e di accrescimento della coerenza globale della rete Natura 2000.

Lo studio di incidenza concluso con esito negativo, e nel quale sono state già esaminate le soluzioni alternative idonee e gli IROPI, può contenere al suo interno la proposta di Misure di Compensazione, atte a compensare l'incidenza significativa su habitat e specie di interesse comunitario e habitat di specie.

Qualora nello Studio di Incidenza non siano state già individuate dette Misure, spetta all'Autorità competente richiedere al proponente l'elaborazione della proposta, eventualmente fornendo le indicazioni più idonee.

L'individuazione delle Compensazioni è strettamente collegata ad aspetti quantitativi e qualitativi degli habitat, delle specie e degli habitat di specie interferiti.

L'entità da compensare deve essere individuata sia sulla base delle superfici di habitat di interesse comunitario e habitat di specie compromesse e del numero di esemplari della specie perturbata, tenendo in considerazione fattori quali la localizzazione, l'estensione degli habitat di specie e la presenza di corridoi ecologici e rotte di migrazione.

Per tali ragioni, individuata l'area funzionalmente più idonea alla realizzazione della misura, ne consegue anche l'opportunità di considerare livelli di compensazione superiori al rapporto 1:1.

A livello generale i coefficienti minimi di compensazione da garantire, possono essere basati sui seguenti rapporti:

- Rapporto 2:1 per habitat e specie prioritari di interesse comunitario (valido anche per habitat di specie prioritarie);
- Rapporto 1.5:1 per habitat e specie di interesse comunitario (valido anche per habitat di specie);
- Rapporto 1:1 per ulteriori habitat, specie o habitat di specie.

- **Tipologia di Misure di Compensazione**

Le Misure di Compensazione rappresentano provvedimenti indipendenti dal progetto (comprese le eventuali misure di mitigazioni connesse) e finalizzati a contrastare l'incidenza significativa di un P/P/P/I/A su uno o più siti Natura 2000 (da accertare tramite VIncA) per mantenere la coerenza ecologica globale della rete Natura 2000.

Le categorie di Misure di Compensazione previste dal documento *Guidance document on Article 6(4) of the "Habitat Directive" 92/43/EEC* sono:

- il ripristino o il miglioramento di siti esistenti: si tratta di ripristinare l'habitat per garantire che ne venga mantenuto il valore in termini di conservazione e il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito, o di migliorare l'habitat restante in funzione della perdita causata dal piano o dal progetto ad un sito Natura 2000;
- a ricostituzione dell'habitat: si tratta di ricreare un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire nella rete Natura 2000;
- l'inserimento di un nuovo sito ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli, unitamente alla gestione del sito.

E' importante evidenziare che le misure di compensazione devono essere complementari alle azioni di conservazioni già previste ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli.

Pertanto l'attuazione delle misure di conservazione individuate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, o la proposta/designazione di un nuovo sito già inventariato come di importanza comunitaria, non possono essere considerate come misure di compensazione, in quanto costituiscono obblighi "normali" già previsti per uno Stato membro. In pratica una misura di compensazione non può contemplare, ad esempio, il ripristino o miglioramento di un habitat già stabilito come misura di conservazione.

Da questo ne consegue che le misure di compensazione dovrebbero essere addizionale rispetto alle misure standard necessarie per la designazione, la protezione e la gestione dei siti Natura 2000.

- **Tempistica di adozione, localizzazione e monitoraggio delle Misure di Compensazione**

Tempi di attuazione della compensazione

I tempi stabiliti per l'attuazione delle Misure di Compensazione devono consentire la continuità dei processi ecologici necessari per il mantenimento delle caratteristiche strutturali e funzionali della rete Natura 2000.

Le Misure di Compensazione vanno dunque concordate e attuate antecedentemente rispetto all'inizio degli interventi che possono interferire negativamente sul sito.

Alcune eccezioni sui tempi di realizzazione sono comunque valutabili qualora sia effettivamente dimostrabile che le azioni legate all'attuazione del P/P/P/I/A, possano interferire negativamente con le Misure di Compensazione adottate. Solo in questo caso è possibile attuare le Misure di Compensazione, successivamente alla realizzazione del P/P/P/I/A.

Localizzazione delle Misure di Compensazione

Prioritariamente, la localizzazione più opportuna per individuare e attuare le Misure di Compensazione è all'interno o in prossimità del Sito o dei Siti interessato dal P/P/P/I/A. La misura di compensazione può riguardare anche l'individuazione di un nuovo sito della Rete Natura 2000. Più in generale, l'area prescelta deve rientrare nella stessa regione biogeografica o all'interno della stessa area di ripartizione per gli habitat e le specie della direttiva Habitat, o rotta migratoria, o zona di svernamento per l'avifauna della direttiva Uccelli.

È importante tuttavia precisare che la distanza tra il sito originario e il luogo dove sono messe in atto le Misure di Compensazione non deve rappresentare una ulteriore criticità rispetto agli obiettivi

di conservazione della rete Natura 2000, dunque non deve incidere sulla funzionalità del sito, sul ruolo che esso svolge nella distribuzione biogeografica e sulle ragioni per le quali è stato individuato. In altre parole il sito prescelto per l'attuazione delle misure di compensazione deve essere collegato funzionalmente ed ecologicamente con l'area nella quale si verificherà un'incidenza significativa, e la misura di compensazione da realizzare non deve interferire con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito.

Monitoraggi

Viste le finalità a lungo termine che caratterizzano le Misure di Compensazione, è necessario prevedere un programma di monitoraggio sull'attuazione delle stesse, sia *ante* che *post operam*, al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato al momento della loro individuazione e proposizione.

La realizzazione delle Misure di Compensazione deve essere finanziata e garantita dal proponente del P/P/P/I/A, che si assume sia la responsabilità di attuazione delle stesse, nonché gli oneri connessi al monitoraggio della loro efficacia.

5.3 Valutazione delle Misure di Compensazione e conclusione del procedimento

A seguito delle verifiche inerenti i contenuti dello Studio di Incidenza che include la proposta di Misure di Compensazione, accertata la possibilità di accogliere i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, il Valutatore verifica la coerenza delle Misure di Compensazione con la necessità di garantire la tutela degli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza globale della rete Natura 2000.

Le Misure di Compensazione presentate nello Studio devono essere valutate da parte dell'Autorità competente per la VInCA, sentito l'Ente gestore del sito Natura 2000.

Qualora il Valutatore ritenga la proposta non congrua, non sufficiente o non adeguata deve:

- ✓ procedere alla richiesta di presentazione di una nuova proposta di Misure di Compensazione evidenziando le motivazioni ostative che hanno condotto al rigetto della prima proposta;
- ✓ proporre e concordare con il Proponente ulteriori Misure di Compensazione se ritenute insufficienti;
- ✓ prescrivere l'inserimento di Misure di Compensazione specifiche, integrative a quelle proposte;
- ✓ o, in alternativa, rigettare la proposta e concludere la procedura di Valutazione di Incidenza, specificando che, nonostante la presenza di motivi imperativi di interesse pubblico, non è possibile individuare misure di compensazione idonee a garantire la coerenza di rete Natura 2000, archiviando il procedimento.

Qualora l'esito della valutazione delle Misure di Compensazione sia positivo, l'Autorità competente per la VInCA, con provvedimento espresso, provvede alla conclusione della procedura di Valutazione

di Incidenza, e predispone, anche con l'ausilio del Proponente, il *Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat*.

Le Misure di Compensazione da attuare devono essere obbligatoriamente notificate alla Commissione europea, per informazione o per richiesta di parere, per il tramite del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), che deve acquisire la seguente documentazione:

- ✓ lo Studio di Incidenza comprensivo della valutazione delle soluzioni alternative e delle Misure di Compensazione;
- ✓ gli atti ufficiali di attestazione degli IROPI;
- ✓ il *Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat* opportunamente compilato;
- ✓ l'approvazione ufficiale dell'Autorità preposta alla VInCA, con annesso il parere del Valutatore.

La documentazione di cui sopra è inoltrata al Ministero della Transizione Ecologica da parte della Regione che, esercita una attività di coordinamento e verifica sulle attività delle Autorità da esse delegate per la VInCA, in attuazione del D.P.R. 357/97, esprime in tal modo il suo accordo sulle Misure di Compensazioni presentate e se ne assume la diretta responsabilità.

Nel caso di Aree Protette Nazionali, delegate anche come Autorità competenti per la VInCA, la documentazione può essere inoltrata direttamente dall'Ente Gestore medesimo, acquisito il concerto della Regione.

Il Ministero della Transizione Ecologica verifica ed esamina la documentazione di cui sopra e procede, in caso di esito positivo, all'inoltro alla Commissione europea, oppure formula le proprie osservazioni anche rigettando la proposta, entro un termine di 30 giorni.

Acronimi utilizzati nel testo:

CE	Commissione europea
MiTE	Ministero della Transizione Ecologica
C.O.	Condizioni d'Obbligo
Formulario art. 6.4	<i>Form for submission of information to the European Commission according to Art. 6(4) of the Habitats Directive</i>
Guida all'interpretazione dell'art.6	<i>Gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) 2018</i>
Guida metodologica CE	Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat
IROPI	Imperative Reasons of Overriding Public Interest
MdC	Misure di Conservazione
P/P/P/I/A	Piani, Programmi, Progetti, Interventi, Attività.

PdG	Piani di Gestione
SDF	Standard Data Form Natura 2000
UE	Unione europea
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale
VIncA	Valutazione di Incidenza Ambientale
ZPS	Zona di Protezione Speciale (Direttiva 147/2009/CE)
ZSC	Zone Speciali di Conservazione (Direttiva 92/43/CEE)